SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

307ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 1° AGOSTO 1978

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
indi del vice presidente CATELLANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1348 . . . . *Pag.* 13304

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 13304

Presentazione 13279

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 13303

Dicussione e approvazione:

« Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per gli anni 1977 e 1978 » **(1337)** (*Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

BOMPIANI (*DC*) 13292
CRAVERO (*DC*), *relatore* 13284, 13295
MERZARIO (*PCI*) 13287
PITTELLA (*PSI*) 13295, 13302
* VECCHIARELLI, *sottosegretario di Stato per la sanità* 13296, 13299

Rinvio della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n 301, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè statizzazione delle istituzioni scolastiche e dei convitti per sordomuti gestiti dall'Ente nazionale sordomuti » **(1273)** (*Relazione orale*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 13227
MURMURA (*DC*) 13227

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme per l'edilizia residenziale » **(1061)** (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*):

BALBO (*Misto-PLI*) 13229, 13232
BAUSI (*DC*) 13277
* DEGOLA (*DC*), *relatore* . . . . 13229 e *passim*
DI MARINO (*PCI*) 13274
LUZZATO CARPI (*PSI*) 13269, 13271
MANNO (*DN-CD*) . . . . . 13229 e *passim*
* MELIS (*Sin. Ind.*) 13280
MURMURA (*DC*) . . . . . 13256 e *passim*
STAMMATI, *ministro dei lavori pubblici* . 13229 e *passim*
VENANZETTI (*PRI*) 13282

INTERROGAZIONI

Annunzio 13304

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDI' 2 AGOSTO 1978 . . . 13320

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 luglio.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge n. 1273

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Poichè il disegno di legge n. 1273, recante: « Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè statizzazione delle istituzioni scolastiche e dei convitti per sordomuti gestiti dall'Ente nazionale sordomuti », non ha ancora avuto una valutazione globale positiva da parte della Commissione di merito, chiedo, a nome della Commissione stessa, che la discussione ne sia rinviata a domani.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Norme per l'edilizia residenziale » (1061)
(*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'edilizia residenziale », già approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

TITOLO I
PIANO DECENNALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE -
ORGANI E FUNZIONI

Art. 1.

(*Contenuti del piano*)

A partire dall'anno 1978 è attuato un piano decennale di edilizia residenziale riguardante:

a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici;

b) gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali.

Il piano indica e quantifica le risorse finanziarie e creditizie da destinare all'edilizia residenziale pubblica e determina i criteri per la loro gestione coordinata tenuto conto delle linee generali di intervento nel settore dell'edilizia residenziale indicate dal CIPE.

Il piano decennale definisce il programma operativo per il primo quadriennio ed è soggetto a revisione ogni quattro anni.

Sulla base del piano nazionale le regioni formulano propri programmi quadriennali e progetti biennali di intervento.

Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione generale sulla situazione economica del Paese, è allegata una relazione sull'andamento del settore edilizio e sullo stato di realizzazione dei programmi di edilizia residenziale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Pertanto lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

Art. 2.

(*Competenze del CIPE*)

Il CIPE, previo parere della Commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, indica gli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale e in particolare:

a) determina le linee d'intervento nel settore dell'edilizia residenziale, secondo gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con particolare riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di gestione e all'esigenza d'industrializzazione del settore;

b) indica e quantifica le risorse finanziarie da destinare all'edilizia residenziale;

c) determina la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata ed agevolata, anche attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonchè da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica;

d) determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori d'intervento;

e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni, ivi comprese quelle destinate all'edilizia rurale, e stabilisce la quota minima degli interventi da destinare ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che approva il testo unico delle norme sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

f) determina le quote, per un importo non superiore al 3 per cento, dei finanziamenti complessivi, da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo dello Stato e ad iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale.

Il CIPE approva, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, il piano decennale, i programmi quadriennali e le loro revisioni biennali. Inoltre, previo parere della Commissione consultiva interregionale per la programmazione economica:

1) delibera, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, la misura dei tassi e gli aggiornamenti di cui alla lettera *o*) dell'articolo 3 della presente legge;

2) determina, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

Per il biennio 1978-79 si provvede alla formulazione ed attuazione del programma secondo quanto previsto dal successivo articolo 35.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

Al primo comma, lettera e), *dopo la parola*: « interventi », *inserire le altre*: « che non può, comunque, essere inferiore al 40 per cento del complesso di essi ».

2. 1 MANNO, NENCIONI, PAZIENZA

Al penultimo comma, in fine, aggiungere il seguente punto:

« 3) determina le quote dei finanziamenti da destinare a censimenti e studi preventivi sul patrimonio esistente da recuperare ».

2. 2 BALBO

M A N N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N N O . Onorevole Presidente, la formulazione dell'articolo 2, nella parte cui si riferisce l'emendamento 2. 1 da me presentato, non mi è sembrata chiara agli effetti della questione del Mezzogiorno e quindi ho ritenuto opportuno proporre questo emendamento che si richiama ad una legge a tutti nota, ma che è da tutti disattesa. La riserva che viene stabilita nell'emendamento da me proposto credo abbia una logica e quindi lo mantengo.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . L'emendamento 2. 2 riteniamo sia necessario affinchè gli stanziamenti previsti per il recupero del patrimonio edilizio esistente possano essere utilizzati anche per censimenti e studi preventivi tesi a precisare l'entità degli interventi e la loro necessità finanziaria.

Questo concetto farebbe parte del quadro generale della ristrutturazione ed inoltre non si tratta di spese considerevoli.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E G O L A , *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2. 1 sono favorevole in quanto si tratta di un chiarimento: in effetti già la legge stabilisce che gli interventi per una quota minima del 40 per cento debbano essere destinati al Mezzogiorno, ma per maggior chiarimento, per evitare possibilità di equivoco, la precisazione mi pare opportuna.

Sono contrario invece all'emendamento 2. 2 in quanto stabilire dei finanziamenti da destinare, in termini così generici, a censimenti e studi preventivi non mi pare opportuno perchè sarebbero finanziamenti sottratti alle operazioni concrete ed anche perchè mi pare che l'esigenza possa essere soddisfatta da quanto si prevede nell'articolo 25-*ter*, dove si dispone che una parte dei fondi destinati al recupero del patrimonio edilizio esistente possa essere utilizzata dai comuni per lo studio e la redazione dei piani di recupero. Allora, nel quadro dello studio e della redazione dei piani di recupero saranno senz'altro effettuate quelle operazioni di censimento sul patrimonio edilizio esistente. Pertanto mi pare sia sufficiente quella previsione per soddisfare questa esigenza, che di per se è giusta, ma che non mi sembra debba richiedere una previsione *ad hoc* nell'articolo.

S T A M M A T I , *ministro dei lavori pubblici*. Onorevole Presidente, per non prolungare la discussione, per gli stessi motivi espressi dal senatore Degola anch'io sono favorevole all'emendamento 2. 1 e contrario all'emendamento 2. 2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 1, presentato dal senatore Manno e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 2, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè

dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario*:

Art. 3.

(*Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale*)

Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal CIPE:

a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni;

b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;

c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento;

d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;

e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentiti;

f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno abitativo;

g) propone al CIPE i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;

h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato;

i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;

l) determina le modalità per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui al precedente articolo 2, lettera *f*);

m) determina le modalità per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualità e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi;

n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

o) propone al CIPE la revisione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 18, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT, nonchè la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma dell'articolo 14;

p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento;

q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità.

Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le modalità di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti

dalla lettera *f*) del precedente articolo 2 e di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto *q*) del presente articolo.

Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Attribuzioni delle regioni*)

Le regioni, per le finalità di cui all'articolo 1, provvedono in particolare a:

a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale, distinguendo quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni; nonchè il fabbisogno per gli insediamenti rurali nell'ambito dei piani di sviluppo agricolo;

b) formare programmi quadriennali e progetti biennali di intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, includendovi anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da loro stesse;

c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma sovracomunali, assicurando il coordinamento con l'acquisizione e urbanizzazione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi, e determinare la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali, di norma comunali, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla precedente lettera *a*) e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle risorse disponibili;

d) individuare i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi secondo i criteri di scelta indicati nel successivo articolo 23;

e) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruenti di contributi pubblici;

f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo statale, sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per l'edilizia residenziale;

g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti di cui alla lettera *n*) del precedente articolo 3, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale;

h) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia residenziale ed alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 9 la situazione di cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;

i) redigere annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dal Comitato per l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi nonchè sulla attività svolta ai sensi della precedente lettera *e*) e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

l) provvedere alla concessione dei contributi pubblici previsti dalla presente legge;

m) esercitare il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruenti di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato.

Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite leggi regionali, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A, *segretario*:

Al primo comma, lettera a), *dopo la parola*: « rurali », *inserire l'altra*: « anche ».

4. 1 MANNO, NENCIONI, PAZIENZA

Al primo comma, lettera c), *in fine, aggiungere le seguenti parole*: « ... e determinare l'ammontare dei finanziamenti da destinarsi a censimenti e studi preventivi sul patrimonio edilizio esistente ».

4. 3 BALBO

Al primo comma, lettera l), *sostituire le parole*: « provvedere alla » *con le altre*: « disporre la ».

4. 2 MANNO, NENCIONI, PAZIENZA

M A N N O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A N N O. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4. 1.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 2 si tratta di una questione di forma linguistica. L'emendamento tende appunto ad impedire il ripetersi di un verbo sostituendo le parole: « provvedere alla », con le altre: « disporre la ».

B A L B O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A L B O. Ritengo che l'illustrazione del mio emendamento sia superflua perchè corrisponde all'illustrazione che ho testè fatta dell'emendamento 2. 2.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E G O L A, *relatore*. La Commissione dà parere favorevole all'emendamento 4. 2 perchè è certamente più propria la dizione proposta dal senatore Manno e dà invece parere contrario all'emendamento 4. 3 per le stesse ragioni riferentesi all'emendamento 2. 2.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

S T A M M A T I, *ministro dei lavori pubblici*. Il Ministro è dello stesso parere del relatore.

P R E S I D E N T E. Ricordo che l'emendamento 4. 1 è stato ritirato. Metto pertanto ai voti l'emendamento 4. 3, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 2, presentato dal senatore Manno e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A, *segretario*:

Art. 5.

(*Composizione del Comitato per l'edilizia residenziale*)

Il Comitato per l'edilizia residenziale, istituito dall'articolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è composto da:

1) quattro rappresentanti del Ministro dei lavori pubblici;

2) due rappresentanti del Ministro del tesoro;

3) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

4) un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

5) un rappresentante del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica;

6) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

7) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

8) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

9) un rappresentante del Ministro dell'interno;

10) un rappresentante del Ministro della difesa;

11) un rappresentante del Ministro dei trasporti;

12) un rappresentante del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

13) un rappresentante del Ministro dei beni culturali e ambientali;

14) un rappresentante per ciascuna regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni. Qualora nel termine previsto dal successivo articolo 8, n. 1, non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato per l'edilizia residenziale è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.

Il Comitato per l'edilizia residenziale disciplina con apposito regolamento la propria attività, le funzioni attribuite al Comitato esecutivo di cui al successivo articolo 5-*bis*, nonchè le modalità di consultazione di enti e organismi interessati all'attuazione del piano decennale.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata la misura dei compensi spettanti ai componenti il Comitato per l'edilizia residenziale.

(*È approvato*).

Art. 5-*bis*.

(*Istituzione del Comitato esecutivo*)

Nell'ambito del Comitato per l'edilizia residenziale è costituito un Comitato esecutivo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato e composto da otto membri dei quali quattro rappresentanti dei Ministri, e quattro rappresentanti delle regioni. Dei quattro rappresentanti ministeriali, designati dal Ministro dei lavori pubblici, non più di due sono scelti fra i rappresentanti dello stesso Ministro nel Comitato per l'edilizia residenziale. I quattro rappresentanti delle regioni sono eletti dai rappresentanti regionali nel Comitato per l'edilizia residenziale.

Il Comitato esecutivo delibera sulle materie di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *l*), *q*), del precedente articolo 3, mentre per le restanti materie di cui allo stesso articolo 3, formula le proposte per il Comitato per l'edilizia residenziale e può adottare, in caso di urgenza, le relative deliberazioni che dovranno essere sottoposte alla successiva ratifica del Comitato per l'edilizia residenziale.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 6 e della relativa tabella in esso richiamata. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Art. 6.

(*Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale*)

Il Comitato per l'edilizia residenziale, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale di un Segretariato generale costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, cui è preposto, in qualità di segretario generale, un dirigente generale dei ruoli dello stesso Ministero.

Il segretario generale partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Comitato per l'edilizia residenziale ed a quelle del Comitato

esecutivo e sovrintende all'attività dei servizi del Segretariato generale.

L'organico del Segretariato generale è determinato dalla tabella allegata alla presente legge. La tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è variata in aumento per le unità previste nell'organico predetto.

In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella allegata, si provvede mediante concorsi per titoli ai quali sono ammessi funzionari del Ministero dei lavori pubblici con dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a primo dirigente, e con quindici anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a dirigente superiore. Alla copertura degli altri posti si provvede con utilizzazione di personale già in servizio presso tale Ministero o di personale collocato nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, e, qualora non sia possibile in tal modo provvedervi entro il 31 dicembre 1978, rendendo disponibili per le corrispondenti unità i posti previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 1974, in attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 218.

Il segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale è membro di diritto del Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

ORGANICO DEL SEGRETARIATO GENERALE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Carriera dirigenziale e direttiva:

Dirigente generale	1
Dirigente superiore amministrativo	3
Dirigente superiore tecnico	2
Primo dirigente amministrativo	4
Primo dirigente tecnico	3
	13

Ispettori generali e direttore di Divisione ad esaurimento Direttore aggiunto di Divisione ed equivalenti qualifiche tecniche Direttore di Sezione ed equivalenti qualifiche tecniche	16
Consiglieri ed equivalenti	24
	40

Carriere di concetto amministrativa e tecnica:

Geometri capi, ragionieri capi, segretari capi e disegnatori capi	8
Geometri principali, eccetera	12
Geometri, ragionieri, segretari e disegnatori	20
	40

Carriera esecutiva amministrativa e tecnica:

Coadiutori superiori	8
Coadiutori principali	12
Coadiutori e coadiutori dattilografi	30
	50
Coadiutori meccanici superiori	4
Coadiutori meccanografi	10
	14

Carriera ausiliaria:

Commessi capi	3
Commessi	6
	9

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Esperti e personale comandato presso il Segretariato generale — Centro di documentazione*)

L'aliquota massima annuale di esperti di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è determinata in venti unità da scegliersi, su proposta del Comitato esecutivo, tra gli iscritti all'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507. A tal fine è istituita, nell'ambito del predetto albo, una sezione per gli esperti in materia residenziale.

Il contingente di personale dipendente da enti pubblici da comandare a prestare servizio presso il Segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale, a norma dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, non può superare le trenta unità annue. Il provvedimento di comando ha efficacia per un anno e può essere rinnovato.

Le spese per il funzionamento del Segretariato generale, per le retribuzioni e per le indennità accessorie del personale di cui ai commi precedenti fanno carico al capitolo istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Fanno carico, altresì, allo stesso capitolo, le spese inerenti al funzionamento di un Centro permanente di documentazione per l'edilizia residenziale, istituito presso il Comitato per l'edilizia residenziale, al quale viene trasferito tutto il materiale bibliografico nonchè la dotazione tecnica degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

(*È approvato*).

Art. 8

(*Termini per la formazione e l'attuazione del piano decennale*)

Le procedure di formazione ed attuazione del piano si svolgono secondo i seguenti tempi:

1) il Comitato per l'edilizia residenziale è costituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

2) le direttive di cui al precedente articolo 2 sono approvate dal CIPE, in sede di

prima applicazione della presente legge, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore e entro il mese di febbraio del primo anno dei successivi bienni, e sono immediatamente comunicate al Comitato per l'edilizia residenziale;

3) i provvedimenti di competenza del Comitato per l'edilizia residenziale sono adottati entro 60 giorni dalla comunicazione delle direttive di cui al precedente n. 2 e sono immediatamente comunicate al CIPE;

4) il piano decennale e le relative articolazioni sono approvate dal CIPE entro un mese dalla proposta formulata dal Comitato per l'edilizia residenziale ai sensi del precedente articolo 3, e immediatamente comunicate al Comitato per l'edilizia residenziale e alle regioni;

5) i programmi regionali e le relative localizzazioni devono essere predisposte dalle regioni entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente n. 4 e sono comunicati immediatamente ai soggetti destinatari dei finanziamenti ed ai comuni interessati;

6) l'individuazione e l'assegnazione delle aree da mettere a disposizione dei soggetti destinatari dei finanziamenti devono essere effettuate a cura del comune, a pena di decadenza del finanziamento stesso, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al precedente n. 5.

(*È approvato*).

TITOLO II
GESTIONE FINANZIARIA DEL PIANO DECENNALE

Art. 9.

(*Istituzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti*)

È istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio separati, per il finanziamento della edilizia residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi.

La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del CIPE in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella presente legge.

In particolare, la sezione autonoma provvede a:

a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla base della ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale e con le modalità dallo stesso indicate in relazione alla situazione di cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla lettera *h*) del precedente articolo 4;

b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione delle determinazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera *e*) del precedente articolo 2;

c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore dell'edilizia residenziale già affidate dalle leggi alla Cassa depositi e prestiti;

d) concedere anticipazioni ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, e successive modificazioni e integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed istituti delegati all'acquisizione delle aree.

Sono trasferiti alla predetta sezione:

a) il fondo speciale costituito a norma dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le operazioni di finanziamento degli Istituti autonomi per le case popolari o di altri operatori, già affidate alla Cassa depositi e prestiti.

Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e la sezione autonoma è istituito un apposito conto corrente.

Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione autonoma, qualora non

sia altrimenti stabilito o sia diverso da quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti, è fissato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione della sezione autonoma da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma di cui alla presente legge.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale ed il Consiglio di amministrazione della sezione autonoma, possono essere stabilite norme di esecuzione per l'attività della sezione stessa.

Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione autonoma è esercitato in via successiva.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla sezione autonoma sono applicate le norme in vigore per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse.

(*È approvato*).

Art. 10.

(*Composizione del Consiglio di amministrazione della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti*)

Il Consiglio di amministrazione della sezione autonoma è formato dai seguenti membri:

1) Ministro del tesoro o un suo delegato, che lo presiede;

2) direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

3) direttore generale del Tesoro;

4) ragioniere generale dello Stato;

5) segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale;

6) dirigente superiore preposto all'apposito servizio della Cassa depositi e prestiti;

7) quattro componenti del Comitato per l'edilizia residenziale dei quali due scelti tra i rappresentanti ministeriali e due tra quelli regionali.

(*È approvato*).

Art. 11.

(*Devoluzione degli utili di gestione*)

L'utile netto derivante dalla gestione della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti è devoluto per otto decimi ad incremento della disponibilità della sezione stessa e per due decimi alla formazione del fondo di riserva.

Il fondo di riserva è investito in obbligazioni fondiarie di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipa per legge.

(*È approvato*).

Art. 12.

(*Fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica*)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conti correnti istituiti dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 27 maggio 1975, n. 166, sono trasferiti alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, presso la quale vengono depositate anche le somme derivanti da:

a) gli stanziamenti previsti per il finanziamento del piano per l'edilizia di cui alla presente legge;

b) i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e le somme dovute dallo Stato in base alle vigenti disposizioni e ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive leggi di proroga dei versamenti dei contributi stessi, da versare trimestralmente;

c) tutti i rientri contabilizzati nella gestione speciale prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, compresi quelli destinati, in base al prescritto decreto del Ministro dei lavori pubblici, alle finalità di cui all'articolo 25, lettere *b*) e *c*), della legge 8 agosto 1977, n. 513;

d) i limiti di impegno autorizzati dalla presente legge per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 14;

e) i limiti di impegno, comunque autorizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per la concessione di contributi per interventi di edilizia residenziale, con la sola esclusione di quelli relativi alla realizzazione di alloggi di servizio, come definiti dall'articolo 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(*È approvato*).

TITOLO III
NORME PER IL CREDITO FONDIARIO

Art. 13.
(*Mutui edilizi*)

Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, sulla base di apposite direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono tenuti ad offrire mutui edilizi, di durata massima venticinquennale, con rate d'ammortamento a carico dei mutuatari comprensive di capitale ed interessi, sia costanti sia variabili nel tempo.

I mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale sono concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ogni tre mesi gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio sono tenuti a comunicare al Comitato per l'edilizia residenziale l'entità dei mutui deliberati e di quelli per i quali sia pervenuta loro domanda ed in corso di istruttoria, distinti nelle due categorie dei mutui agevolati e dei mutui ordinari.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, lo schema-tipo della documentazione che gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio devono utilizzare per l'istruttoria delle richieste e per la concessione dei mutui agevolati e per tutte le procedure di finanziamento di iniziative edilizie assistite dal contributo pubblico.

(*È approvato*).

Art. 13-*bis*.
(*Mutui indicizzati*)

Per effettuare la provvista dei mezzi occorrenti all'erogazione di mutui indicizzati, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio emetteranno obbligazioni parimenti indicizzate, con l'osservanza delle norme di cui al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nel caso di mutui il cui capitale da rimborsare sia soggetto a rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione, il credito dell'istituto mutuante è garantito dall'ipoteca iscritta, fino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto per capitale, anche se rivalutato, interessi, spese ed accessori.

Per ottenere l'automaticità dell'adeguamento dell'ipoteca prevista dal precedente comma, la nota di iscrizione di detta ipoteca dovrà contenere, anche senza altre successive formalità, l'indicazione che l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di pieno diritto dell'importo occorrente per la copertura di quanto previsto allo stesso precedente comma.

Ferme restando tutte le norme sul credito fondiario ed edilizio, le disposizioni di cui al presente articolo sono sempre applicabili, oltre che in caso di fallimento, anche in caso di procedure esecutive regolate da leggi speciali.

Il capitale residuo dei mutui di cui al primo comma del presente articolo può es-

sere anticipatamente restituito, in tutto o in parte, mediante consegna all'istituto mutuante di corrispondente importo di obbligazioni a capitale rivalutabile, la cui serie deve essere fatta risultare ai sensi del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ovvero può essere restituito con modalità diverse qualora espressamente previste nel contratto di mutuo.

Ai fini della restituzione anticipata, il capitale residuo del mutuo che si intende restituire ed il valore nominale delle obbligazioni utilizzate per la restituzione sono quelli risultanti dal calcolo di rivalutazione immediatamente precedente alla data della restituzione anticipata.

L'istituto mutuante provvederà alla variazione del piano di ammortamento della serie delle obbligazioni a norma del quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Mutui agevolati*)

Ai sensi del secondo comma del precedente articolo 13, sono concessi, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di nuove abitazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, nella misura del cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione, con il limite massimo di lire 24 milioni per ogni abitazione.

L'ammontare massimo del mutuo previsto dal comma precedente è soggetto, ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma, n. 1, a revisione biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la determinazione del mutuo concedibile si fa riferimento al limite massimo vigente al momento della deliberazione del provvedimento regionale di concessione del contributo dello Stato.

La superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente articolo, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare, pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina.

(*È approvato*).

Art. 15.

(*Garanzie*)

I mutui concessi dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del secondo comma del precedente articolo 13 sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

La garanzia dello Stato si intende prestata con l'emissione del provvedimento regionale di concessione del contributo statale e resta valida finchè sussista comunque un credito dell'istituto mutuante, sia in dipendenza di erogazioni in preammortamento, sia di erogazioni anche parziali in ammortamento ed anche nel caso di decadenza dal beneficio del contributo.

La suddetta garanzia diventa operante ai sensi delle vigenti leggi sull'edilizia agevolata, nei termini e con le modalità in esse previste, ed in particolare ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

L'istituto mutuante, per i mutui agevolati assistiti dal contributo dello Stato, potrà procedere all'esecuzione individuale immobiliare anche nel caso in cui il mutuatario sia stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Nel caso di alienazione con accollo del residuo mutuo, la garanzia dello Stato resta valida per il restante periodo di ammortamento.

I provvedimenti di concessione del contributo devono essere comunicati al Ministero del tesoro e al Comitato per l'edilizia residenziale.

Ai mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10-*ter* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, numero 492, fatto salvo il potere regionale di concessione dei contributi di cui alla lettera *l*) del precedente articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 16.

(*Beneficiari dei mutui agevolati*)

I mutui previsti dall'articolo 14 sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà, a cooperative edilizie a proprietà individuale, ad imprese di costruzione ed a privati che intendano costruire la propria abitazione, con onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del mutuatario è stabilito, ai sensi del successivo articolo 18, in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie a proprietà individuale, dell'acquisto per gli alloggi realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da privati.

L'assegnazione e l'acquisto di cui al comma precedente ed il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti da privati, devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dal beneficio dei contributi sugli interessi di preammortamento previsto al secondo comma del successivo articolo 31.

I mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresì a comuni ed a Istituti autonomi per le case popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione nonchè a cooperative edilizie a proprietà indivisa. In tali casi l'onere a carico dei mutuatari è del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.

Sino al 31 dicembre 1980 non meno del 75 per cento degli interventi assistiti dai contributi di cui al secondo comma del presente articolo è destinato dalle singole regioni per programmi da realizzarsi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite di lire 24 milioni previsto dal precedente articolo 14, primo comma, il costo dell'area non potrà essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 8 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Dal 1° gennaio 1981 gli interventi di cui al presente articolo devono essere realizzati sulle aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, su quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 16 facendo presente che l'aggettivo « secondo » contenuto alla terza riga del quarto comma è da intendersi sostituito con l'aggettivo « primo ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Art. 17.

(*Contributo dello Stato*)

Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel successivo articolo 18, è corrisposto agli istituti di credito mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 e successive modificazioni ed integrazioni, e l'onere a carico del mutuatario stesso.

Dopo i primi quattro anni, a decorrere dalla data del provvedimento regionale di concessione del contributo dello Stato, previsto dalla presente legge, i tassi stabiliti dal successivo articolo 18 sono aumentati o diminuiti all'inizio di ogni biennio, in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT, verificatosi nel biennio precedente considerato nella misura massima del 75 per cento. Corrispondentemente, è variato il contributo a carico dello Stato che, in ogni caso, deve garantire la totale copertura della differenza tra l'ammontare della rata di ammortamento calcolata al costo del denaro, al quale l'operazione di mutuo è stata definita, e la quota a carico del mutuatario.

Per le cooperative a proprietà indivisa la variazione dei tassi secondo le modalità di cui al comma precedente decorre dopo i primi sei anni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Al secondo comma, dopo le parole « 75 per cento » *inserire il seguente periodo*: « I tassi sono applicati al capitale residuo calcolato all'inizio di ogni biennio ».

17. 1 LA COMMISSIONE

D E G O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E G O L A , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questo emendamento è essenzialmente tecnico in quanto l'articolo 17 prevede che i tassi sui mutui agevolati siano aggiornati dopo un primo periodo di 4 anni di invariabilità allo scadere di ogni biennio dall'applicazione nella misura del 75 per cento della variazione dei prezzi al consumo verificatasi nel biennio stesso secondo l'indice ISTAT. Perciò questo emendamento di carattere tecnico serve per determinare l'applicazione di questo tasso sui residui piani di ammortamento del mutuo e quindi sul capitale residuo al momento in cui viene operata questa indicizzazione del tasso, perchè altrimenti potrebbe sorgere l'equivoco che si debba rifare tale piano di ammortamento a partire dall'inizio e quindi in esso si debbano considerare i nuovi tassi fin dall'inizio del mutuo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S T A M M A T I , *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è favorevole perchè l'emendamento 17. 1 elimina ogni dubbio di interpretazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 17. 1 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Art. 18.

(*Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi*)

I limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento o al riattamento di una abitazione e quelli per l'assegnazione di una abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissati:

a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e destinate ad essere cedute in proprietà; per i soci di cooperative edilizie a proprietà individuale o loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate da imprese di costruzioni o loro consorzi e per i privati:

1) in lire 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;

2) in lire 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;

3) in lire 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;

b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni o da Istituti autonomi per le case popolari, destinate ad essere date in locazione, e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento, in lire 6.000.000.

I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera *o*) dell'articolo 3.

Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio ovvero, nel caso di alloggi costruiti da privati, prima dell'atto di liquidazione finale del mutuo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Al primo comma, dopo la parola: « limiti », *inserire l'altra*: « massimi ».

18. 1 MANNO, NENCIONI, PAZIENZA

Al primo comma, lettera a), *punto 1), sostituire le parole*: « 4,5 per cento », *con le altre*: « 3 per cento ».

18. 2 MANNO, NENCIONI, PAZIENZA

Al primo comma, lettera a) *punto 2), sostituire le parole*: « 6,50 per cento », *con le altre*: « 4,50 per cento ».

18. 3 MANNO, NENCIONI, PAZIENZA

Al primo comma, lettera a), *punto 3), sostituire le parole*: « 9 per cento », *con le altre*: « 6 per cento ».

18. 4 MANNO, NENCIONI, PAZIENZA

M A N N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N N O . Onorevole Presidente, ritiro gli emendamenti 18. 2, 18. 3 e 18. 4. Ritengo che il 18. 1 debba essere mantenuto in quanto la parola che si propone di aggiungere chiarisce meglio il concetto dei limiti che altrimenti rimarrebbero imprecisati.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 18. 1.

D E G O L A , *relatore*. La Commissione è favorevole.

S T A M M A T I , *ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 18. 1 presentato dal senato-

re Manno e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Art. 19.

(*Modalità per la determinazione del reddito*)

Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente Titolo nonchè ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie di aventi diritto all'assegnazione dell'alloggio il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire 500.000 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 75 per cento.

Per il requisito della residenza si applica quanto disposto dall'articolo 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

(*È approvato*).

Art. 20.

(*Limiti di reddito per l'assegnazione delle abitazioni degli IACP*)

Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni realizzate dagli Istituti autonomi per le case popolari ai sensi del precedente articolo 1, lettera *a*), nonchè ai sensi dell'articolo 2, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in lire 4.500.000.

Al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni del primo comma del precedente articolo 19.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assegnazioni da effettuare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, relativamente a bandi di concorso pubblicati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 21.

(*Decadenza del contributo dello Stato*)

Qualora il socio di cooperativa edilizia o l'acquirente di impresa di costruzioni ovvero il privato risultino essere in possesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 18 ed alle condizioni previste dal precedente articolo 16, di un reddito superiore a quello determinato sulla base del precedente articolo 19, hanno diritto a conservare l'abitazione. In tal caso il contributo dello Stato concesso sul programma costruttivo ovvero sull'abitazione realizzata dal privato viene rispettivamente ridotto in misura corrispondente ovvero annullato e gli interessati sono tenuti a rimborsare allo Stato l'ammontare dei contributi già corrisposti agli istituti mutuanti anche sugli interessi di preammortamento.

(*È approvato*).

Art. 22.

(*Abitazioni realizzate con leggi anteriori*)

Per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni comprese in programmi di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da cooperative edilizie, fruenti di contributo comunque a carico dello Stato, finanziate con leggi anteriori alla presente, restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite.

Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 17, 18 e 19; in tal caso il

tasso iniziale a carico degli assegnatari non deve essere inferiore al 5,50 per cento.

Il diritto previsto dal precedente articolo 21 si estende, con le modalità ivi previste, anche alle abitazioni fruenti di contributi stanziati da leggi precedenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il frazionamento del mutuo.

Per il requisito della residenza si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 19.

(*È approvato*).

Art. 23.

(*Princìpi per la legislazione regionale relativa alla individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi*)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono a disciplinare legislativamente il procedimento di scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata secondo i seguenti criteri:

1) i bandi di concorso devono riferirsi ad ambiti territoriali determinati, comprendere tutte le previsioni del progetto biennale, e indicare le caratteristiche e la consistenza dei singoli interventi programmati;

2) i concorsi devono essere banditi distintamente per ciascuna categoria di operatori e prevedere criteri oggettivi di scelta e a parità di condizione il ricorso al sorteggio;

3) le cooperative, all'atto della presentazione delle domande per ciascun programma di intervento, devono presentare l'elenco dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni da realizzare aumentato in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione.

La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità. Qualora detta riserva venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni disponibili si procederà a sorteggio fra tutti i soci della cooperativa iscritti al momento del bando e, in assenza, tra tutti i soci delle cooperative che hanno partecipato al concorso per lo stesso ambito territoriale.

(*È approvato*).

Art. 24.

(*Edilizia rurale*)

Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, è concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sugli interessi di preammortamento concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio o dagli istituti e dalle sezioni di credito agrario di miglioramento anche in deroga alle norme legislative e statutarie che ne regolano l'attività, per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso di abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri o coloni e di imprenditori a titolo principale, a condizione che gli stessi vi risiedano da almeno cinque anni, esercitando l'attività agricola e a condizione che nessun membro convivente del nucleo familiare abbia altra abitazione rurale in proprietà nel territorio comunale o nei comuni contermini e che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi del precedente articolo 18, non sia superiore a lire 10 milioni. I benefici predetti sono attribuiti secondo le priorità stabilite dalle leggi regionali.

Tali mutui, di durata massima quindicennale, oltre al periodo di preammortamento, sono concessi dagli istituti predetti per un importo massimo di lire 24 milioni.

Il concorso nel pagamento degli interessi previsto dal primo comma viene concesso agli istituti di credito per consentire loro di praticare, a favore dei mutuatari, sia nel periodo di preammortamento sia nel periodo di ammortamento, i tassi agevolati stabiliti nel successivo comma e viene determinato nella misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e ammortamento, calcolate al tasso di riferimento determinato

con decreto del Ministro del tesoro, e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso agevolato.

I tassi agevolati sono stabiliti nella misura del 6 per cento per i coltivatori diretti e dell'8 per cento per gli imprenditori agricoli a titolo principale, ridotti rispettivamente al 4 e al 6 per cento per i territori di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Comitato per l'edilizia residenziale sulla base delle direttive emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge provvede al riparto tra le regioni dei fondi destinati agli interventi previsti dal presente articolo nonchè alla determinazione della quota da destinare all'ampliamento ed al riattamento delle abitazioni.

(*È approvato*).

TITOLO IV
NORME GENERALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE

Art. 25.

(*Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente*)

I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonchè edifici da destinare ad attrezzature.

Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del Consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo 25-*bis*.

Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Qualora tali strumenti subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, sono consentiti, in assenza di questo, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè di restauro e di ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne a singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali.

Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purchè siano disciplinati da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale, mediante il quale il concessionario si impegni a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 25 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

All'ultimo comma, dopo le parole: « atto d'obbligo unilaterale », *inserire le altre*: « trascritto a cura del Comune e a spese dell'interessato ».

25. 1 LA COMMISSIONE

All'ultimo comma sopprimere le parole: « dell'articolo 9 ».

25. 2 . LA COMMISSIONE

D E G O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E G O L A , *relatore*. L'emendamento 25. 1 si illustra da sè: è una precisazione che quell'atto d'obbligo unilaterale che è previsto per gli interventi di ristrutturazione quando riguardano globalmente interi edifici costituiti da più alloggi deve essere trascritto a cura del comune e a spese dell'interessato, come del resto prevede anche la legge n. 10 per gli atti d'obbligo unilaterali.

Per quanto riguarda l'emendamento 25. 2, la Commissione propone di sopprimere le parole: « dell'articolo 9 » e di lasciare soltanto la precisazione « ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 » dato che gli elementi della convenzione sono stati espressamente indicati nello stesso articolo e coincidono perfettamente e letteralmente con quelli previsti dall'articolo 9 della legge n. 10.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S T A M M A T I , *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 25. 1 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25. 2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Art. 25-*bis*.

(*Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente*)

I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente articolo 25, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento.

I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del Consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Ove la deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al terzo comma del precedente articolo 25, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente articolo 25.

Per quanto non stabilito dal presente Titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale.

I piani di recupero sono attuati:

dai proprietari singoli o riuniti in consorzio;

dai comuni, nei seguenti casi:

a) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al precedente articolo 1, lettera *a*), anche avvalendosi degli Istituti autonomi per le case popolari, nonchè, limitatamente agli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico, con interventi diretti o mediante il convenzionamento con i privati;

b) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;

c) per gli interventi da attuare, mediante esproprio od occupazione temporanea, previa diffida, nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi.

L'esproprio può aver luogo dopo che il comune abbia diffidato i proprietari delle unità minime di intervento a dare corso alle opere previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse in un termine non inferiore ad un anno.

Per i comuni che adottano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i programmi pluriennali di attuazione, la diffida di cui al comma precedente può effettuarsi soltanto una volta decorso il termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale ciascun piano di recupero approvato viene incluso.

I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere alla esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute.

I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero.

(*È approvato*).

Art. 25-*ter*.

(*Utilizzazione dei fondi da parte dei comuni*)

Per l'attuazione dei piani di recupero da parte dei comuni, nei casi previsti dal quinto comma del precedente articolo 25-*bis*, viene utilizzata la quota dei fondi destinata al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della lettera *c*) del precedente articolo 4, detratta la parte destinata alla concessione dei contributi dello Stato per i mutui agevolati.

La predetta quota è messa a disposizione dei comuni e può essere utilizzata, nei limiti che saranno determinati dalla regione, anche per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie, con esclusione della costruzione di nuovi alloggi, per la prosecuzione delle attività economiche insediate negli immobili interessati dagli interventi, nonchè per la redazione dei piani di recupero.

(*È approvato*).

Art. 25-*quater*.

(*Piani di recupero di iniziativa dei privati*)

I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero.

La proposta di piano è adottata con deliberazione del Consiglio comunale unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, numero 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati.

I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la deliberazione del Consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

(*È approvato*).

Art. 26.

(*Definizione degli interventi*)

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni di uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze perviste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*È approvato*).

Art. 27.

(*Disposizioni particolari*)

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei piani di recupero, approvati ai sensi del secondo comma del precedente articolo 25-*bis*, sono inclusi nei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. I comuni hanno la facoltà di includere nei predetti programmi pluriennali anche gli interventi sul patrimonio edilizio consistente non compresi nei piani di recupero.

Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i comuni sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e a valutarne la incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.

Nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, per gli interventi di rilevante entità non convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 o della presente legge, la concessione può essere subordinata all'assunzione da parte dei proprietari, anche per i loro aventi causa, dell'impegno di dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a categorie indicate dal comune, concordando il canone con il comune ed assicurando la priorità ai precedenti occupanti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Al primo comma sostituire le parole: « hanno la facoltà di » *con l'altra*: « possono ».

27. 1 LA COMMISSIONE

Al primo comma sostituire la parola: « consistente » *con l'altra*: « esistente ».

27. 2 LA COMMISSIONE

All'ultimo comma sostituire le parole da: « la concessione può essere » *alla fine, con le altre*: « la concessione può essere subordinata alla stipula di una convenzione speciale mediante la quale i proprietari assumono, anche per i loro aventi causa, l'impegno di dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a categorie indicate dal comune, concordando il canone con il comune medesimo ed assicurando la priorità ai precedenti occupanti ».

27. 3 LA COMMISSIONE

D E G O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E G O L A , *relatore*. L'emendamento 27. 1 rappresenta una dizione più propria, sostituendo l'espressione « possono » all'altra « hanno la facoltà di », per cui l'articolo recita: « I comuni possono includere nei predetti programmi pluriennali anche gli interventi . . . ».

Con l'emendamento 27. 2 s'intende correggere un errore di stampa del testo in quanto al primo comma si dice: « sul patrimonio edilizio consistente »; evidentemente si intende dire « esistente ». Pertanto si tratta di un emendamento del tutto formale.

Anche con l'ultimo emendamento 27. 3 non si cambia la sostanza del testo. Infatti nel testo che era stato precedentemente approvato dalla Commissione si indicava che nei casi di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, quando si tratta di interventi di rilevante entità non convenzionati, la concessione può essere subordinata alla assunzione dell'impegno da parte dei proprietari, ma non si diceva quale era la modalità con cui i proprietari dovevano assumere questo impegno. Pertanto si è ritenuto opportuno precisare che questo impegno è assunto mediante una convenzione speciale che riporta peraltro le condizioni dell'impegno indicate nel testo approvato già in Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S T A M M A T I , *ministro dei lavori pubblici*. Per i motivi esposti dal relatore, e cioè trattandosi di un miglioramento della formulazione della norma, il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 27. 1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27. 2 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27. 3, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Poichè nel testo proposto dalla Commissione l'articolo 28 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati risulta soppresso, si passerà all'esame dell'articolo 29, in cui è da intendersi soppressa la virgola alla terza riga del primo comma, dopo la parola « convenzionati ».

Si dia lettura dell'articolo 29.

P I T T E L L A , *segretario*:

Art. 29.

(*Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero*)

Gli interventi di cui al presente Titolo e quelli previsti dai piani particolareggiati, ove esistenti, purchè convenzionati, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fruiscono del-

le agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 14, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 della presente legge. Il limite massimo del mutuo agevolato concedibile, stabilito nel primo comma del precedente articolo 14, è fissato in lire 15 milioni.

Nel caso in cui gli interventi che fruiscono delle agevolazioni creditizie previste dal precedente articolo 14 siano effettuati da imprese o da cooperative, le abitazioni recuperate possono essere cedute o assegnate esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di abitazioni di edilizia economica e popolare.

La cessione o l'assegnazione può essere disposta a favore dei precedenti occupanti anche se non sono in possesso dei predetti requisiti. In tal caso gli stessi non possono fruire del contributo pubblico.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Al primo comma, in fine, aggiungere le parole: « ed è soggetto a revisione con le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 14 ».

29. 1 LA COMMISSIONE

D E G O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E G O L A , *relatore*. Alla fine del primo comma dell'articolo 29 viene stabilito che il limite massimo per i mutui che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente è di 15 milioni, mentre il limite massimo stabilito all'articolo 14 per le nuove costruzioni era fissato in 24 milioni. Si è poi omessa, per dimenticanza, la previsione dell'aggiornamento di questo limite secondo le modalità previste al secondo comma dell'articolo 14, il quale dice che il limite massimo è soggetto ad aggiornamento secondo le previsioni dell'articolo 3 e cioè con delibera del CIPE su proposta del CER.

La Commissione ritiene che anche per i mutui che riguardano il patrimonio edilizio esistente questo limite massimo di 15 milioni debba essere sottoposto ad aggiornamento secondo le stesse modalità con cui è previsto l'aggiornamento per i mutui che riguardano le nuove costruzioni e quindi secondo le modalità del secondo comma dell'articolo 14.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S T A M M A T I , *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo per i motivi esposti dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 29. 1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Art. 29-*bis*.

(*Piani esecutivi vigenti*)

Ai piani particolareggiati e ai piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono attribuire, con deliberazione del Consiglio comunale, il valore di piani di recupero ed applicare le disposizioni del presente Titolo.

(*È approvato*).

TITOLO V
FINANZIAMENTO DEL PIANO DECENNALE

Art. 30.
(*Finanziamento per l'edilizia sovvenzionata*)

Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere *a*) e *c*) dell'articolo 1 della presente legge, è autorizzata per il quadriennio 1978, 1979, 1980 e 1981 l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonchè ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, della somma di lire 3.500 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:

a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere *b*) e *c*) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, degli anni 1979, 1980 e 1981, che a tal fine sono prorogati al 31 dicembre 1987;

b) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonchè le altre entrate derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed agli articoli 16 e 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, relativi agli anni 1979, 1980 e 1981;

c) l'apporto dello Stato di lire 1.500 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1979, di lire 500 miliardi nell'anno 1980 e di lire 700 miliardi nell'anno 1981.

Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziario ai sensi del precedente comma derivanti dai proventi e rientri di cui alle lettere *a*) e *b*) sono destinati a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di programmi finanziati ai sensi dello stesso comma e, per la parte eccedente, a nuovi programmi costruttivi.

Per gli anni successivi al 1981, alla realizzazione del piano decennale si provvede con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Gli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e i comuni, sono autorizzati ad assumere impegni fino alla concorrenza dell'importo loro assegnato nel programma regionale di localizzazione ed a provvedere immediatamente a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree ed all'appalto delle opere da localizzare.

La somministrazione dei fondi agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e ai comuni è disposta in relazione ai pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori.

(*È approvato*).

Art. 31.
(*Finanziamento per l'edilizia convenzionata-agevolata*)

Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale fruenti di mutuo agevolato previsto dal precedente articolo 14 è autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.

I contributi di cui al primo comma sono destinati, altresì, alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta ai sensi del precedente articolo 16.

I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti annualmente alla Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera *d*) del precedente articolo 12.

All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 31-*bis*.

(*Finanziamento per l'edilizia rurale*)

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 24 è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, un limite di impegno di lire 30 miliardi, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo agli anni dal 1979 al 1987 si provvede mediante corrispondenti riduzioni delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le riduzioni stesse saranno stabilite dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare secondo la procedura prevista dal sesto comma dell'articolo 17 della predetta legge.

Per il quinquennio 1988-1992 al relativo onere sarà provveduto annualmente nell'ambito delle disponibilità del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 32.

(*Completamento dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata per l'anno finanziario 1977*)

È autorizzato per l'anno finanziario 1977 il limite di impegno di lire 20 miliardi da destinare, a cura delle regioni, al completamento di iniziative in corso, di ammontare unitario tale da consentire la realizzazione di programmi funzionali.

I fondi non utilizzati ai sensi del comma precedente e non impegnati entro il 31 marzo 1979 sono portati in aumento dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 31.

Per i programmi costruttivi fruenti dei contributi previsti dai commi precedenti, si applicano le norme della presente legge per quanto riguarda l'assegnazione delle abitazioni e la determinazione dei contributi. Nel caso in cui si tratti di completamento di iniziative edilizie, i cui lavori siano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 ed all'articolo 37.

All'onere di 20 miliardi di lire derivante dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 33.

(*Accredito dei fondi alle province di Trento e Bolzano*)

Per le province autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il presidente della Giunta provinciale, integra ed accredita le quote dei finanziamenti previsti dalla presente legge, proporzionalmente alle entrate in copertura, da devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri indicati dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, numero 670.

(*È approvato*).

Art. 34.

(*Incremento del fondo per mutui ai comuni per l'acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione*)

Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'articolo 7 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è ulteriormente elevato a lire 700 miliardi. A tal fine, il tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 180 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981.

Per la concessione dei mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 9-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492. Il termine per la trasmissione delle domande dei comuni, previsto dal primo comma del citato articolo 9, decorre dalla data di approvazione del programma di localizzazione degli interventi.

Con la legge di approvazione del bilancio per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1981, è stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al primo comma, che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato, che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e con le modalità che saranno, con la stessa legge di bilancio, di volta in volta stabilite.

(*È approvato*).

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 35.

(*Prima formulazione del piano e del programma di edilizia residenziale*)

In sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disponibilità finanziarie imputabili al biennio 1978-79 sono ripartite tra le regioni dal Comitato per l'edilizia residenziale secondo le proporzioni desumibili dalla tabella *A* allegata alla legge 8 agosto 1977, n. 513, per quanto riguarda l'edilizia sovvenzionata nonchè tra le regioni e tra le categorie di operatori secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per quanto riguarda i fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata.

Nell'effettuare la ripartizione dei fondi il Comitato per l'edilizia residenziale accantonerà le riserve di cui alla lettera *f*) dell'articolo 2 ed alla lettera *q*) dell'articolo 3 della presente legge.

Le regioni, entro il limite di tempo fissato dal precedente articolo 8, numero 5), provvedono alla localizzazione dei fondi ad esse attribuiti, alla destinazione degli stessi per settori di intervento ed alla scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia convenzionata e agevolata, dandone immediata comunicazione ai comuni.

I programmi di edilizia sovvenzionata finanziati con le disponibilità di cui al precedente primo comma devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi dalla comunicazione regionale della relativa localizzazione.

I programmi di edilizia convenzionata e agevolata, finanziati con le disponibilità di cui al precedente primo comma, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori e alla stipula del contratto condizionato di mutuo o alla concessione del contributo entro dieci mesi dalla comunicazione regionale di localizzazione e di scelta dei soggetti.

L'assegnazione dei fondi destinati ad interventi per i quali non siano rispettati i termini di cui ai precedenti quarto e quinto comma è revocata e le disponibilità conseguenti sono utilizzate in sede di ripartizione dei fondi relativi al biennio successivo.

(*È approvato*).

Art. 36.

(*Norme tecniche*)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per l'edilizia re-

sidenziale provvede alla formulazione delle norme tecniche nazionali, tra le quali devono essere compresi:

1) i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;

2) il regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed il coordinamento delle norme tecniche regionali.

Nel biennio successivo le regioni dovranno provvedere all'emanazione delle norme tecniche regionali per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni.

Le norme previste dal presente articolo devono essere finalizzate alla riduzione dei costi di costruzione.

(*È approvato*).

Art. 37.

(*Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni*)

In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di cui al precedente articolo 36, gli edifici residenziali che comprendono abitazioni fruenti di contributo dello Stato ai sensi della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche:

a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni;

b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.

Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici, sono consentite:

a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione dei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente aerati, alle condizioni previste negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166;

b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70, per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori.

Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.

L'applicazione delle norme previste dal presente articolo non deve comportare aumenti nelle densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, nè nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli stessi strumenti urbanistici.

L'osservanza delle norme previste dal precedente primo comma e dall'ultimo comma dell'articolo 14, deve risultare esplicitamente nel parere della Commissione comunale edilizia e deve essere richiamata nella concessione a costruire rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella contenuta nella lettera *a*) del secondo comma, non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

(*È approvato*).

Art. 38.

(*Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato*)

I mutui concessi per la realizzazione dei programmi costruttivi localizzati su aree concesse in diritto di superficie comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modi-

fiche e integrazioni, usufruiscono della garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti per gli interventi fruenti di contributo statale. La garanzia decorre dalla data di notifica al Ministero del tesoro, a cura dell'ente mutuante, del relativo contratto di mutuo.

È abrogato il primo comma dell'articolo 37 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(*È approvato*).

Art. 39.

(*Trasferibilità e locazione di abitazioni realizzate nei piani di zona*)

Gli immobili realizzati, senza il contributo dello Stato, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni possono essere ceduti ad enti pubblici e a società di assicurazione, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, trasferendosi all'acquirente tutti gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il comune. In tal caso, è fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalla presente legge ed ai canoni previsti nelle convenzioni.

Le abitazioni realizzate da imprese di costruzione in base a programmi di edilizia convenzionata e agevolata finanziati prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere cedute a enti pubblici o cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che le abitazioni stesse siano assegnate in locazione semplice a soggetti aventi i requisiti previsti dalle rispettive leggi di finanziamento.

(*È approvato*).

Art. 40.

(*Cessione di aree dei piani di zona*)

Le aree di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, possono essere, altresì, cedute ad imprese di costruzione e loro consorzi.

Le imprese di costruzione e i loro consorzi possono effettuare l'alienazione degli alloggi costruiti sulle aree di cui al precedente comma o la costituzione su di essi di diritti reali di godimento, anche in deroga al quindicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, trasferendosi all'avente causa dall'impresa di costruzione gli obblighi derivanti dall'applicazione del medesimo comma.

Salvo i casi previsti al primo comma del precedente articolo 39, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento di cui al comma precedente può avvenire esclusivamente a favore di soggetti che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.

(*È approvato*).

Art. 41.

(*Norma transitoria in materia di oneri di urbanizzazione secondaria*)

Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai sensi e con le modalità previste dalla legge 28 gennaio 1978, n. 10, sono rateizzati in non più di quattro rate semestrali.

I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie secondo le modalità previste dall'articolo 13 della legge 14 gennaio 1978, n. 1.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Sopprimere, nel titolo, la parola: « secondaria ».

41. 1 MURMURA

Al primo comma, in fine, aggiungere le parole: « Ove i lavori abbiano termine in

periodo precedente allo scadere dei 24 mesi, il certificato di abitabilità non potrà essere rilasciato, ove il concessionario non estingua il proprio debito ».

41.2 MURMURA

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Il primo emendamento, il 41.1, nasce dall'esigenza di una armonizzazione tra il contenuto dell'articolo e il suo titolo: si fa, infatti, riferimento, nel contenuto dell'articolo, alle opere di urbanizzazione primaria e alle opere di urbanizzazione secondaria, mentre nel titolo si parla soltanto delle opere di urbanizzazione secondaria.

Il secondo emendamento, il 41.2, nasce da una esigenza pratica, che forse talora sfugge al legislatore, il quale si allontana dalla vita reale e concreta delle civiche amministrazioni e dei rapporti con i costruttori. È vero che sussistono esigenze e garanzie per le quali i costruttori devono, entro il termine di realizzazione dell'opera, ottemperare agli oneri di assunzione in proprio o quanto meno di pagamento. Può darsi, però, che, alcune volte, soprattutto in certe ristrutturazioni e in certe costruzioni, il differimento a 24 mesi nel versamento del contributo per le urbanizzazioni possa essere superiore ai tempi di realizzazione dell'edificio.

Ritengo, però, che, se l'interpretazione autentica della Commissione dovesse dare garanzie effettive perchè il comune ottenga il recupero del suo credito, ciò può essere sufficiente perchè io non insista su questo secondo emendamento. Circa il primo, ritengo sia talmente logico che non valga la pena di una ulteriore illustrazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E G O L A , *relatore*. Sul primo emendamento il parere è senz'altro favorevole: è una osservazione molto giusta del senatore Murmura. Per quanto riguarda il secondo, ritengo che sia sufficiente la previsione del secondo comma dell'articolo 41, per il quale i concessionari sono tenuti a prestare delle garanzie per il pagamento di questi oneri che vengono rateizzati in non più di quattro semestralità, poichè queste garanzie debbono essere proprio quelle previste dall'articolo 13 della legge del 14 gennaio di quest'anno (e queste garanzie sono la fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria, quindi garanzie efficaci in ogni caso, che tutelano abbondantemente i comuni per il recupero del credito anche nelle ipotesi supposte dal senatore Murmura, cioè quando i lavori terminino prima che sia completato il pagamento degli oneri di urbanizzazione) e quindi sono dell'opinione che il testo della Commissione possa essere confermato a questo riguardo. Il parere è dunque contrario al secondo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S T A M M A T I , *ministro dei lavori pubblici*. Anche io, onorevole Presidente, sono d'accordo sull'emendamento 41.1, relativo alla soppressione, nel titolo, della parola « secondaria ». Invece, per le ragioni che sono state ampiamente esposte dal relatore, ritengo che sia sufficiente la norma proposta dalla Commissione e dal Governo dell'articolo 41. Sono quindi contrario all'emendamento 41.2 e prego il senatore Murmura di ritirarlo.

P R E S I D E N T E . Senatore Murmura, insiste per la votazione dell'emendamento 41.2?

M U R M U R A . Onorevole Presidente, ho parecchie perplessità, ma aderisco all'invito del Governo e del relatore e lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 41.1, presentato dal senatore Murmura, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 41 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo successivo. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Art. 41-*bis*.

(*Disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria*)

Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da una autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio dell'alloggio da parte del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale data.

La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole da: « è sostituita » *sino a*: « eseguire i lavori » *con le altre*: « è data direttamente dal sindaco, senza il parere della commissione edilizia comunale, sulla scorta di un progetto e di una relazione tecnica, illustrante l'entità e la natura dei lavori ».

41-*bis*. 1 MURMURA

Al secondo comma, sostituire le parole: « dell'alloggio da parte del conduttore », *con le altre*: « dell'immobile da parte degli occupanti ».

41-*bis*. 2 LA COMMISSIONE

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Onorevole Presidente, a me pare che la dizione usata nel primo comma dell'articolo 41-*bis* contrasti con tutto l'impianto della cosiddetta legge Bucalossi (la numero 10 del 1977), la quale, all'articolo 1, espressamente stabilisce che ogni trasformazione edilizia è soggetta ad una concessione; la concessione è cosa diametralmente opposta, in termini giuridici, all'autorizzazione. Ritengo molto utile ma non opportuno ricordare la polemica, o meglio la discussione che esiste, sul piano giuridico, tra licenza e concessione. L'autorizzazione è più assimilabile alla licenza, piuttosto che alla concessione. Di qui nasce la ragione della mia proposta di modifica e di correzione. Affermare che, contro tutto l'impianto della nuova legge numero 10 sull'urbanistica, soltanto per le manutenzioni straordinarie non si debba far luogo a concessione e che questa è sostitutita da una autorizzazione significa un passo indietro, si torna, cioè, alla licenza edilizia, che è istituto profondamente diverso dalla concessione. Mi rendo conto delle ragioni di carattere pratico, anche se queste sarebbero estensibili ad altro tipo di concessioni, di autorizzazioni a costruire, a realizzare manutenzioni ordinarie, a realizzare impianti igienico-sanitari o di mero carattere tecnico.

Ritengo questo un nodo da sciogliersi rapidamente: per questo, ho presentato l'emendamento cercando di superare la polemica, la dialettica in atto. Per questo ho detto, nell'emendamento proposto, che la concessione è data direttamente dal sindaco, senza il parere della commissione edilizia comunale, sulla scorta di un progetto e di una relazione, anche perchè non riesco a comprendere le modalità di concessione dell'autorizzazione: il sindaco sulla base di quali

documenti, di quali istanze, di quali richieste la concede? Mi sembra una strana e non chiara soluzione del problema, che, soprattutto, distrugge l'impianto generale che la legge numero 10 dà alle concessioni ed alle trasformazioni edilizie.

Una soluzione di questo genere susciterà certamente molte critiche e molte censure da parte della dottrina giuridica e forse darà anche esca a moltissime contestazioni sul piano giurisdizionale. Non che questa debba essere un'accademia; il Parlamento non deve essere certamente un'accademia, ma il rispetto di determinate formule e concezioni di carattere giuridico credo non sia da disattendere.

Per queste considerazioni, segnalo all'attenzione responsabile della Commissione e del Governo e quindi anche dell'Aula l'opportunità di dare voto positivo al mio emendamento. Ritengo che il suo accoglimento possa evitare di distorcere il valore della legge n. 10 del 1977 e soprattutto di dare esca alle cavillosità che nel mondo curiale del nostro paese non sono del tutto estranee e forse — per ripetere un termine curialesco — non sono del tutto ultronee.

D E G O L A, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* D E G O L A, *relatore*. L'emendamento 41-*bis*. 2 ha la finalità di dare un chiarimento poichè tende a sostituire le parole: « dell'alloggio » con le altre: « dell'immobile ». Anzi più esattamente intenderei proporre l'emendamento in questi termini: « Al secondo comma, sostituire le parole: "dell'alloggio da parte del conduttore", con le altre: "dell'immobile da parte del conduttore" ». Questo perchè parlare dell'alloggio può indurre in equivoco. Potrebbe sembrare infatti che questa procedura più snella stabilita nell'articolo 41-*bis* per gli interventi di manutenzione straordinaria non sia applicabile se non in caso di alloggi. Addirittura potrebbe diffondersi l'interpretazione opposta e cioè che quando non si tratta di alloggio questa procedura più snella sia applicabile anche se dovesse determinare l'allontanamento del conduttore. Quindi per maggior chiarimento e precisione credo che si debba parlare di immobili.

P R E S I D E N T E. Per la chiarezza del voto, do lettura della nuova formulazione dell'emendamento: al secondo comma, sostituire le parole: « dell'alloggio da parte del conduttore », con le altre: « dell'immobile da parte del conduttore ».

Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 41-*bis*. 1.

* D E G O L A, *relatore*. A me spiace dissentire dalla proposta del senatore Murmura anche se devo dire che ciò che egli ha affermato in merito al nuovo istituto che viene inserito per gli interventi di manutenzione straordinaria, rispetto a quanto è stabilito dalla legge n. 10, corrisponde a verità. Il senatore Murmura giustamente ha osservato che con questa autorizzazione si introduce un nuovo istituto.

Ma questo è stato proprio l'intendimento della Commissione perchè non risponde completamente ad esattezza dire che la legge n. 10 prevede che ogni tipo di intervento sia regolato dal regime concessorio. Infatti tale legge, esclude, ad esempio, dalla concessione tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, per cui già prevede una eccezione...

M U R M U R A. La legge non esclude la concessione, la rende gratuita.

* D E G O L A, *relatore*. Mi dispiace, ma per la manutenzione ordinaria non si richiede la concessione. Pertanto con questa previsione la Commissione in realtà non ha instaurato in via assoluta un tipo di intervento al di fuori della concessione perchè già la legge n. 10 prevede che una serie di interventi qualificati come manutenzione ordinaria possa avvenire senza concessione.

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, la legge n. 10 prevede invece che la concessione sia obbligatoria e in ogni caso gratuita. La Commissione ha però ritenuto che tale tipo di manutenzione fosse opportuno metterlo fuori dalla concessione

— e ne dirò le ragioni — ma fosse anche opportuno non equipararlo alla manutenzione ordinaria che può avvenire per iniziativa esclusiva degli interessati, senza che questi debbano darne comunicazione o chiedere autorizzazioni a chicchessia. Quindi si è ritenuto di ripristinare per questi interventi di manutenzione straordinaria questo istituto dell'autorizzazione che non è la concessione, ma un qualcosa di intermedio fra nessuna comunicazione, nessuna autorizzazione per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e la concessione che dà inizio agli interventi che vanno al di là della manutenzione straordinaria; un regime intermedio quindi sottoposto a una semplice autorizzazione del sindaco. Perchè si è pensato di procedere in questo modo? Perchè sottoporre a concessione gli interventi di manutenzione straordinaria è veramente una assurdità. Oggi purtroppo le amministrazioni comunali sono gravate da una infinità di incombenze di carattere urbanistico ed edilizio, per cui le concessioni vengono rilasciate con grande ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge. Nelle grandi città occorrono in media due anni per il rilascio delle concessioni.

La manutenzione straordinaria consiste in quegli interventi che si rendono necessari affinchè gli edifici possano mantenere l'uso e la destinazione per i quali sono stati costruiti. Non è possibile pensare che interventi che riguardano, ad esempio, la sostituzione di travi del tetto deteriorate possano verificarsi solo dopo che è stata ottenuta la concessione, cioè dopo circa due anni, perchè in questo modo si ipotizza che la gente che vive in queste case debba togliere l'acqua con i secchi in attesa della concessione oppure diventare abusiva e incorrere nelle ire dei pretori che intervengono, bloccano tutto e denunciano.

Quindi la Commissione ha ritenuto questa situazione non compatibile con l'esigenza di operare questi interventi di manutenzione straordinaria. Si è ritenuto pertanto opportuno snellire queste operazioni e queste procedure altrimenti gli interessati diventerebbero abusivi per necessità e quindi ci ritroveremmo periodicamente in questa Aula a dover discutere di amnistie e di sanatorie perchè non possiamo ammettere che queste persone diventino abusive perchè si trovano nella necessità di eseguire queste opere. A giudizio della Commissione, è preferibile allargare le maglie delle autorizzazioni perchè ciò può consentire di colpire effettivamente chi è abusivo veramente e non chi è costretto a diventare tale da una situazione di necessità.

Questo snellimento delle operazioni ha fatto sì che si ritenesse opportuno, trattandosi di semplici autorizzazioni del sindaco, che, trascorso un periodo di novanta giorni — la concessione dovrebbe essere rilasciata entro sessanta giorni — per quegli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio dell'immobile da parte degli inquilini, vengano iniziati i lavori, anche in mancanza della risposta del sindaco. In questo consiste lo snellimento.

Questa procedura non sarebbe stata possibile se si fosse mantenuta la manutenzione straordinaria in regime di concessione perchè la concessione è un atto riguardo al quale difficilmente il silenzio può essere considerato consenso. Quindi, in considerazione della necessità di permettere ai cittadini il mantenimento del livello delle loro abitazioni secondo *standards* che richiedono periodicamente l'effettuazione di opere di manutenzione straordinaria, si è ritenuto opportuno procedere nel senso che ho illustrato. Per questo insisto perchè l'Assemblea voglia approvare il testo proposto dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S T A M M A T I , *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, ancora una volta il senatore Degola con la sua eloquenza e con la sua conoscenza del problema mi risparmia la fatica di spiegare i motivi per i quali la Commissione per questo articolo 41-*bis* ha voluto adottare una procedura più semplice per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria, senza stravolgere pertanto i princìpi della legge cosiddetta Bucalossi, n. 10, sul regime dei suoli.

Non so se il senatore Murmura vuole accogliere ancora una volta la mia preghiera di ritirare il suo emendamento, della qualcosa io lo ringrazierei, assicurandolo che il testo proposto è stato attentamente meditato.

Naturalmente, sono d'accordo con la Commissione per quanto riguarda l'emendamento 41-*bis*. 2 per le ragioni esposte dal relatore Degola.

P R E S I D E N T E . Senatore Murmura, insiste per la votazione sull'emendamento 41-*bis*. 1?

M U R M U R A . Signor Presidente, sono molto sensibile alle preghiere, soprattutto quando provengono da voci tanto autorevoli. Vorrei, però, ricordare che a mio avviso — questa è la ragione per la quale ho presentato l'emendamento — l'autorizzazione è giuridicamente assimilabile ad una licenza edilizia. Questo è il chiarimento che, secondo me, è indispensabile: l'autorizzazione che deve dare il sindaco, la deve concedere sentendo o meno la commissione edilizia comunale? Come, con quali formalità?

Se infatti ci riportiamo al linguaggio giuridico, l'autorizzazione è assimilabile alla licenza e questa deve essere data sentendo lo stesso la commissione edilizia.

L'emendamento da me proposto voleva superare questa *impasse*, dicendo che la concessione è data direttamente dal sindaco senza sentire il parere della commissione edilizia.

P R E S I D E N T E . Mi scusi, senatore Murmura, ma non posso darle la parola per un altro intervento. Lei mi deve dire se ritira o no l'emendamento; oppure può fare una dichiarazione di voto.

M U R M U R A . Ritiro l'emendamento 41-*bis*. 1, ritenendo che l'interpretazione data dal relatore e dall'onorevole Ministro significa che il sindaco dà autonomamente questa concessione, senza sentire il parere della commissione edilizia: altrimenti, ricadiamo negli stessi errori che si volevano evitare e commettiamo, altresì, un errore di terminologia giuridica.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 41-*bis*. 2, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 41-*bis* nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte della Commissione è stato presentato l'emendamento aggiuntivo 41-*bis*. 0.1 . Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 41-*bis, inserire il seguente*:

Art. ...

(*Modifica all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*)

Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

« In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i benefici ivi previsti, non può essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal Comune ».

41-*bis*. 0. 1 LA COMMISSIONE

D E G O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E G O L A , *relatore*. L'articolo 18 della legge n. 10 prevede un periodo transitorio nell'applicazione appunto della legge n. 10, periodo durante il quale il contributo di concessione viene introdotto con gradualità in

un tempo di 24 mesi, cioè per le istanze che sono presentate entro i 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, prevedendosi che questo contributo non viene richiesto per le istanze presentate nei primi sei mesi, che è ridotto al 30 per cento per quelle presentate dal sesto al dodicesimo mese, che è ridotto al 60 per cento per quelle presentate dal dodicesimo al ventiquattresimo mese.

Il quarto comma dello stesso articolo 18 dice che in ordine a queste istanze, presentate in questo periodo transitorio, i comuni possono rilasciare la concessione solamente entro un anno dalla data di presentazione delle istanze, salvo che non sia intervenuto nel frattempo o non intervenga successivamente un provvedimento di annullamento del silenzio rifiuto o un provvedimento di annullamento del rifiuto espresso dal comune.

Per le ragioni che ho detto prima, questo termine di un anno è largamente insufficiente, per i comuni delle grandi città soprattutto, per rilasciare le concessioni; allora mantenendo questa disciplina prevista dall'articolo 18, cioè un anno di tempo per rilasciare la concessione, si obbligherebbero tutti i richiedenti a fare ricorso contro il silenzio rifiuto per vedere mantenuto il loro diritto di riconoscimento del contributo di concessione secondo l'entità prevista nel momento in cui hanno presentato l'istanza, quando la maggior parte di queste domande, completato l'*iter* di esame da parte dei comuni, probabilmente si risolverebbe nel rilascio della concessione da parte dei comuni stessi.

Quindi l'emendamento tende ad allungare questo periodo entro cui i comuni possono dare la concessione e a portarlo da un anno a due anni; perciò i comuni entro due anni dalla presentazione delle istanze possono rilasciare la concessione e il contributo per la concessione è ovviamente quello vigente alla data in cui l'istanza viene presentata.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S T A M M A T I , *ministro dei lavori pubblici.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 41-*bis*. 0. 1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 42. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Art. 42.

(*Disciplina dei programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977*).

Per i programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977 con fondi stanziati da leggi precedenti alla presente legge si applicano le procedure e le modalità di attuazione stabilite nelle stesse leggi di finanziamento.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato, da parte della Commissione, l'emendamento 42. 1, tendente a sopprimere l'ultimo comma.

D E G O L A , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E G O L A , *relatore.* Con quest'emendamento proponiamo di sopprimere l'ultimo comma con cui si abrogano tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge, semplicemente perchè riteniamo più opportuno trasferirlo nell'articolo 43. Quindi come emendamento all'articolo 42 proponiamo la soppressione di un comma, di cui proporremo con un emendamento il reinserimento all'articolo 43.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S T A M M A T I , *ministro dei lavori pubblici.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 42. 1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 42 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Art. 42-*bis*.

(*Proroga dell'efficacia dei piani di zona*)

Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è prorogato di tre anni, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(*È approvato*).

Art. 42-*ter*.

(*Modifiche della legge 8 agosto 1977, n. 513*)

Al secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunto il seguente periodo:

« Si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione ».

Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per la conferma delle domande di cessione in proprietà è prorogato al 31 ottobre 1978.

All'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunto il seguente comma:

« La cessione in proprietà degli alloggi realizzati in base alla legge 17 maggio 1952, n. 619, relativa al risanamento dei rioni dei " Sassi " nell'abitato del comune di Matera, continua ad essere regolata dalle norme in detta legge contenute, essendo la disciplina ivi prevista assimilabile alla locazione con patto di futura vendita ».

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è sostituito dai seguenti:

« Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo 27 è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento della entrata in vigore della presente legge, determinato dall'Ufficio tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione con la riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e con l'ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in cui il richiedente fruisca di un reddito non superiore a quello determinato ai sensi del precedente articolo 20 con la maggiorazione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

In sede di stipula del contratto di cessione in proprietà, gli Istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario ».

Al secondo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: « del 25 per cento » sono sostituite con le altre: « del 15 per cento ».

Al terzo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: « al 40 per cento » sono sostituite dalle altre: « al 30 per cento ».

All'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente:

« In pendenza della valutazione definitiva dell'Ufficio tecnico erariale per i singoli al-

loggi, gli Istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a stipulare un contratto preliminare di vendita, sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante valutazioni per campione ».

Al primo comma dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: « otto decimi » sono sostituite dalle altre: « sette decimi » e le parole: « del 5 per cento » sono sostituite dalle altre: « del 15 per cento, al netto degli alloggi in corso di cessione in proprietà ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Al primo comma, dopo la parola: « cessione », *aggiungere le altre*: « qualora non previsto per legge ».

42-*ter*. 4 LA COMMISSIONE

Al secondo comma, sostituire le parole: « 31 ottobre 1978 », *con le altre*: « 31 dicembre 1978 ».

42-*ter*. 1 MANNO, NENCIONI, PAZIENZA

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

« All'ente gestore o proprietario incombe l'obbligo di comunicare agli interessati, entro il 31 dicembre 1978, l'accoglimento o meno della loro domanda di riscatto ed il relativo prezzo di cessione ».

42-*ter*. 2 MANNO, NENCIONI, PAZIENZA

All'ultimo comma, sopprimere le parole da: « al netto... » *alla fine.*

42-*ter*. 3 MANNO, NENCIONI, PAZIENZA

M A N N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N N O . Signor Presidente, ritiriamo i nostri emendamenti.

D E G O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E G O L A , *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 42-*ter*. 4 si riferisce al primo comma dell'articolo 42-*ter* dove si dice che si considera stipulato e concluso il contratto quando l'ente gestore ha provveduto a dare comunicazione dell'accettazione della domanda all'interessato e ha comunicato anche il prezzo. Si propone perciò di aggiungere le parole: « qualora non previsto per legge », perchè esistono delle leggi che originariamente prevedevano già le condizioni ed il prezzo a cui poteva avvenire la cessione e si possono realizzare casi in cui l'ente gestore abbia dato comunicazione dell'accettazione della domanda di riscatto, senza aver dato però comunicazione del prezzo perchè era previsto precedentemente.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 42-*ter*. 4.

S T A M M A T I , *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 42-*ter*. 4 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 42-*ter* nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 42-*ter*. 0. 1. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 42-ter inserire il seguente:

Art. . . . .

(*Limiti di applicazione dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513*)

Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513, risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'articolo 2 di detto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni.

La regolarizzazione del rapporto locativo è subordinata:

a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare almeno da un anno prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati;

c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già individuato in graduatorie pubblicate a norma di legge.

Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi di cui sopra e per le occupazioni verificatesi successivamente alla data di cui alla lettera *a*) continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

42-ter. 0. 1 LA COMMISSIONE

D E G O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E G O L A , *relatore*. Signor Presidente, questo articolo si riferisce ad una precisazione riguardante i limiti di applicazione dell'articolo 26 della legge n. 513 e sostanzialmente tende a sanare quelle posizioni intervenute prima dell'entrata in vigore della legge n. 513 di occupazione degli alloggi senza titolo. È una sanatoria che viene introdotta, però, con criteri più limitativi della sanatoria che era stata introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica numero 1035, il quale aveva sancito che tutte le occupazioni di alloggi avvenute, senza titolo, prima dell'entrata in vigore della legge sulla casa potevano essere regolarizzate dagli istituti a condizione che venisse accertato il possesso da parte degli occupanti dei requisiti per essere assegnatari di edilizia economica e popolare. Praticamente qui si fa un'ulteriore sanatoria però, come dicevo, con criteri più limitativi. Intanto ci si riferisce solamente all'occupazione effettuata prima dell'entrata in vigore della legge numero 513, poi si stabilisce la condizione che l'occupazione sia avvenuta continuativamente per almeno un anno prima dell'entrata in vigore della legge n. 513; si stabilisce che l'ente gestore effettui il recupero di tutti i canoni arretrati e si stabilisce che questa sanatoria non può essere fatta quando l'occupazione ha sottratto il godimento dell'alloggio ad un assegnatario che sia già stato individuato nelle graduatorie pubblicate a norma di legge. Si stabilisce infine che in tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile secondo queste procedure e per tutti i casi che si sono invece verificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 513 continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 26 della stessa legge n. 513.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S T A M M A T I , *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 42-*ter*. 0. 1 presentato dalla Commissione, per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 42-*quater*. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Art. 42-*quater*.

(*Proroga dei termini*)

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è prorogato al 31 ottobre 1978.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della medesima legge 8 agosto 1977, n. 513, prorogato dalla legge 27 febbraio 1978, n. 44, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.

Il termine stabilito al secondo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1974, è prorogato al 31 dicembre 1978.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 42-*quinquies*. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Art. 42-*quinquies*.

(*Norme transitorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica*)

Fino all'emanazione dei criteri di cui al precedente articolo 3, lettera *f*), all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica provvede, sulla base della graduatoria formata dalla Commissione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, il sindaco del comune nel quale gli alloggi stessi sono stati realizzati.

È fatta tuttavia salva la facoltà delle regioni, in pendenza della predetta emanazione e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, di apportare perfezionamenti ed integrazioni alla disciplina del procedimento di assegnazione ivi stabilito.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« All'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale, provvede, sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, una Commissione comunale, presieduta e nominata dal Sindaco e composta da:

1) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato;

2) tre consiglieri comunali, eletti con voto limitato a due nomi;

3) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, maggiormente rappresentative su base provinciale, designati dalle rispettive organizzazioni;

4) due rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori autonomi scelti con le stesse modalità di cui al n. 3);

5) due rappresentanti delle organizzazioni associative degli assegnatari ».

42-*quinquies*. 1 MURMURA

Al primo comma, sostituire le parole: « lettera *f*) » *con le altre*: « lettera *g*) ».

42-*quinquies*. 2 LA COMMISSIONE

Al primo comma, sostituire le parole: « il Sindaco del Comune nel quale » *con le altre*: « il Comune nel cui territorio ».

42-*quinquies*. 3 LA COMMISSIONE

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Mi sembra, onorevole Presidente, che il mio emendamento sia logicamente collegato a quello poc'anzi esaminato e votato. È una risposta indiretta all'abusivismo delle occupazioni di alloggi che nasce dalla difficoltà e dal ritardo delle riunioni da parte delle commissioni. Esse sono presiedute, per effetto del vecchio decreto del Presidente della Repubblica n. 1035, da un magistrato con grado non inferiore a consigliere di corte d'appello. A prescindere dal fatto assurdo che un magistrato svolga funzioni puramente amministrative, quali sono quelle di assegnazione di alloggi popolari, anche per la quasi gratuità delle funzioni (3.000 lire di gettone di presenza per ogni riunione), queste commissioni si riuniscono molto raramente e la loro composizione attuale contraddice con l'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ripetutamente da tutti esaltato come strumento di decentramento e di rispetto delle autonomie locali, come un passo in avanti nei confronti degli enti locali tradizionali.

Allora cosa si può fare? Si può dare al consiglio comunale la possibilità, giuridicamente avallata e riconosciuta, di concedere gli alloggi comunali attraverso una composizione delle commissioni analoga per tutto il territorio della Repubblica, rispettando i criteri che debbono essere uniformi perchè non è legittimo, nè equo, nè rispondente alla parità di trattamento il fatto che ad Abbiategrasso gli alloggi popolari possano essere concessi con criteri diversi da quelli da seguire per la concessione di alloggi a Caltagirone o a Canicattì o a Vibo Valentia. Infatti, tutto questo nuoce ad una visione armonica ed uniforme, ad una parità di trattamento nel territorio della Repubblica.

E allora che cosa significa il testo varato dalla Commissione? Significa aggravare la situazione, sollecitare le occupazioni arbitrarie ed abusive perchè il sindaco deve essere esecutore di una graduatoria fatta quasi in sua assenza o con una sua posizione di subordinazione rispetto agli altri. Si tratta di una commissione presieduta da un magistrato; ebbene molte volte ci lagniamo che i magistrati facciano tante cose che non dovrebbero fare, che svolgano funzioni di carattere amministrativo e burocratico nei Ministeri, che facciano i consulenti dei ministri e dei sottosegretari: facciano, invece, le sentenze, se lo vogliono fare, se sono in grado di farle, ma non facciano i distributori di alloggi popolari!

Credo ci sia un accordo generale, almeno a livello d'interpretazione dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica numero 616, per cui da questa valutazione e da questa esigenza nasce la mia proposta di emendamento anche perchè ritengo — ed un emendamento della Commissione mi ha fatto comprendere come il mio riferimento non fosse sbagliato — che il riferimento alla lettera *f*) o alla lettera *g*) dell'articolo 3 del presente disegno di legge sia assurdo: sono i criteri che debbono rimanere uniformi per tutto il territorio della Repubblica. Ma è logico che la commissione debba essere comunale, presieduta dal sindaco, eletta dal consiglio comunale secondo criteri che valgono per tutto il territorio della Repubblica italiana e che non debba il magistrato di corte d'appello in province nelle quali vi sono 150 comuni andare in giro perchè passeranno gli anni e le graduatorie non verranno mai fatte. Se dovesse passare il testo della Commissione a queste graduatorie si dovrebbe aggiungere l'onere burocratico del sindaco, che deve avallarle facendo un atto — non so — ricognitorio ai fini dell'assegnazione. Mi pare, pertanto, tutto questo un'assurda complicazione burocratica alla quale cerca di porre rimedio l'emendamento che ho presentato, che può forse non rappresentare la risposta migliore all'esigenza chiarificatrice che c'è in tutti, ma che certamente rappresenta un momento importante perchè le assegnazioni avvengano subito da parte di chi conosce le realtà, le situazioni, le esigenze locali e soprattutto togliendo ai magistrati un onere ed un compito che essi non hanno e che non debbono avere in uno Stato di diritto fondato sulla divisione dei poteri.

D E G O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Le faccio presente, onorevole relatore, che qualora venisse approvato l'emendamento 42-*quinquies*. 1, presentato dal senatore Murmura, i suoi emendamenti resterebbero preclusi.

Ha facoltà di parlare.

* D E G O L A , *relatore*. Certo, signor Presidente. Con il primo emendamento s'intende sostituire le parole: « lettera *f*) » con le altre: « lettera *g*) » in quanto si tratta evidentemente di un errore: il riferimento, infatti, è alla lettera *g*) in quanto è proprio alla lettera *g*) dell'articolo 3 che si dice che è compito del CER quello di stabilire i criteri per le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il secondo emendamento si riferisce a questo fatto: nel testo approvato in Commissione si dice che all'assegnazione provvede il sindaco del comune nel quale si trovano gli alloggi, ma forse è preferibile dire che provvede il comune nel cui territorio si trovano gli alloggi, lasciando poi definire al consiglio comunale quale dovrà essere l'organo che dovrà poi di fatto provvedervi, e cioè se la giunta o il sindaco. Tutto questo per motivi di uniformità con quanto è previsto proprio dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 che attribuisce le funzioni amministrative per l'assegnazione ai comuni. Mi pare quindi che precisare qui che si tratta del sindaco possa suonare come una modifica del decreto n. 616, mentre questo non era l'intendimento della Commissione.

Mi rendo certamente conto delle preoccupazioni sollevate qui dal collega Murmura. In effetti pare anche a me che questa materia non sia sufficientemente definita dalla legislazione in atto, che può far insorgere qualche equivoco di interpretazione. Infatti il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 parla di trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti le assegnazioni: ora che cosa voglia dire esattamente « le funzioni amministrative » non è ben chiaro, per lo meno non mi pare che sia facile dare un'interpretazione proprio univoca e uniforme.

Mi parrebbe dunque che l'emendamento suggerito dal collega Murmura possa risolvere il problema sotto questo aspetto; però affronta una materia già nel dettaglio (entrando nella composizione della commissione), mentre la materia stessa è tutta in fase di evoluzione, e per effetto dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e per effetto del fatto che, ai sensi proprio di questa legge (e precisamente della lettera *g*) dell'articolo 3) entro sessanta giorni il CER deve stabilire i criteri generali con cui si deve procedere a queste assegnazioni. Quindi devo dire che, trattandosi di una norma transitoria (questa dell'articolo 42-*quinquies*), la stessa dovrà essere superata e ciò potrà avvenire quando troveranno applicazione (del resto lo dice esplicitamente la norma) i criteri che verranno definiti dal CER secondo le sue competenze.

Devo aggiungere che le mie preferenze vanno al testo approvato in Commissione, che fra l'altro è il testo proposto dal Governo. Però, poichè mi pare che ci siano anche delle ottime ragioni sollevate dal senatore Murmura, per questo emendamento mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S T A M M A T I , *ministro dei lavori pubblici*. Onorevole Presidente, l'articolo 3, alla lettera *g*), prevede che il CER « propone al CIPE i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica ». Ciò deve essere fatto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge; infatti l'articolo 42-*quinquies* inizia col dire: « Fino all'emanazione dei criteri di cui al precedente articolo 3, lettera *g*) » (con l'emendamento proposto dalla Commissione).

Mi pare che la formulazione sia abbastanza semplice e coerente con la normativa vigente. Alla formulazione proposta dal senatore Murmura — al quale non oso più rivolgere alcuna preghiera perchè arriveremmo alla terza preghiera di ritirare l'emendamento — oppongo due considerazioni. La prima

è che qui viene introdotto un principio sul quale abbiamo ancora molte esitazioni circa la competenza specifica del comune per queste attribuzioni. In secondo luogo, tenuto conto del termine assai breve entro il quale bisogna dare le norme di cui all'articolo 3, lettera *g*), cioè — ripeto — sessanta giorni, credo che con la formulazione proposta dal senatore Murmura i comuni non avranno nemmeno il tempo di formare le commissioni che egli propone di formare con il suo emendamento.

Quindi il mio parere è rispettosamente contrario all'emendamento presentato dal senatore Murmura, mentre invece sono d'accordo con le due proposte di emendamento presentate dalla Commissione: con la prima perchè rettifica un semplice errore di stampa, con la seconda perchè, come ha spiegato il senatore Degola, dicendo « il sindaco del comune nel cui territorio » non entriamo nel merito delle competenze specifiche degli organi comunali.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 42-*quinquies*. 1, presentato dal senatore Murmura, per il quale il relatore si è rimesso all'Assemblea ed il Governo ha espresso parere contrario. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42-*quinquies*. 2, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42-*quinquies*. 3, presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 42-*quinquies* nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 42-*sexies*.

(*Fonti energetiche alternative*)

Nella concessione di contributi pubblici per la costruzione di edifici residenziali sarà data la preferenza agli interventi che prevedono la installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali. Per i predetti interventi il Comitato per l'edilizia residenziale può stabilire una elevazione del limite massimo dei costi ammissibili di cui alla lettera *n*) del precedente articolo 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per l'edilizia residenziale provvederà a formare un elenco, da aggiornare ogni biennio, delle fonti energetiche da considerarsi non tradizionali ai fini della applicazione del precedente comma, con l'osservanza delle norme contro l'inquinamento.

(*È approvato*).

Art. 42-*septies*.

(*Norme fiscali per le obbligazioni indicizzate*)

Non costituisce reddito imponibile il maggior valore, derivante dalle variazioni dipendenti da clausole di indicizzazione, delle obbligazioni indicizzate emesse da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del precedente articolo 13-*bis* entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente lege.

(*È approvato*).

Art. 42-*octies*.

(*Norme fiscali per le assegnazioni a soci di cooperative*)

Il limite massimo di lire 25.000.000, di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, introdotto dall'articolo 1 della

legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 376, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio da parte di società cooperative edilizie e loro consorzi, in possesso dei requisiti prescritti, è elevato a lire 35.000.000.

Qualora il valore dell'alloggio assegnato superi il limite di cui al comma precedente sono dovute, per la parte eccedente, le normali imposte di registro e di trascrizione ipotecaria.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, ad eccezione di quelle del primo periodo del secondo comma.

Le disposizioni del secondo comma del presente articolo si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i limiti massimi di valore previsti dalle norme in vigore alla data di registrazione degli atti di assegnazione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Entro il 1° novembre di ogni anno, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, determina il limite massimo di cui al primo comma per l'anno successivo ».

42-*octies*. 1 LUZZATO CARPI, RUFINO, FOSSA, SEGRETO, FINESSI, FERRALASCO, DALLE MURA, SIGNORI

Al secondo comma, sostituire le parole: « di cui al comma precedente » *con le altre*: « massimo di cui sopra ».

42-*octies*. 2 LUZZATO CARPI, RUFINO, FOSSA, SEGRETO, FINESSI, FERRALASCO, DALLE MURA, SIGNORI

L U Z Z A T O C A R P I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I . Onorevole Presidente, l'emendamento da me presentato corrisponde in sostanza all'articolo 2 del disegno di legge n. 1165 da me presentato insieme ai colleghi Cipellini e Signori e l'articolo 42-*octies* ricalca praticamente gli articoli 1 e 3 di questo disegno di lege, che è stato giustamente assegnato alla 6ª Commissione, in quanto si trattava di materia fiscale; la Commissione il 26 luglio del 1978, su proposta del presidente Segnana, aveva deliberato di chiedere, con l'assenso del sottosegretario Erminero, il trasferimento alla sede deliberante.

Quindi il disegno di legge n. 1165, che intendeva adeguare ai correnti valori di mercato e monetari il limite di valore degli immobili assegnati a soci di società cooperative ai fini dell'imposta di registro, attualmente si trova alla 6ª Commissione. Pertanto, a seconda di come verrà ora apprezzato l'emendamento da me presentato, mi riservo di decidere se ritirarlo o meno.

Come è noto, per il riconoscimento della suddetta imposta in misura fissa e proporzionale ridotta, occorre che l'immobile assegnato al socio di cooperativa edilizia non superi il valore venale di 25 milioni. In tale caso l'assegnatario è praticamente esonerato dal pagamento dell'imposta sui trasferimenti. Qualora invece — come ormai è apparso inevitabile — il valore dell'unità è ritenuto superiore a 25 milioni, l'imposta è dovuta in via ordinaria, oltre alle penalità e agli interessi.

Basta una scorsa fugace ai prezzi delle case, nonchè a quelli dei materiali da costruzione e della mano d'opera, per comprendere l'inadeguatezza del limite di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Accade infatti sistematicamente che il socio promissario di cooperativa (quasi sempre un lavoratore dipendente) sia chiamato a corrispondere al fisco somme ingenti dell'ordine di 3-4 milioni di lire solo ed esclusivamente perchè il legislatore si è dimenticato di adeguare il valore dell'immobile agevolato ai valori di mercato e monetari; o meglio perchè il legislatore agganciò il

limite massimo delle assegnazioni agevolate al valore venale dell'immobile.

Ci sembra chiaro che un termine fissato dalla legge del 1975 non può trovare omogeneo controllo da parte degli uffici del registro che invece devono aver riguardo ad un termine dinamico, quale quello del cosiddetto valore venale. È altrettanto chiaro che dal 1975 il potere di acquisto della nostra moneta è andato via via erodendosi. Secondo i dati forniti dall'ISTAT, nel 1976 si è prodotto un deprezzamento del 20 per cento e nel 1977 del 16 per cento.

Quindi noi, oltre ad aver proposto l'aumento a 35 milioni, e sono lieto che ciò sia stato accolto dall'articolo 42-*octies*, avevamo anche proposto un meccanismo automatico annuale di verifica. Ciò potrebbe essere stabilito dal legislatore affidando al Ministro delle finanze il compito di fissare con proprio decreto la percentuale dei successivi adeguamenti del valore di 35 milioni di lire. In sostanza, si tratta di evitare il ripetersi di situazioni che purtroppo assai sovente vanno ad esclusivo danno dei lavoratori.

Ora, per la speditezza dei lavori, vorrei anticipare all'onorevole Ministro che sarei disposto a ritirare l'emendamento qualora assicurasse che entro l'anno fosse rivisto questo valore, sempre che nel frattempo non vada in vigore il nuovo regime fiscale sull'IVA, tenendo presente che si prevede un incremento del tasso d'inflazione per il corrente anno di circa il 13 per cento, per cui occorrerà adeguare il valore venale dell'immobile a 40 milioni per il 1979, e ciò nell'unico interesse dei lavoratori.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E G O L A , *relatore*. Non vi è dubbio che l'esigenza prospettata dal senatore Luzzato Carpi e da altri senatori abbia un fondamento perchè periodicamente questo limite al di sotto del quale viene applicata la tassa fissa di registro richiede degli aggiornamenti. Purtroppo siamo in presenza di continui aumenti dei costi di costruzione per cui gli aggiornamenti periodici si impongono.

Vorrei dire però che in effetti la formulazione dell'articolo 42-*octies* introduce una modifica sostanziale decisamente a favore della cooperazione, perchè, oltre a modificare il limite che viene portato da 25 a 35 milioni, modifica il criterio precedentemente applicato. Secondo le disposizioni precedenti infatti, era sufficiente che un alloggio avesse un valore definito dall'ufficio del registro superiore ai 25 milioni per perdere totalmente il beneficio dell'imposta fissa, mentre nel testo approvato in Commissione si stabilisce che per gli alloggi con un valore definito superiore ai 35 milioni la tassa di registro comunque si paga al valore normale solamente per la parte che eccede i 35 milioni, mentre fino a 35 milioni vi è in ogni caso l'esenzione da imposta.

Tenuto conto di questa importante modifica, non credo possano sussistere problemi di una revisione a breve scadenza del limite fissato. Questa è la prima ragione della mia perplessità circa l'emendamento. La seconda ragione è che in ogni caso, anche con gli aggiornamenti periodici, non sembrerebbe opportuno stabilire delle scadenze così tassative ogni anno. Un conto è dire che periodicamente, quando se ne ravvisa la necessità, perchè sono mutate le condizioni, si deve procedere ad una revisione di questo limite, altro è imporre l'obbligo al Governo di intervenire ogni anno. Credo pertanto che sarebbe preferibile trasformare l'emendamento in una raccomandazione al Governo perchè tenga presente l'opportunità di procedere a periodiche revisioni. Di conseguenza all'emendamento in quanto tale devo esprimere parere contrario.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, si tratta di una questione del tutto formale, però ritengo più precisa la dizione proposta dalla Commissione e quindi debbo esprimere parere contrario anche su questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, per la chiarezza del voto, lei è contrario al primo emendamento in quanto tale, ma ritiene che il Governo potrebbe

accogliere una raccomandazione in quel senso, e contrario al secondo emendamento.

Invito il Governo ad esprimere il parere

S T A M M A T I , *ministro dei lavori pubblici.* Onorevole Presidente, senatore Luzzato Carpi, debbo dire che mi preoccupa una norma che impone al ministro delle finanze, al Governo, ogni anno di rivedere con proprio decreto il limite massimo perchè ciò presuppone una prospettiva inflazionistica proprio in un momento in cui il Governo sta conducendo una battaglia per contenere la spinta inflazionistica.

Faccio presente inoltre che, come ha detto il relatore, la norma è già concepita in termini favorevoli perchè in base al secondo comma dell'articolo 42-*octies* « qualora il valore dell'alloggio assegnato superi il limite di cui al comma precedente sono dovute, per la parte eccedente, le normali imposte di registro e di trascrizione ipotecaria ». Sarei quindi molto imbarazzato nell'esprimere un parere favorevole a questo emendamento, anzi debbo esprimere parere contrario, dichiarandomi peraltro favorevole, come ha già anticipato il relatore, all'accoglimento di un ordine del giorno a titolo di raccomandazione nel quale si dica che, se vi è un degrado monetario di una certa entità e le condizioni sono mutate, il Governo è disposto a rivedere il limite stabilito dal primo comma dell'articolo 42-*octies*. In ciò mi allineo al parere espresso dal relatore.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, non riesco ad afferrare la differenza semantica fra l'espressione contenuta nel secondo comma dell'articolo e quella proposta dal senatore Luzzato Carpi. Debbo dire che dal punto di vista linguistico ritengo preferibile il testo sottoposto al nostro esame. Quindi anche su questo emendamento esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Luzzato Carpi, dopo aver inteso quanto ha detto il Ministro, vuole presentare un ordine del giorno?

L U Z Z A T O C A R P I . Volevo replicare...

P R E S I D E N T E . Non può replicare.

L U Z Z A T O C A R P I . Volevo solo dire che vi sono delle penali di due o tre milioni per i lavoratori. Quindi non si tratta di cosa da poco in un momento come questo. Non vorrei che queste penali restassero a loro danno. Inoltre avevo fatto presente che alla fine dell'anno, malgrado la buona volontà del Ministro, il 13 per cento di svalutazione del danno non ce lo toglierà nessuno.

Comunque ritiro gli emendamenti 42-*octies*. 1 e 42-*octies*. 2 e presento, in sostituzione del primo di essi, il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

invita il Governo a rivedere periodicamente il limite massimo di cui al primo comma dell'articolo 42-*octies*, per adeguarlo al deprezzamento della moneta ».

9. 1061. 3

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su questo ordine del giorno.

D E G O L A , *relatore.* La Commissione è favorevole.

S T A M M A T I , *ministro dei lavori pubblici.* Il Governo lo accetta come raccomandazione, al fine di tenere presente il degrado monetario per rivedere questo limite.

P R E S I D E N T E . Senatore Luzzato Carpi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

L U Z Z A T O C A R P I . No, dal momento che il Governo lo accoglie come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 42-*octies*. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 42-*nonies*.

(*Norme fiscali per gli interventi di recupero*)

Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi previsti dall'articolo 26 della presente legge, con esclusione di quelli di cui alla lettera *a)* dello stesso articolo, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del sei per cento, ridotta al tre per cento qualora gli interventi siano stati effettuati con il concorso o il contributo dello Stato o di altri enti pubblici autorizzati per legge.

Le stesse aliquote si applicano alle cessioni di fabbricati, o porzioni di essi, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato gli interventi di cui al primo comma.

(*È approvato*).

Art. 42-*decies*.

(*Modifica dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulla edilizia economica e popolare*)

Dopo il nono comma dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulla edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è aggiunto il seguente comma:

« Alla riscossione delle quote dovute dai soci delle cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, si provvede con ritenute mensili sugli stipendi o sulle pensioni ovvero con richiesta ai soci stessi di versamenti diretti da effettuarsi con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti ».

P R E S I D E N T E . Da parte della Commissione è stato presentato l'emendamento 42-*decies*. 1, tendente a sopprimere l'articolo.

D E G O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E G O L A , *relatore*. Mentre la Commissione in un primo momento aveva optato e deciso per l'inserimento di questo articolo, ha ritenuto poi che l'articolo 65 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare che viene qui richiamato preveda già la possibilità di procedere alla riscossione delle quote dovute dai soci delle cooperative con le modalità che vengono indicate nell'articolo stesso.

Questa è l'unica ragione per la quale la Commissione ora propone di ritirare l'articolo: infatti ha ritenuto — non so se erroneamente — che l'articolo 65 consentisse già queste modalità di riscossione. Nel merito si riconosce che è giusto (infatti la Commissione aveva approvato l'articolo) che si debba poter procedere alla riscossione non solo attraverso trattenute sugli stipendi o sulle pensioni, ma anche con versamenti diretti fatti dai soci.

Nel merito pertanto la Commissione è d'accordo, ma ha ora proposto di ritirare l'articolo perchè ha ritenuto che l'articolo 65 già consenta di procedere anche con questa modalità.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S T A M M A T I , *ministro dei lavori pubblici*. Onorevole Presidente, la ragione per la quale si era pensato in Commissione di sopprimere l'articolo 42-*decies* era di carattere sistematico, cioè si era detto che, trattandosi di una questione relativa alla riscossione di queste quote, si poteva stralciare e rimandare ad un provvedimento che regolasse la disciplina delle cooperative edilizie delle quali, come ho detto nell'intervento di stamattina, dobbiamo preoccuparci.

Faccio presente che il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, rende obbligatoria la riscossione delle quote dovute dai soci con ritenute mensili sugli stipendi o sulle pensioni. Siccome si tratta in gran parte di dipendenti dello Stato che vengono trasferiti da una sede all'altra e quindi le direzioni provinciali del Tesoro si trovano in difficoltà a mettere nel meccanografico queste ritenute, penso, se la Commissione non ha difficoltà, che si possa insistere perchè rimanga il testo previsto dall'articolo 42-*decies*, che in sostanza tutela gli interessi del Tesoro e stabilisce anche delle garanzie: infatti dice che queste modalità verranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, che certamente è interessata a questa riscossione e che è quella che ha chiesto l'introduzione di questa norma.

Quindi esprimo una certa propensione per mantenere il testo dell'articolo 42-*decies* come è nel documento che stiamo esaminando e vorrei pregare la Commissione ed i colleghi dell'Aula di volerlo ripristinare.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'emendamento 42-*decies*. 1?

* D E G O L A , *relatore*. Signor Presidente, mi rendo conto delle ottime ragioni che sono state illustrate dall'onorevole Ministro e in effetti torno a dire che anche la Commissione era d'accordo sul merito dell'articolo.

Devo dire peraltro che siccome l'emendamento soppressivo è stato presentato a nome della Commissione, credo che non rientri nei miei poteri interpretare la volontà della Commissione stessa e procedere a ritirarlo, ed è per questo che mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Trattandosi di un emendamento soppressivo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 42-*decies*. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 43. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Art. 43.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Inserire, come primo comma, il seguente:

« Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ».

43. 1 LA COMMISSIONE

D E G O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E G O L A , *relatore*. Si tratta semplicemente del trasferimento nell'articolo 43 del comma soppresso nell'articolo 42.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S T A M M A T I , *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 43. 1 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 43 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

D I M A R I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I M A R I N O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la soluzione dei problemi concernenti l'edilizia è indubbiamente decisiva per eliminare uno dei più profondi disagi della nostra società, quello dovuto alla carenza di case, agli squilibri delle città, alla mancanza di servizi, al degrado dei centri storici. Nello stesso tempo la ripresa edilizia è un volano fondamentale per la ripresa economica in generale, e in particolare per quel tipo di ripresa che noi perseguiamo: una ripresa che non aggravi l'importazione dall'estero e quindi il *deficit* della bilancia dei pagamenti, che provochi la più ampia occupazione, che stimoli lo sviluppo tecnologico in un campo particolarmente significativo.

Questi sono gli aspetti che più risaltano, che sono stati trattati ampiamente dai colleghi intervenuti e sono stati richiamati anche con molta acutezza dall'onorevole Ministro. Ma c'è anche un altro aspetto di non minore rilevanza.

Presidenza del vice presidente C A T E L L A N I

(*Segue* D I M A R I N O). Lo sviluppo edilizio rappresenta sempre un'operazione non solo sociale, non solo economica, ma anche culturale e civile. La determinazione dell'assetto delle città e del territorio è sempre rappresentazione e creazione di cultura, del tipo di cultura, del tipo di civiltà, del tipo di valori, del tipo di rapporti sociali e politici di un popolo in una certa epoca storica. La storia di un popolo, la storia dell'emancipazione dei lavoratori, la storia del rapporto tra le classi, dell'egemonia o della crisi di una civiltà è espressa plasticamente dall'impronta che alla città e al paesaggio viene data epoca per epoca. Perciò le scelte sociali, economiche e culturali in materia urbanistica ed edilizia hanno un grande valore, una grande portata. Non ci meraviglia lo scontro che in tutti questi anni e ancora in questi ultimi tempi vi è stato su questi problemi. È stato ed è grande lo sforzo dei gruppi privilegiati di spezzare ogni vincolo di programmazione e di tornare all'epoca della più vergognosa speculazione sulle case, del saccheggio delle città e del territorio, delle congestioni di alcune zone e dell'abbandono di altre, con sprechi enormi, con compromissioni irreparabili, con le condanne imposte a milioni di persone per la costruzione di ghetti da una parte, e con lo sfasciume urbanistico dall'altra. È l'eredità di trent'anni che ci ha dato le città di oggi, città in cui è violentata l'eredità del passato, sono dilapidate in grande misura le risorse naturali, è compromesso il paesaggio, le popolazioni sono costrette ad una condizione di vita alienante che spesso, se non sempre, è un fertile terreno di coltura per alimentare la violenza, la disumanizzazione, la disperazione, mentre dall'altra parte vi è lusso sfrenato, dissipazione, dilapidazione. Città e paesaggi si sono venuti deformando o mostruosamente corrompendo come per una maligna malattia tumorale che testimonia un'epoca, un tipo di organizzazione: la società del profitto, del privilegio, dell'anarchia capitalistica, dell'egoismo feroce, della subalternità vanamente ribelle ed incapace di riuscire a contrastare e a proporre un progetto diverso.

Contro questi tentativi abbiamo lottato e lottiamo per una politica di programmazione urbanistica ed edilizia, una programmazione che significhi un governo democratico della società, delle risorse, dell'assetto urbano, di

tutte le energie, quelle private e quelle pubbliche, di tutte le possibilità e di tutti gli strumenti (quelli del mercato e quelli dell'intervento statale), e quindi per una direzione razionale e coerente, che esprima le esigenze materiali e spirituali, le condizioni, i valori, la cultura, la speranza di una comunità, di un popolo che in questo modo può costruire il suo presente ed il suo futuro, farsi la sua città, il suo paesaggio, ereditando il meglio del passato e sintetizzando le spinte più rinnovatrici e positive verso il domani.

È un fatto di grande valore, credo, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, che il Governo, che la nuova maggioranza di unità nazionale e di solidarietà democratica sappia aprire questa pagina con alcune altre leggi importanti che da un paio di anni a questa parte si sono avute e in particolare con questa legge, superando sia l'anarchismo della via libera alla speculazione che il velleitarismo astratto ed ideologizzante, per una mobilitazione pianificata delle risorse, in direzione di una crescita armonica delle città, di un uso corretto del territorio, di una adeguata dotazione di servizi sociali e civili, di una rivitalizzazione del passato e dei nuclei storici e dei centri delle città.

Programmazione urbanistica ed edilizia significa non solo rispondere, ma indurre, orientare, organizzare una domanda ed una offerta corrispondente ai problemi ed alle esigenze di una economia come la nostra, nelle condizioni di oggi.

Poche parole per illustrare quelli che mi sembrano i punti qualificanti di questo piano decennale per l'edilizia. La legge prevede innanzitutto — è bene dirlo — un massiccio intervento finanziario che attraverso interventi diretti o indiretti dello Stato mette a disposizione per alcuni anni una somma ingente: si può calcolare che tra interventi diretti ed interventi stimolati da contributi e da aiuti pubblici vi sarà una somma di circa 2.000 miliardi all'anno, per un complesso di 8.000 miliardi, da spendere nei prossimi quattro anni e da rinnovare — noi ci auguriamo — ed ampliare possibilmente per il futuro, oltre alle facilitazioni fiscali in materia di IVA e ad altri provvedimenti.

La legge, inoltre, semplificando procedure e controlli, consente la possibilità di una maggiore iniziativa dei privati, specie per quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione ed il restauro di singole unità immobiliari nell'ambito solo degli strumenti urbanistici esistenti. Pertanto vi è una sollecitazione a restaurare, rinnovare, ampliare, a fare quello che deve essere fatto.

Per il più razionale utilizzo delle risorse la legge prevede, come è stato ricordato: innanzitutto che il contributo pubblico sia fissato per i mutui in un massimo di 24 milioni, aggiornabili nel biennio (questo è già un fatto altamente importante e significativo); che le abitazioni per avere le agevolazioni pubbliche non debbano superare i 95 metri quadrati più i 18 metri quadrati per posto macchina ed un'altezza che sia corrispondente ad un determinato parametro, per avere case che siano effettivamente e strutturalmente economiche, non case di lusso, non case in cui il mutuo serva come un generoso *cadeau* per costruirsi abitazioni di alto pregio; che il 15 per cento degli stanziamenti siano impiegati per incentivare il recupero dell'esistente e in particolare dei centri storici; che sia incrementato fino a 700 miliardi il fondo per la concessione ai comuni dei mutui per l'acquisizione di aree e per spese di urbanizzazione.

Sono note a tutti le gravi forme di ingiustizia finora perpetrate che consentivano specie agli strati più benestanti di accedere alla proprietà delle case di edilizia pubblica o di avere mutui per case spesso di grande pregio a tassi tali che consentivano vere e proprie speculazioni. Giustamente la legge innova in questo campo: l'accesso alle locazioni degli istituti autonomi delle case popolari, dell'edilizia pubblica, è limitato alle categorie con fasce di reddito inferiori ai quattro milioni e mezzo; possono invece accedere ai mutui agevolati le categorie di cittadini con fasce di reddito non superiore ai dieci milioni e con tassi di interesse differenziati, come è stato ricordato: fino a sei milioni, 4,5 per cento; fino a otto milioni, 6,5 per cento e fino a dieci milioni 9 per cento.

Ma il tasso d'interesse, dopo i primi quattro anni, è aumentato in relazione al 75 per cento dell'aumento del costo della vita. Quindi si evita praticamente un illecito arricchimento e in sostanza, sia pure non completamente, si fa in modo che lo Stato possa rientrare in parte e mantenere il suo impegno per quello che era il livello previsto e non si realizzi più da questo punto di vista una situazione inammissibile qual era quella che fino ad oggi si presentava. Qualora si verifichi d'altra parte un incremento di reddito di colui che gode del mutuo o dell'abitazione pubblica ovvero si superino addirittura i dieci milioni, scatta nel primo caso l'adeguamento, nel secondo caso l'annullamento del tasso agevolato e si va nel tasso bancario normale. Anche questa è una misura che oggi, a pensarci, sembra scandaloso non esistesse prima. Ciò consente non solo una maggiore giustizia, ma anche un positivo risparmio per la pubblica amministrazione.

Vi sono poi i trattamenti particolari per la edilizia rurale, che sono molto opportuni: mutui per 24 milioni per quindici anni con tassi d'interesse del 6 per cento per i coltivatori diretti, dell'8 per cento per gli imprenditori, ridotti per il Mezzogiorno ripettivamente al 4 e al 6 per cento, entro un limite massimo di dieci milioni di reddito. Infine c'è tutta l'altra parte che ha fatto faticare la Commissione, richiedendo uno sforzo che tutti insieme abbiamo compiuto: quella del recupero. La legge prevede che siano sveltite le procedure (ne abbiamo or ora discusso) in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione e restauro nell'ambito di un singolo immobile. Prevede ancora che, laddove invece le dimensioni siano più ampie, intervengano tipi di convenzionamento sia per la tipologia, sia per la salvaguardia delle caratteristiche dei centri storici, sia per contenere la speculazione.

L'altra novità sono i piani di recupero nell'ambito delle zone di recupero dell'esistente: i piani di recupero devono consentire ai comuni interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia con procedure assai rapide e penetranti e con poteri di esproprio ai comuni in caso di inerzia dei proprietari di beni compresi nel piano di recupero. Nello stesso tempo si lascia spazio ai privati di effettuare questi piani di recupero o di proporre essi stessi i piani di recupero dell'esistente. Nei comuni con meno di 50.000 abitanti è prevista, come si sa, una convenzione speciale che consenta appunto di garantire che non ci siano operazioni tali che possano portare a squilibri gravi sul piano sociale e sul piano urbanistico.

Tutto questo sistema è governato da un centro dirigente che è il Comitato interministeriale per la programmazione economica, che fissa le direttive del piano, e da un centro per l'edilizia residenziale, che predispone concretamente il piano decennale e tutte le sue varie articolazioni, tenendo conto di un equilibrio giusto che deve essere dato tra edilizia sovvenzionata, edilizia convenzionata, edilizia agevolata, edilizia privata, cercando di mobilitare appieno tutta l'iniziativa e la competenza delle regioni, con uno sveltimento, che mi auguro sia poi rispondente alla realtà, delle procedure, per cui praticamente dovremmo avere — dati i tempi fissati — entro gennaio del 1979 il piano decennale, di cui le regioni dovrebbero essere investite per la parte di loro competenza onde cominciare a realizzare la assegnazione degli aiuti e l'inizio dei vari interventi.

L'altra parte importante della legge riguarda l'unificazione di un elemento fondamentale della programmazione, la gestione e il controllo dei finanziamenti in un organo solo: una sezione speciale della Cassa depositi e prestiti, con la mobilitazione e la riorganizzazione di tutte le risorse che fin ora andavano sperdute in vari rivoli. Tutti i fondi vengono unificati sotto il controllo della sezione speciale della Cassa depositi e prestiti, con una ulteriore innovazione per quanto riguarda il potenziamento dell'incentivo all'investimento del risparmio privato verso l'edilizia con obbligazioni fondiarie indicizzate e con la possibilità conseguente agli istituti di credito di fornire mutui anche essi indicizzati, dando in questo modo la possibilità di un più rapido ed ampio accesso del riparmio verso la casa, e l'uso del risparmio stesso per le costruzioni edilizie.

Ci sono poi alcune misure particolari, che vorrei qui sottolineare, che vengono a pun-

tualizzare alcune parti della legge n. 10, la cosiddetta legge Bucalossi, come la rateizzazione dei contributi degli oneri di concessione, e alcune parti della legge 513, chiarendo e allargando i diritti dei riscattatari e riducendo l'onere di rivalutazione del prezzo del riscatto.

Vi sono altri provvedimenti, signor Ministro, che attendono l'esame del Parlamento prima di concludere appieno questo che è uno dei capitoli più importanti dello sforzo di risanamento e di rinnovamento della economia e della società: la legge sul risparmio-casa, che speriamo possa essere discussa rapidamente in Parlamento (abbiamo le nostre idee e credo che attraverso un vivace confronto si potrà arrivare ad un approdo positivo); la proposta di uno stanziamento straordinario per un progetto straordinario per lo sviluppo edilizio nel Mezzogiorno, che potrebbe consentire di mobilitare, anche con un prestito internazionale, migliaia di miliardi per dare una iniezione di lavoro, di occupazione e di progresso civile a vaste zone del Mezzogiorno.

Signor Presidente, la legge che stiamo per approvare è stata frutto di un lavoro faticoso che ha visto spesso scontrarsi le varie parti politiche in una sorta di concordia discorde, perchè in effetti, collega Degola, volevamo in fondo, credo, tutti le stesse cose. Certo ognuno partiva da una sua impostazione, ma laddove è chiaro, coerente e leale l'obiettivo comune non si approda, come non si è approdato, ad un deteriore compromesso, a un aggiustamento in cui qualcuno dà una cosa con una mano per prendersi qualche altra cosa con l'altra mano, ma si realizza una sintesi equilibrata che riesce a esprimere le varie e molteplici esigenze dell'economia nazionale, nella sua complessità e nelle sue particolarità, per avviare un'opera che è certo assai difficile ma che è necessaria: quella di un governo democratico e programmato dell'economia e della società.

Abbiamo intrapreso questa grande opera; abbiamo la soddisfazione, dopo un anno così travagliato, drammatico e difficile anche in questo campo, di chiudere questa prima fase dell'anno con un bilancio positivo. È stata approvata l'altro giorno la legge sull'equo canone; abbiamo mantenuto l'impegno di approvare, come avverrà tra qualche giorno anche alla Camera, la legge sul piano decennale. Credo che questo attendono da noi gli italiani, non un compromesso, non un « pateracchio », ma una dialettica serena e serrata che porti a dei risultati per avviare, attraverso vie che non saranno agevoli (potremo aver fatto degli errori, delle cose non perfette), soluzioni che portino in avanti, che portino verso una società più giusta che possa essere più carica di futuro e di speranza di quello che non è la società attuale. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

B A U S I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A U S I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ricordo che fin da pochi giorni dopo l'inizio della legislatura avemmo modo di affrontare il tema della casa. Fin da allora individuammo tre obiettivi da raggiungere: la eliminazione del blocco delle locazioni urbane, un impulso rinnovato all'edilizia sovvenzionata e convenzionata, una normativa come quella del risparmio-casa che consentisse, facilitandolo, un più ampio accesso alla proprietà dell'alloggio.

Pochi giorni or sono è stata approvata in via definitiva la legge sull'equo canone; oggi il Senato è chiamato ad esaminare e ad approvare dopo un lungo periodo di discussioni vivacissime in sede di Commissione, che hanno trovato poi una loro eco anche in quest'Aula, il piano decennale per l'edilizia; infine si intravvede a breve scadenza, proprio dalle parole dell'onorevole ministro Stammati pronunciate a conclusione della discussione generale, la formulazione del terzo ed importante provvedimento, quello relativo al risparmio-casa.

Il voto della Democrazia cristiana quindi non può che essere favorevole a questa proposta di legge; perchè essa rappresenta indubbiamente l'avvio ad una più estesa ripresa economica che può derivare dall'auspicato risveglio dell'attività edilizia; un voto favorevole per quanto in concreto la legge, pur

con alcuni limiti, prevede per gli interventi sull'edilizia esistente ed un voto favorevole infine per un indirizzo nel quale politicamente crediamo e che è poi l'attuazione dell'articolo 47 della Costituzione in base al quale la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione.

I temi di maggior rilievo affrontati dalla legge sono stati messi in evidenza in questa giornata di dibattito, a cominciare dalla relazione del senatore Degola al quale anche a me preme esprimere sentimenti di apprezzamento e di gratitudine per l'impegno e l'intelligenza grazie ai quali è stato possibile risolvere problemi e conflitti che probabilmente in altro modo difficilmente avrebbero trovato soluzione. Mi preme comunque brevemente riepilogarli perchè riassumere il contenuto per capi sommarissimi della legge medesima costituisce forse la motivazione più sostanziale del nostro voto favorevole.

Un primo aspetto è finanziario: per l'edilizia sovvenzionata sono previsti 3.500 miliardi che si sommano ai 1.070 miliardi stanziati dalla legge n. 513 del 1977. Secondo una stima, sia pur condizionata dalle incertezze circa i fenomeni inflattivi e quindi dei costi, dovrebbero potersi realizzare circa 40.000 alloggi annui. Per l'edilizia agevolata la stima è più complessa perchè deve tener conto per un verso della distribuzione tra nuove costruzioni ed interventi sull'edilizia esistente e per altro verso delle agevolazioni previste in misura diversa tra le varie fasce di reddito.

Anche con queste riserve, che derivano da queste incognite obiettivamente esistenti, dovrebbe prevedersi la realizzazione di un'offerta, tra nuovi e ristrutturati, di altri 40-50.000 alloggi annui. Nei quattro anni quindi — perchè tale è lo stralcio iniziale del piano decennale per l'edilizia — dovrebbe raggiungersi globalmente, con le iniziative previste da questa legge, un numero di alloggi fra i 320.000 e i 360.000. Per avere una idea di questi ordini di grandezze occorre tener presente che nello scorso anno abbiamo avuto una realizzazione globale, comprensiva di tutta l'attività edilizia, di 150.000 unità. È evidente quindi che il piano, che potrà superare annualmente la metà del realizzato globale dell'anno 1977, proprio per questo ha un significato contemporaneamente economico, sociale e politico.

Così come ho ringraziato il relatore, mi corre l'obbligo di ringraziare il ministro dei lavori pubblici, onorevole Stammati e il sottosegretario Padula per il validissimo contributo da loro dato in Commissione per giungere a questo risultato che ascriviamo fra gli elementi positivi della nostra legislatura.

Gli altri elementi caratteristici di questa legge sono: sotto il profilo finanziario, il limite massimo di 24 milioni di mutuo agevolato per ogni alloggio, con una rivedibilità periodica in relazione all'andamento dei costi; il tasso di interesse e quindi di ammortamento a carico dell'utente, tanto più basso quanto più basso è il reddito dell'utente medesimo; la previsione, per qualsiasi tipo di credito fondiario edilizio, di mutui indicizzati volti a facilitare l'intervento di risorse verso il settore edilizio e a facilitare l'utente, con una incidenza iniziale del tasso di interesse in misura ridotta, che può crescere o meno negli anni successivi secondo il mutamento del valore della moneta. Ciò può costituire un notevole aiuto specie per le famiglie giovani che godono di un minore reddito, e credo che servirà anche a risvegliare nel settore creditizio forme di fantasia contrattuale che sono in ultima analisi segno di quella libertà economica da troppo tempo sopita nel nostro paese.

Di particolare interesse sono le norme relative agli interventi sull'edilizia esistente sia per la previsione di un contributo per ogni unità immobiliare sotto forma di mutuo agevolato di 15 milioni, sia per la concessione di agevolazioni fiscali proprio per gli interventi sull'edilizia esistente, anche se di dimensioni che avremmo auspicato maggiori.

Viene infine affrontato — vi hanno accennato egregiamente i colleghi che mi hanno preceduto — il problema del recupero di un parco immobiliare esistente stimato in oltre 15 milioni di vani inutilizzati, inutilizzabili o sottoutilizzati per le loro condizioni di fatiscenza, un recupero che, come ha detto giustamente il relatore, potrebbe costituire da

solo un contributo decisivo alla soluzione del problema della casa.

Forme speculative, incertezze politiche ed errori culturali stanno portando ad una sorta di « morte per disuso » le città costruite, con l'invasione dei loro dintorni attraverso nuovi insediamenti che sottraggono terreni preziosi alla loro vocazione fondamentale che è quella agricola. Gli stessi documenti internazionali di salvaguardia ambientale sono stati spesso ignorati o applicati in modo deformato. Le parti più preziose delle nostre città sembrano affette da una specie di eutanasia fatta di inerzia e di immobilismo; inerzia e immobilismo che debbono essere rimossi garantendo peraltro in modo inequivoco il rispetto rigoroso, geloso, inequivocabile dei valori ambientali, sociali ed umani che ogni centro abitato in una nazione come la nostra porta con sè. Credo che le norme della legge che stiamo esaminando consentano maggior prontezza per i citati interventi, alleggerendo alcuni vincoli che regolano oggi il settore.

La legge infine — ed è il terzo punto a mio giudizio di rilievo in questo quadro generale — porta alcune modifiche alla legge n. 513 che fu approvata lo scorso anno, proprio in quella parte relativa al riscatto degli alloggi che ha suscitato una serie di reazioni delle quali tutti siamo venuti a conoscenza anche per l'imponenza della documentazione che ci è stata sottoposta. Non mi nascondo che è un tema delicato, per la cui soluzione la legge che oggi siamo chiamati ad approvare dà un contributo transattivo, al quale dovrà corrispondere altrettanta disponibilità da parte degli assegnatari, in ordine ad un presupposto che, anche nella prospettiva di modifiche alla legge sugli istituti delle case popolari, mi preme confermare: le case costruite dallo Stato non devono essere regalate, perchè sarebbe ingiusto, ma debbono pur sempre costituire un contributo per facilitare l'accesso alla proprietà di chi l'occupa, correggendo un'ottica che rischia di diventare opprimente, quella dello Stato padrone di tutto, anche di casa, mentre non deve essere padrone ma fonte di aiuto perchè ciascuno possa diventare proprietario della propria abitazione.

Questi presupposti sui quali forse anche troppo a lungo mi sono soffermato si trovano scritti nella legge che oggi approveremo: in modo forse ancora incerto, in qualche misura forse ancora confuso, in un modo che esige certamente approfondimenti ulteriori, in un equilibrio non facile, ma per il quale non prevalgano nè duri egoismi speculativi nè ideologie soffocanti di generale statizzazione, perchè le case e le città sono beni rispettivamente dell'uomo e della comunità, con tutti i valori morali, culturali e sociali che questo comporta e come tali non sottraibili nè per soddisfare egoistici interessi privati, nè per strumentalizzarli, con interventi pubblici, alla conquista o al mantenimento del potere. La legge in esame sembra voler raggiungere questo equilibrio dando una impronta più moderna, che non ricalchi un certo esasperato dirigismo assistenziale che ha portato più danni che vantaggi, che non serve tra l'altro a stabilire quel giusto rapporto tra pubblico e privato che è indispensabile nel settore della casa.

Anche per questo, con la fiducia di un decisivo impulso che restituisca nuova vita ad un settore da troppo lungo tempo languente, esprimo il voto favorevole della Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro*).

Presentazione di disegno di legge

S T A M M A T I , *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S T A M M A T I , *ministro dei lavori pubblici*. A nome del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Modificazioni in materia di contribuzione individuale dovuta dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti » (1349).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione del predetto disegno di legge.

Ripresa della discussione

M E L I S . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M E L I S . Signor Presidente, Signor Ministro, colleghi senatori, il dibattito politico sulla casa ha da tempo evidenziato carenze strutturali di allarmante complessità ed ampiezza, problemi irrisolti che, trascinandosi nel tempo, ne hanno suscitato di nuovi e più gravi, innescando spinte contraddittorie e conflittuali con effetti pesantemente negativi sull'industria dell'edilizia abitativa.

Gli interventi dello Stato sono stati limitati, episodici, volti a fronteggiare situazioni contingenti, scoordinati ed avulsi da una visione globale e articolata dell'intero settore. Incertezze, discontinuità sia sul piano normativo che degli interventi finanziari hanno finito con lo scoraggiare gli investimenti, facendo rapidamente decrescere la produzione di nuovi alloggi, mentre è andato progressivamente degradandosi il patrimonio abitativo esistente. Così, mentre per un verso cresceva insoddisfatta la domanda di nuove case per abitazione, si è registrato un assurdo spreco edilizio espressosi in forme e quantità rilevanti.

Non mi soffermerò nell'analisi delle cifre, ma alcune per la chiarezza del mio dire ritengo essenziali ricordare: il *deficit* abitativo attuale viene stimato dagli studiosi in cifre oscillanti tra i 13 ed i 17 milioni di vani, a seconda che nel calcolo vengano o meno inclusi edifici in corso di restauro e quelli che, pur non occupati, sono disponibili per la vendita o la locazione. La domanda di nuovi alloggi che si registra annualmente in Italia si aggira sui 300.000 vani, mentre la costruzione di nuovi vani realizzati nel 1977 non raggiunge i 160.000. Dall'esame comparativo di queste cifre emerge in tutta la sua vastità la dimensione del problema e dell'impegno finanziario a cui il paese è chiamato a far fronte.

In Italia, negli ultimi anni, vengono prodotti appartamenti per soddisfare una domanda che fisiologicamente potrebbe formarsi in un paese che conti poco più di 11 milioni di abitanti, mentre abbiamo già raggiunto i 50 milioni. Quali le cause? Sono molte e complesse e preliminarmente ricorderei l'estrema modestia degli stanziamenti pubblici in favore dell'edilizia sovvenzionata e di quella convenzionata e agevolata. Nei paesi occidentali, dove pure l'edilizia abitativa è affidata al libero esplicarsi delle leggi di mercato, l'intervento pubblico raggiunge percentuali ben più ampie e consistenti delle nostre.

Altro elemento va ravvisato nel rapporto scompensato tra investimenti e alloggi. Questo è un rilevante motivo di flessione della produzione edilizia. I suoi costi infatti sono cresciuti nell'ultimo decennio in misura nettamente superiore al reddito. Il costo del denaro, ad esempio, come ricordava nel suo intervento il sottosegretario Padula, è aumentato di 8-9 volte, mentre il reddito nello stesso periodo è accresciuto di sole 4 volte. Con tali meccanismi è del tutto naturale il rilievo obiettivo evidenziato dalle statistiche sulla stretta correlazione tra disponibilità di reddito e disponibilità di stanze. I più deboli vengono inesorabilmente emarginati. La politica fiscale peraltro imprigiona l'edilizia abitativa in un coacervo di tributi che ne eleva in termini pesantemente negativi i costi finali, scoraggiando il risparmio e gli investimenti per dirottarli verso forme più tranquille e remunerative.

A tutto ciò si è aggiunto il costo delle concessioni edilizie che più correttamente avrebbero dovuto gravare sui proprietari delle aree anzichè su chi le edifica. Nè vale affermare che in ogni caso tale costo si riverserebbe su questi ultimi perchè con una accorta manovra fiscale si potrebbe facilmente scoraggiare una tendenza in tal senso.

Non si vede peraltro per quale motivazione economica, politica o etica si assoggettino le aree fabbricabili a regimi giuridici diversi a seconda che possano essere immesse nel libero mercato o siano invece incluse in piani particolareggiati dalla legge n. 10, o prescelte come sedi di opere pubbliche. Se accettiamo, in vista dei prevalenti interessi della comunità, la seconda ipotesi, dobbiamo necessariamente concludere che i prezzi pra-

ticati per le prime costituiscono inaccettabili forme di speculazione che alterano innaturalmente i costi ed il mercato edilizio.

Il lungo perdurare del regime vincolistico in materia di contratti di locazione, pur legittimato dall'esigenza di garantire la casa a larghe fasce sociali altrimenti esposte al pericolo dello sfratto, e quindi legato al problema di conciliare il reddito con il canone, ha pure prodotto distorsioni gravi che hanno negativamente influito sulla formazione di sacche abitative sottoutilizzate e non utilizzate e — ciò che più allarma — sempre più degradate. L'offerta dell'edilizia abitativa si indirizza peraltro verso redditi medio-alti, con l'immissione nel mercato di alloggi di livelli superiori ai normali *standards*, per cui, mentre vengono esclusi dall'accesso alla casa i titolari dei redditi più bassi o medio-bassi, si registra un rilevante spreco abitativo consentendo che nelle nuove costruzioni la fruizione media sia superiore ad una stanza per persona. Sempre in tema di spreco edilizio ricorderò le centinaia di migliaia di case disponibili per la vendita o per la locazione che pure, per timore dei vincoli legislativi, vengono lasciate vuote dai loro proprietari, mentre per contro nelle stesse città preme insoddisfatta una rilevante e crescente domanda di alloggi.

Il fenomeno degli investimenti nelle seconde, terze e quarte case, sempre sottratte a particolari discipline e condizionamenti, ha ormai assunto proporzioni di tale rilevanza da non trovare giustificazione nel pur auspicabile espandersi della domanda turistica internazionale e nazionale.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame offre una risposta corretta e coerente a questi complessi problemi, anche se è di portata piuttosto limitata. È inutile nasconderci che pur in presenza di un impegno finanziario particolarmente rilevante, soprattutto se posto in relazione con le nostre risorse e con la grave crisi economica che stiamo attraversando — impegno che per il significato e la ampiezza non trova riscontro nel passato — gli stanziamenti coprono, nell'arco dei prossimi dieci anni, una parte piuttosto modesta del *deficit* abitativo; di più, non sono sufficienti a soddisfare neppure la nuova domanda che si forma annualmente. Non di meno gli effetti trainanti di una massa finanziaria oggettivamente così cospicua non mancheranno di coinvolgere positivamente una larga parte delle strutture economico-sociali del nostro paese ampliando le fasce occupative, la produzione, i redditi e quindi i nuovi investimenti anche nel settore abitativo.

L'approvazione definitiva della legge sull'equo canone insieme a quella sul regime dei suoli crea, pur in presenza di scoordinamenti e sfilacciature, come stamane li ha definiti il collega Ottaviani, un quadro di riferimento sufficientemente articolato ed omogeneo capace di ridare impulso e fiducia all'iniziativa privata ed al naturale espandersi di questa proprio in un comparto qual è quello della edilizia abitativa che ha tradizionalmente costituito un potente polo di attrazione del risparmio delle famiglie italiane. Perchè questa pare essere oggi la via praticabile: incoraggiare il risparmio-casa offrendogli certezze giuridiche prima ancora che economiche. Non starò a ripetere quanto in proposito hanno suggerito e proposto i colleghi che sono intervenuti, essendo per me sufficiente ribadire il consenso politico del Gruppo che rappresento.

La manovra fiscale appare però essenziale non solo per favorire nuovi investimenti intesi a colmare il *deficit* abitativo, ma altresì per colpire sempre più duramente quelle forme di spreco di cui prima ho parlato, scoraggiando la sottoutilizzazione degli alloggi, la non utilizzazione di quanto è immediatamente utilizzabile, l'abbandono del degradato che è stato stimato in cifre veramente impressionanti per la loro rilevanza. Corpi di fabbrica cadenti, in rovina, abbandonati all'usura del tempo e alle intemperie costituiscono non solo brutture estetiche, pericolosi ricettacoli notturni di sbandati, ma ostacoli oggettivi al naturale ricostituirsi del tessuto urbanistico di cui rappresentano vere e proprie lesioni da rimarginare al più presto. Anche le seconde e terze case in quanto non essenziali debbono essere valutate, se non in termini negativi, quantomeno come un di più per il quale è giusto essere chiamati ad un proporzionale tributo.

Il nostro Gruppo apprezza quindi positivamente la scelta contenuta nel titolo IV del disegno di legge in ordine al recupero dei centri storici non solo per il loro valore culturale, testimonianza irripetibile di momenti diversi della nostra storia, ma per la suscettibilità del patrimonio abitativo esistente di contribuire in modo decisivo a ridurre il *deficit* abitativo ed a rallentare l'innaturale espandersi territoriale delle città e dei villaggi con produzione di costi aggiuntivi per urbanizzazioni e servizi del tutto inaccettabili.

Positivo è il ruolo riconosciuto alle regioni, sia in fase di elaborazione programmatoria e progettuale che di esecuzione e verifica. Ampie riserve sono da formulare circa la capacità dei comuni di assolvere i compiti loro attribuiti dalla legge ove si ricordino i pesanti limiti finanziari gravanti sulle amministrazioni comunali cui è sostanzialmente negata la possibilità di dotarsi di un'organizzazione tecnico-amministrativa adeguata ai crescenti compiti cui il comune dovrebbe assolvere.

Nel concludere ribadisco il giudizio positivo del nostro Gruppo sul disegno di legge, ricordando al Governo il suo impegno meridionalista onde garantire, quanto meno, a questa legge la sua operatività perchè nel Sud si operi in concreto, in profondità ed in ampiezza, nè si rimandi alla preannunciata legge speciale sulla casa per il Sud e le Isole perchè se a questa si deve ricorrere — e lo si deve fare — ciò è dovuto al lungo, precedente e, direi, attuale abbandono. La nuova legge dovrà avere, quindi, valore ed operatività aggiuntivi.

Questo, in ultima analisi, è il significato del nostro voto. Non ci confortano, certo, le passate esperienze anche se garantite dalla riserva del 40 per cento degli stanziamenti, così come è oggi riconfermato: solo una volontà politica, garantita dalla nuova maggioranza, può dare al problema del Mezzogiorno quel rilievo nazionale che può offrire al nostro paese quell'unità reale non ancora compiuta.

In questa prospettiva e per i motivi illustrati confermo il voto favorevole del Gruppo della sinistra indipendente. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, avrei potuto cedere qualche minuto di quelli che ho a disposizione al collega Melis perchè personalmente non sono in grado, trattandosi di una dichiarazione di voto, di esaminare questo immenso, drammatico problema della casa.

Come repubblicani, in questa dichiarazione di voto ci limitiamo ad una testimonianza. Sarebbe complesso parlare del problema della casa, degli errori commessi in questi trent'anni, delle difficoltà che abbiamo incontrato e che non sempre siamo stati capaci di superare, dei problemi dello spreco immenso che tutti quanti, forse, abbiamo consentito nell'utilizzo di enormi investimenti nel settore delle seconde case che non vengono utilizzate. Abbiamo, infatti, un patrimonio edilizio non utilizzato almeno per undici mesi all'anno e che rappresenta un investimento bloccato.

Potrei parlare di tutto questo, degli *standards* delle nostre abitazioni che sono notevoli e che questa legge in parte limita perchè quando si introduce l'intervento dello Stato, cioè agevolazioni da parte dello Stato, non si può consentire, come è avvenuto nel passato con alcune leggi, che pure prevedevano contributi da parte dello Stato, la realizzazione di abitazioni che, se non erano lussuose, per lo meno erano di *standards* non sempre compatibili, ad esempio, con esperienze di altri paesi. Tutto questo, forse, dipende anche dalla natura del nostro paese, dalla cultura, dal tipo di famiglie, da tutta una serie di problemi estremamente difficili che non siamo stati in grado di risolvere completamente.

Abbiamo detto tutti, oggi, che questa legge ha quasi rincorso quella dell'equo canone. È stato ricordato da tutti i colleghi, in particolare dal collega Bausi, che all'inizio della legislatura sono partite quasi contempora-

neamente queste due leggi: nel dicembre dello scorso anno, quando abbiamo approvato la legge dell'equo canone qui in Senato, la Camera credette di dover stare al passo approvando in Commissione in sede deliberante il provvedimento sull'edilizia residenziale, ma, a mio giudizio, un po' troppo affrettatamente per cui il tempo che abbiamo impiegato qui per rivedere appunto la legge non è stato perduto. Infatti, come si è visto praticamente, il Senato non dico che ha rifatto completamente la legge, ma indubbiamente ha posto riparo a molte lacune che nelle dichiarazioni stesse dei colleghi della Camera erano state ammesse, lasciando così al Senato il compito di rivedere e completare la legge e tutto questo nel desiderio, appunto, di procedere parallelamente sui due provvedimenti. La settimana scorsa abbiamo approvato definitivamente la legge sull'equo canone; oggi approviamo questa legge del cosiddetto piano decennale per l'edilizia che mi auguro nella stessa settimana diventi legge della Repubblica con il voto definitivo della Camera dei deputati. Penso che si possa essere soddisfatti, tenendo conto delle difficoltà che abbiamo incontrato (come ricordava poco fa anche il collega Di Marino) delle diverse visioni che non potevano non affrontarsi e non scontrarsi.

Abbiamo trovato anche con questa legge un giusto equilibrio tra le esigenze dell'intervento dello Stato e un certo spazio che dobbiamo mantenere all'edilizia privata, proprio perchè siamo convinti che il problema della casa si può avviare a soluzione con uno sforzo congiunto da parte degli enti pubblici, dello Stato e dei privati. È stata ricordata la necessità di coordinare i vari provvedimenti in un quadro di riferimento unitario (lo ricordava poco fa il collega Melis, riferendosi all'intervento del collega Ottaviani), nel quale ricomporre poi tutti gli interventi in edilizia.

Credo che possiamo essere soddisfatti del lavoro compiuto dalla Commissione. Vorrei ringraziare veramente, al di là di quello che si usa fare con atto di cortesia, il collega Degola per lo sforzo al quale si è sottoposto come relatore, per la vivacità che è nota e che ha messo anche negli incontri che abbiamo avuto in sede di Commissione e di comitato ristretto, a volte con alcune posizioni più vivaci e più polemiche, che però hanno consentito, a mio giudizio, di accelerare questo *iter* e di arrivare ad una legge che credo tutti insieme possiamo considerare — starei per dire — del tutto soddisfacente, nei limiti in cui è possibile avere una legge che soddisfi tutte le parti politiche.

Direi che forse questa legge, a differenza di quella dell'equo canone, non ci induce a dire che è sperimentale e che poi vedremo se ci sarà necessità di modificarla: oggi come oggi, siamo convinti che questa legge, anche per la sua complessità, metta in moto un meccanismo che può dare notevoli frutti. Sappiamo che dobbiamo continuare: rivolgo al ministro Stammati, oltre al ringraziamento, anche l'invito a proseguire in quelli che egli ha definito studi, ma che credo ormai siano qualche cosa di più per quanto riguarda il problema del cosiddetto risparmio-casa e quindi di ulteriori stimoli al settore dell'edilizia.

Non è evidentemente solo un fatto di carattere economico, come è stato qui ricordato: indubbiamente c'è già una grande rilevanza economica nel rimettere in moto il meccanismo dell'edilizia e dei lavori pubblici; è estremamente importante, come è stato da tutti ricordato, anche per quanto riguarda i problemi della bilancia dei pagamenti avere un settore che si attiva; ma, al di là ancora di questi problemi economici resta il problema fondamentale che una società si può dire veramente civile se riesce ad assicurare almeno un tetto dignitoso a tutti i suoi cittadini. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Finanziamento del Fondo nazionale per la assistenza ospedaliera per gli anni 1977 e 1978 » (1337) (*Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per gli anni 1977 e 1978 », già approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati e per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore

C R A V E R O , *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, è ormai tradizione che il Senato, prima delle vacanze estive, adempia due rituali: la consegna del ventaglio da parte della stampa al Presidente e l'approvazione di una nuova integrazione per dare ossigeno al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera. Qui stiamo celebrando il secondo rituale, con qualcosa di nuovo però e di decisamente positivo: mentre per anni si era abituati al gioco del doppio binario (tanto stanzio sapendo che il costo è senza altro superiore; si dovrà ricorrere al credito, ma poi si appianeranno i debiti), ora il tutto viene fatto sulla base della spesa reale; ed è un dato di fatto — ripeto — positivo, specie in questi mesi che precedono l'approvazione definitiva del disegno di legge istitutivo del servizio sanitario nazionale.

D'altra parte, però, si deve sapere che il problema della spesa non è solo problema di stanziamenti; non ci si può limitare a chiedere semplicemente il pareggio dei fondi senza chiedere contemporaneamente, almeno, di sapere come si spendono i soldi e senza stabilire rigidi meccanismi per responsabilizzare la spesa a tutti i livelli. Ed ancora (ed il disegno di riforma sanitaria è abbastanza preciso in proposito), inutile e vanificato sarebbe il decentramento gestionale se contemporaneamente, o meglio antecedentemente, non si istituissero meccanismi di programmazione e di raccordo, nelle sedi opportune, per una politica univoca della salute. A proposito di questi due punti, il disegno di legge in esame comincia a farci intravvedere, seppur timidamente, quasi per paura di disturbare, qualcosa di nuovo.

Passerò ora ad illustrare il disegno di legge riservandomi poi alcune considerazioni in merito. Negli anni 1975-76, contro un costo preventivato di 2.700 miliardi, elevato poi a 3.300 per il 1975 e a 3.750 miliardi per il 1976, vi è stato un costo reale rispettivamente di circa 3.500 miliardi e 4.000 miliardi. Ora il fondo è stato riconosciuto di 4.515 miliardi per il 1977 e di 5.135 miliardi per il 1978, pari quest'ultimo al 3 per cento del prodotto lordo nazionale; il che corrisponde alla realtà ed è un primo dato di fatto che ritengo positivo e sottolineo.

Desidero, in questa sede, dare atto al Governo di aver raccolto in pieno le raccomandazioni fatte l'anno scorso in materia dal Parlamento. La differenza, quindi, tra le cifre a bilancio secondo la legge n. 386 ed i costi reali suddetti è per due anni complessivamente di 2.683 miliardi, contributo a carico dello Stato richiesto con il disegno di legge in esame. Per la copertura dell'onere, il Ministro del tesoro deve essere autorizzato ad effettuare nell'anno 1978 operazioni di ricorso al mercato finanziario.

Nel passato ci si lamentava che fondi, in varia misura stanziati, dimostrassero una certa qual pigrizia a spostarsi dal centro alla periferia. Con questo disegno di legge viene stabilito che l'importo del 1977 verrà trasferito alle regioni in una unica *tranche* entro il 30 settembre del 1978, mentre l'importo del 1978 verrà pagato in dodicesimi, una volta al mese, con saldo dei dodicesimi maturati entro il 30 settembre 1978. Questo già avviene dal gennaio di quest'anno e fa sì che gli ospedali non debbono ulteriormente indebitarsi. Sarà infatti fatto divieto agli enti ospedalieri stessi di ricorrere ancora a qualsiasi forma di indebitamento; ed ancora, nelle gare di appalto o licitazione privata o negli acquisti in economia le clausole contrattuali dovranno stabilire che il pagamento deve avvenire entro 90 giorni.

Il Ministro della sanità, d'intesa con il tesoro, dovrà poi provvedere entro il 30 novembre 1978 alla rilevazione della spesa sanitaria erogata a qualsiasi titolo, da qualsiasi istituzione ora operante nel settore, e divisa per capitoli: personale, spese correnti, attrezzature, investimenti.

Ritengo che il capitolo primo, di ogni saggia programmazione e di ogni operazione di controllo, debba essere la fotografia cruda dell'esistente. Non bisogna mai dimenticare che a volte, per un meccanismo improprio e distorto, l'offerta può anche alimentare, se non generare la domanda.

La legge n. 386 teneva giustamente distinti i debiti anteriori al 31 dicembre 1974 dalle spese posteriori a tale data finanziate con il fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera. La legge n. 72 stabilì il meccanismo per il ripianamento di tali debiti antecedenti al 1° gennaio del 1975, individuandoli nella cifra di 4.100 miliardi. Di questi, al 31 maggio 1978 ancora 374 miliardi erano da pagare per motivi anche attribuibili ai creditori (enti ospedalieri e regioni). Attualmente 40 ospedali circa attendono ancora di essere soddisfatti. Esistono tuttavia nelle pieghe dei vari bilanci alcuni enti ospedalieri che hanno avanzi maturati entro il 1974. È quindi per mettere a punto questo contenzioso che il disegno di legge in esame crea una cassa di compensazione, nell'ambito regionale, per un principio di vasi comunicanti tra ospedali con avanzo ed ospedali con disavanzo. Infine gli ultimi due articoli cercano di mettere in piedi presso il centro studi del Ministero della sanità un gruppo di tecnici, comandati dagli enti mutualistici, e di esperti, in numero totale di venti, per iniziare dal lato pratico lo studio per la costruzione del primo piano sanitario nazionale. È questo un aspetto che giudico positivo e meritevole di attenzione perchè dalla filosofia della riforma si dovrà subito passare alla pratica attuazione della riforma stessa.

Senz'altro gli oneri stabiliti dall'articolo 10 per compensare l'*équipe* di studio difficilmente potranno permettere di avere a disposizione esperti esterni a tempo pieno. Debbo tuttavia ricordare che dette *équipes* lavoreranno nell'ambito del centro studi del Ministero della sanità e che il centro studi, come già ebbi occasione di dire nella relazione sul bilancio, ha a disposizione, nel capitolo 1112, 800 milioni annui. Ora, il centro studi, abbandonata la strada, percorsa con molta disinvoltura fino a due anni fa, di mecenate erogatore di emolumenti fra miriadi di autori e di lavori, validi unicamente per tesi di laurea di media fattura, giusti i compiti istitutivi della legge del 20 giugno 1969, eserciterà le proprie funzioni di collaborazione tecnica in materia di previsione ed attuazione del programma economico nazionale per il settore sanitario. A tale fine dovrà far fronte anche con tutti i suoi 800 milioni.

Signor Presidente, mi si consentano ora due osservazioni. Prima osservazione: il fondo sanitario ospedaliero è stato istituito a mente della legge n. 386 che, all'articolo 16, stabiliva decisamente dei parametri distinti di ripartizione tra le regioni, dicendo che tali parametri dovevano essere determinati tenendo conto della esigenza di pervenire alla erogazione di prestazioni uniformi e di eliminare le differenze tra i servizi ospedalieri delle varie regioni, con particolare riguardo a quelle meridionali ed insulari. Questo, anche perchè attualmente ci si trova di fronte ad una sperequazione tra letti ospedalieri del Sud e letti ospedalieri del Nord. Ad esempio, il Piemonte, con 4.512.298 abitanti, ha esattamente 663 divisioni di diagnosi e cura e 282 servizi diagnostici per un totale di 31.956 letti. Prendo a caso una regione del Sud, la Campania: con 5.178.067 abitanti, ossia circa 600.000 abitanti più del Piemonte, ha unicamente 472 divisioni di diagnosi di cura e 232 servizi diagnostici, per un totale di 23.422 posti letto.

Con la legge n. 386 e con il meccanismo attuale, vengono invece dati fondi uguali in base alla popolazione, all'indice epidemiologico e ad altri fattori che nulla hanno a che fare con le strutture e le attrezzature esistenti, mentre è uso di provvedere all'edilizia ospedaliera soprattutto nel Nord che già supera in posti letto non solo il Sud, ma anche il necessario. Quindi questi meccanismi devono essere corretti, anche perchè

nelle spese correnti erogate con la n. 386, secondo questi parametri che ritengo distorti, sono state privilegiate delle regioni che non ne avevano bisogno e punite regioni che ne avevano bisogno.

Questo purtroppo ha portato ad un'altro meccanismo che vorrei definire anomalo Infatti se consideriamo i dati del personale ospedaliero presente nel 1975 e nel 1977, vediamo che in generale in Italia il personale addetto all'assistenza è aumentato del 2,12 per cento, mentre il personale dei servizi generali ed amministrativi è diminuito dello 0,35 per cento. Ma se osserviamo le regioni che hanno avuto un fondo superiore alle loro necessità, vediamo che questo fondo è stato speso non per l'assistenza ma per aumentare i servizi amministrativi, ossia non per fare una politica strettamente sanitaria. Notiamo che le regioni che hanno registrato un aumento di personale amministrativo e dei servizi generali, quindi non di personale sanitario, di qualsiasi ordine e grado, sono state la Campania, da 7 mila a 8.070 elementi, le Puglie, da 8.000 a 8.143, la Calabria, da 3.000 a 3.845, contro le diminuzioni del Piemonte, da 10.900 a 10.600, della Lombardia, da 28.000 a 26.000, dell'Emilia-Romagna, da 12.000 a 10.000. Ciò dimostra che i soldi non sono stati sempre ben spesi, secondo le ripartizioni.

E ancora, in un contesto generale, vediamo che l'Italia settentrionale, in un anno ha aumentato di 13.385 unità le unità assistenziali, mentre l'Italia meridionale di 7.241; però l'Italia settentrionale ha aumentato solo di 1.007 unità il personale amministrativo e addetto ai servizi generali, mentre l'Italia meridionale lo ha aumentato di 1.068 unità.

È necessario quindi pervenire ad un nuovo meccanismo che cerchi di privilegiare veramente l'esistente, facendo eventualmente una politica nuova di investimento per spese di costruzione. Il meccanismo dovrebbe sostanzialmente prevedere due strumenti di intervento finanziario, uno per la copertura delle spese di investimento e l'altro per la copertura di quelle gestionali da coordinare attraverso una politica di tipo unitario che tenga conto della nuova realtà territoriale nella quale giustamente si collocherà l'ospedale con la prossima istituzione del servizio sanitario nazionale.

La separazione tra le quote di finanziamento della spesa corrente e della spesa per investimenti va attuata in forme nette e rigorose. Fra le spese di investimento vanno comprese anche, per un breve periodo di tempo, le spese per la formazione del personale, che comunque nel medio termine dovranno essere stornate dal fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera e poste a carico delle regioni nell'ambito delle spese per la formazione professionale.

La seconda osservazione che vorrei fare riguarda la dinamica e la funzionalità degli ospedali. Questa osservazione emerge principalmente dagli accordi di governo varati a Palazzo Chigi nel febbraio scorso. Questi accordi praticamente invitavano le forze politiche e il Governo ad impegnarsi con più decisione affinchè regioni ed enti ospedalieri perseguissero un contenimento della spesa. Per questo sarebbe stata diramata una direttiva per impedire agli ospedali di fare ricorso all'indebitamento bancario. Inoltre il Governo doveva determinare in breve tempo in sede CIPE il volume del fondo nazionale ospedaliero e i parametri di ripartizione. E questo è nel disegno di legge in esame. Nel contempo doveva essere garantito un regolare flusso di fondi a scadenze prestabilite e fatto divieto di ricorrere da parte degli enti ospedalieri all'indebitamento bancario; tutte cose contenute nel disegno di legge al nostro esame. Però gli accordi Governo-partiti prevedevano anche misure per contenere la spesa ospedaliera e il ricovero indiscriminato. Queste misure sono tuttora disattese ed è su queste misure che bisogna cercare di agire per porre un freno a tale spesa indiscriminata. Su cento lire che spendiamo per l'assistenza ospedaliera, il 65 per cento va per il personale, il 25 per cento per le spese variabili, il 10 per cento per le spese di investimento. E questo 65 per cento corrisponde al 29 per cento dell'incidenza del costo per il personale ospedaliero su tutta la spesa sanitaria in senso lato.

Tuttavia in questi ultimi tempi, pur essendoci stato un blocco con la 386, relativamente alle piante organiche, vi sono stati

aumenti indiscriminati di personale da parte di qualsiasi regione, di qualsiasi ente ospedaliero — nessuno è senza peccato — in deroga alla 386 stessa, aumenti che qualche volta hanno avuto un carattere quantitativo più che qualitativo.

Un altro discorso che riguarda sia gli accordi di governo sia la dinamica ospedaliera si riferisce alle degenze. In Italia abbiamo un indice medio di degenza di 13,50 giorni, contro i 7-8 giorni della media europea. Se diminuissimo di un giorno la media di degenza, risparmieremmo 83 miliardi all'anno. D'altra parte esiste ancora un conflitto tra il settore intra ed il settore extra ospedaliero: nonostante la legge 349, nonostante quel supercomitato di liquidazione che potrei chiamare una supermutua, tuttora, nonostante dieci direttive, nessuna direttiva è venuta a risolvere il problema del filtro al ricovero ospedaliero indiscriminato; l'ospedale deve ancora sopportare il disagio delle carenze extraospedaliere.

È necessario — e richiamo sino alla noia gli accordi di Governo — che si dia particolare importanza al filtro di ricovero extraospedaliero con l'apporto di tutte le strutture territoriali; si dia particolare rilevanza al potere-dovere dell'accettazione ospedaliera con l'istituzione di dipartimenti di emergenza affinchè, a mente dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica numero 128, veramente entri in ospedale solo chi ne ha bisogno evitando altresì duplicazione di esami.

Altro problema sono gli esami diagnostici: abbiamo di media per quanto riguarda il settore extraospedaliero, nell'ultimo anno, un aumento del 126 per cento di esami di radiologia, del 428 per cento degli esami di laboratorio; tutti questi esami sono stati rifatti poi in ambiente ospedaliero. D'altra parte, se facciamo una valutazione della durata media di degenza, arrotondando i 13,50 giorni a 14, vediamo che, mentre all'estero la diagnosi occupa due giorni e la terapia 7, noi abbiamo a volte 8 giorni per la terapia e 6 giorni per la diagnosi, che sono tempi morti, ossia intervalli tra quando si fa l'esame e quando si riceve la risposta. Anche su questo si deve per forza operare per mettere freno a questa spesa incontrollata e disordinata.

Signor Presidente, cerco di concludere molto velocemente. Ho voluto fare un *excursus* con dei dati perchè ritengo che, in questo momento di prediscussione della legge di riforma sanitaria, quando si sta per giungere al traguardo rispetto ad una problematica sollevata per la prima volta nel 1945 dal CLN dell'Alta Italia, sia impensabile parlare di spese nuove, se non si mette ordine nelle spese che già ci sono: infatti quasiasi altro modo di operare vanificherebbe ogni nostro buon intento — che speriamo si realizzi presto — di arrivare al servizio nazionale.

Il disegno di legge in esame, come ho detto all'inizio, è nato all'insegna della fretta prevacanza e non ha avuto la possibilità di essere discusso completamente, di trovare forse dei correttivi, degli emendamenti come un testo di tale importanza avrebbe richiesto. Tuttavia, corrisponde all'attesa — ed è già molto: e di questo ringraziamo il Governo che l'ha presentato — di mettere finalmente ordine nel settore del finanziamento ospedaliero, prima colonna del futuro servizio sanitario nazionale (non prima in senso di privilegio, ma prima di quelle che si realizzano).

Pur essendo nostro dovere licenziare il testo così come è, per il valore finanziario e per la sua caratterizzazione sanitaria è necessario mettere in essere subito tutti quegli strumenti programmatori e di controllo indispensabili per una corretta gestione del settore ospedaliero, anche come anticipo del servizio sanitario nazionale ormai maturo per presto decollare. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Merzario. Ne ha facoltà.

M E R Z A R I O . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, mi pare anzitutto doveroso esternare un cordiale apprezzamento al collega Cravero per essere riuscito a semplificare le

finalità del disegno di legge n. 1337, rendendosi interprete dell'orientamento unitario emerso stamane alla riunione della 12ª Commissione igiene e sanità.

Pur trovandoci nell'analoga condizione del relatore, di intervenire cioè improvvisando sul provvedimento, a distanza di poche ore dalla rapidissima discussione preliminare, non avvertiamo difficoltà alcuna a condividere l'utilità della misura legislativa al nostro esame, giudicando positivi gli emendamenti migliorativi apportati al testo governativo dai colleghi della Camera. Abbiamo già avuto modo di osservare che rimangono in questo testo alcune formulazioni non del tutto condivisibili; si ipotizzano delle procedure eccessivamente complicate e burocraticamente contorte, si introducono all'articolo 9 delle forzature e delle discrezionalità nell'utilizzo del personale tecnico e di esperti del centro studi del Ministero, ma ciò nonostante i princìpi ispiratori della legge ci inducono a considerare secondari questi rilievi critici per evidenziare piuttosto la sostanza politica, legislativa del provvedimento.

Il collega Sparano ha voluto stamane in Commissione — e credo giustamente — ricordare l'iniziativa del nostro Gruppo che nel dicembre 1977 aveva presentato una interrogazione urgente ai Ministri del tesoro e della sanità per definire la questione del fondo nei suoi aspetti quantitativi e nelle modalità di erogazione. La mancata risposta è parzialmente ripagata da questa decisione governativa, sia pure carente di validi supporti documentativi. Certo l'argomento non è nuovo, anche se ci viene prospettato con alcune interessanti novità per quanto riguarda il dispositivo tecnico-finanziario. Non è nuovo perchè già il Senato, esattamente un anno fa, approvò il disegno di legge n. 838 che integrava con criteri di approssimazione, purtroppo in difetto, il fondo nazionale ospedaliero attraverso lo stanziamento di 1650 miliardi a copertura del fabbisogno accertato degli esercizi finanziari 1975-76. Si trattava di una misura che considerammo di sanatoria più che di carattere straordinario, giacchè si riparava agli errori previsionali del CIPE dopo l'avvenuto trasferimento delle competenze in materia di assistenza ospedaliera dalle mutue alle regioni.

Ora, senza riassumere le tappe delle vivaci, ricorrenti polemiche contestative circa gli errori di stima che hanno contrassegnato la storia del fondo ospedaliero, è sufficiente ricordare che all'atto dell'approvazione della legge n. 386 il Governo si era assunto l'impegno di sanare complessivamente i debiti pregressi trasferendo alle regioni — cito testualmente — « una situazione pulita ».

Nella ricordata seduta del 28 luglio 1977, esprimendo anche allora il giudizio ed il voto del Gruppo senatoriale comunista, ritenni di sottolineare alcune esigenze, per altro riconosciute valide dai colleghi di altri Gruppi e dal Governo. Partendo dalla constatazione che il fondo era inadeguato a fronteggiare la normale dinamica dei costi, manifestammo fondate perplessità sull'efficacia di ricorrere a provvedimenti-tampone. La strada che bisognava invece intraprendere era quella che, sia pure tardivamente, ci viene prospettata questa sera con il disegno di legge al nostro esame, il cui pregio maggiore consiste nel determinare con la necessaria chiarezza l'entità del fondo per l'esercizio in corso e nel saldare definitivamente la differenza accertata per l'anno precedente.

Infatti, come ricordava prima il collega relatore, con l'integrazione di 2683 miliardi viene finalmente definito il reale fabbisogno: cioè 4515 miliardi per il 1977 e 5135 per il 1978, ponendo così fine alla ridda di ipotesi tra di loro abbastanza disparate.

Più volte noi comunisti ci siamo permessi di sollecitare misure serie, in quanto capaci di offrire un quadro di riferimento preciso alle regioni per conseguire un duplice risultato: 1) interrompere la pratica delle anticipazioni bancarie dimostratesi particolarmente onerose anche a causa dei ritardi nell'erogazione dei flussi finanziari preventivati in base a quei coefficienti di riparto illustrati pochi minuti fa dal collega Cravero; 2) avviare una corretta politica gestionale finalizzata ad effettivi obiettivi di programmazione per porre un freno ad una spesa che andava assumendo una dimensione abnor-

me, largamente superiore ai livelli medi europei e comunque sproporzionata in rapporto al rendimento degli investimenti e soprattutto alla qualità delle prestazioni terapeutiche. Con eccessiva disinvoltura si è invece ritenuto di alimentare una campagna-stampa dai contorni scandalistici prendendo di mira in modo indiscriminato le regioni.

A noi, onorevoli colleghi, non è mai sfuggito, nè sfugge oggi, l'aspetto di gravità del dissesto finanziario e gli stessi meccanismi ereditati dal fallimentare sistema mutualistico andavano tempestivamente rivisti e riformati. Ma per un elementare rispetto della verità conveniva ricordare che mentre nel quinquennio antecedente alla legge n. 386 il saggio di incremento della spesa ospedaliera era del 24,6 per cento annuo, col passaggio dell'assistenza alle regioni la tendenza è stata contenuta, diciamo pure, a livelli di tollerabilità, tenendo ovviamente conto degli effetti provocati dal tasso inflazionistico. Nonostante questo risultato positivo, che ho voluto ricordare perchè smentisce la malevola profezia di una presunta gestione regionale spendereccia, rimane grave il fatto che mentre il reddito nazionale è triplicato nell'arco di dieci anni, la spesa ospedaliera è aumentata di dieci volte. È certamente legittimo chiedere alle regioni una più attenta azione di controllo dei costi, ma ci sembra altrettanto ragionevole pretendere che lo Stato assicuri regolarità e tempestività nel trasferire i mezzi finanziari.

È stata qui ricordata la ravvicinata scadenza che impegnerà il Senato nel dibattito per il disegno di legge di riforma sanitaria. Se è giusto allora rinviare a questo appuntamento l'analisi più compiuta dei fattori che concorrono alla crescita e, aggiungiamo pure, alla distorsione della spesa, se una volta tanto non sentiamo il rammarico di apparire schematici dovendo e volendo anche contenere la discussione in ristretti limiti di tempo, ci sia tuttavia consentito di esternare una preoccupazione che dovrebbe risultare comune a tutte le forze politiche, almeno a quelle che non intendono mandare in ferie il senso di responsabilità. Noi ci apprestiamo a licenziare questa sera un provvedimento di rilevante importanza, e possiamo anticipare il convinto voto favorevole del Gruppo comunista. Ma l'adeguamento del fondo ospedaliero, lo stesso parziale risanamento della situazione debitoria avrebbero ben scarsa incisività se, in questa delicata fase di transizione, non dovessimo evitare che la riforma finisca, in qualche modo, per inserirsi in una realtà ulteriormente degradata e compromessa. Di qui, onorevoli colleghi, l'esigenza di prefigurare quelle procedure di programmazione e di controllo delineate con apprezzabile rigore nel disegno di legge istitutivo del nuovo servizio sanitario nazionale già approvato dall'altro ramo del Parlamento e che attende, ripeto, il contributo del Senato alla ripresa dell'attività legislativa post-feriale.

Quindi più che irrobustire il coro della lamentazione per la negatività delle cosiddette tendenze spontanee, occorre prendere coscienza, e subito, che certe spinte al consumismo sanitario vengono incoraggiate da interessi mercantili che non solo sono profondamente estranei al valore sociale della medicina, ma rappresentano un ostacolo alla pratica prevenzionale, da intendersi come riduttrice, non addizionatrice della spesa, un ostacolo alla creazione di filtri capaci di ridurre la pressione, divenuta ormai patologica, al ricovero ospedaliero facile e immotivato, un ostacolo all'integrazione dei servizi territoriali di cui parlava dianzi il collega Cravero, all'orientamento selettivo della domanda secondo gli obiettivi di salute e in definitiva alla limitazione e alla governabilità della spesa pubblica in questo importante e nevralgico settore.

È stato inoltre realisticamente osservato che il servizio sanitario nazionale, per dispiegare la pienezza dei suoi poteri, per disporre di tutti gli strumenti operativi, avrà bisogno di un lasso di tempo adeguato alla portata di questa riforma istituzionale. Ciò comunque non dovrebbe, a nostro giudizio, giustificare in questi mesi atteggiamenti di passività, di inerzia o peggio di tolleranza rispetto ad eventuali nuove scelte che si collocassero fuori da un preciso quadro di riferimento. Già oggi sentiamo il peso di certi primati negativi: 10 milioni di ricoveri ospedalieri annui, un tasso di spedalizzazione del 170 per

mille (70 per cento in più rispetto alla Gran Bretagna), durata media di degenza pari a 16 giornate rispetto alle 10 dell'Inghilterra, 40 milioni di italiani sottoposti ogni anno ad analisi di laboratorio, altri 8 milioni ad accertamenti radiologici. Avremo modo di completare i dati sul consumo farmaceutico, sulle prestazioni di medicina generica e specialistica quando affronteremo in modo più organico e complessivo i problemi sanitari del nostro paese, avendo però cura di accompagnare sempre la descrizione dei mali con l'indicazione delle misure risanatrici.

Restando al tema specifico riproponiamo all'attenzione del rappresentante del Governo e dei colleghi alcune proposte già abbozzate in occasioni meno contingenti e in tempi meno sospetti, proposte che in verità non saprei definire se di emergenza o di salvaguardia. La prima è quella di interrompere le procedure riguardanti la costruzione di nuovi ospedali o ampliamenti in tutte le regioni ove il tasso dei posti-letto per abitante risultasse superiore al 9 per mille.

Seppure ci dispiace questa sera dover constatare l'assenza dell'onorevole Ministro della sanità, non ci sentiamo di azzardare osservazioni critiche perchè conosciamo, come si usa dire in questi tempi, « lo spirito di servizio », la tenacia attivistica dell'onorevole Anselmi. Probabilmente il nostro modesto contributo al dibattito non ha nemmeno lo smalto dell'originalità, non foss'altro perchè analogo discorso lo abbiamo rivolto agli altri cinque ministri succedutisi con sconcertante rotazione annua al Dicastero della sanità. Tuttavia l'onorevole Sottosegretario potrà sincerarsi della fondatezza delle notizie circolanti in questi giorni circa nuovi investimenti di edilizia ospedaliera della cui opportunità è lecito quanto meno dubitare.

Inoltre — ed è una domanda che pongo all'onorevole rappresentante del Governo — non è il caso di adottare delle misure tendenti a ridurre complessivamente i posti-letto dall'attuale 10,2 per mille abitanti al 9 per mille, tenendo conto che abbiamo delle punte del 13,2 per mille nell'Italia Nord-orientale e solo il 7-8 per mille in tutta l'area del Mezzogiorno e delle Isole? Quali accorgimenti allora si possono elaborare per inserire i piani ospedalieri nella programmazione sanitaria, una programmazione sanitaria più correttamente intesa e più coerentemente praticata, così superando una concezione eccessivamente aziendalistica ed avulsa dal quadro nosologico del nostro paese?

Non stiamo chiedendo — sia chiaro — onorevole rappresentante del Governo, interventi di stampo autoritario o centralistico e nemmeno auspichiamo operazioni razionalizzatrici da combinarsi a tavolino con i tecnici previsti dall'articolo 9 del disegno di legge in esame, ma attraverso il rapporto corretto con le regioni, attraverso una ricognizione dell'attuale rete ospedaliera è possibile — noi riteniamo — avviare su giusti binari la tanto invocata politica del riequilibrio, assicurando lo sviluppo alle zone meridionali da sempre penalizzate e che presentano una spaventosa carenza di presidi e di servizi, da quelli igienico-sanitari a quelli diagnostici e curativi. Ciò si potrebbe ottenere operando un graduale processo di decongestionamento delle realtà oggi superdotate di strutture sanitarie.

Volendo restare scrupolosamente al tema ed evitando qualsiasi sconfinamento, onorevoli colleghi, questi suggerimenti — ce ne rendiamo conto — sono un po' troppo circoscritti ad un solo comparto della cosiddetta industria della salute e sono suggerimenti che abbisognano di altri riferimenti interdisciplinari; ma credo che dal tutto al nulla vi sia un largo spazio operativo che ci consentirebbe di anticipare dei correttivi utili in questi mesi di transizione alla riforma se davvero vogliamo ridurre sensibilmente gli attuali sprechi che oltre tutto interagiscono negativamente sugli stessi livelli di salute, se è vero come è vero che alla lievitazione della spesa si è abbinato in questi anni un progressivo processo di scadimento delle prestazioni.

Un secondo gruppo di questioni attengono alle spese fisse (ne ha fatto cenno il collega Cravero). Sappiamo tutti che queste spese soffrono di eccessiva rigidità e lambiscono il tetto del 75 per cento dei costi complessivi.

Non entro nei particolari, anche se il problema del personale è venuto ancora drammaticamente alla ribalta in questi giorni a

seguito di preoccupanti fenomeni di conflittualità, motivati da certe sperequazioni retributive non facilmente giustificabili, mentre dobbiamo severamente giudicare forme selvagge di lotta che colpiscono i cittadini più deboli e bisognosi di assistenza continuativa.

Vorrei dare una interpretazione diversa ai dati forniti dal relatore in tema di dinamica occupazionale. Purtroppo si è discusso molto (e torneremo probabilmente a riparlarne tra qualche settimana) del numero dei medici operanti in Italia, dell'ingolfamento paralizzante delle facoltà di medicina e chirurgia delle nostre università. Abbiamo parlato molto della dequalificazione degli studi e della pratica professionale, ma non altrettanto impegnativa, aggiornata e responsabile è stata la meditazione attorno all'assurdo rapporto numerico tra medici e personale tecnico-infermieristico.

Anche qui pochissimi dati riassuntivi bastano a far comprendere lo stridente contrasto: su 100.000 abitanti abbiamo in Italia 187 medici e 148 infermieri, contro i 102 medici e 406 infermieri della Gran Bretagna, contro i 150 medici e 287 infermieri che costituiscono la media dei paesi comunitari. Se non si blocca questa tendenza avremo, tra pochi anni, un medico ogni 215 abitanti nel nostro paese.

Negli ospedali civili il numero degli infermieri diplomati si aggira oggi sulle 40.000 unità rispetto al fabbisogno riconosciuto di 80.000; altrettanti ne mancano di generici, mentre abbiamo il personale ausiliario in soprannumero per 70.000 unità.

Nè comprendiamo, a questo punto (consentitemi di dirlo con molta franchezza), le ragioni che hanno vanificato sul nascere l'impegno assunto un anno fa dal Ministero di aprire, anche nel settore sanitario, possibilità di avviamento al lavoro (qualificato e non assistenziale o clientelare) per le nuove generazioni in cerca di prima occupazione.

Teniamo conto che le stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori riconoscono i risvolti negativi di avere in servizio il 40 per cento del personale privo della minima preparazione professionale. Quindi vi è materia di riflessione sufficiente per accelerare il processo istitutivo delle scuole sanitarie prima di dover registrare un completo fallimento, relegando gli operatori della salute italiana ai margini del consorzio europeo e di ogni paese civile.

Perchè ho tediato l'Assemblea con questa rapida carrellata di cifre? Perchè, onorevoli colleghi, stanno venendo allo scoperto in questi giorni dei critici che si erano mimetizzati come sostenitori della riforma e che oggi cercano di svuotarne la portata insidiandone i punti più qualificanti, così esasperando artificiose paure sui cosiddetti pericoli di burocratizzazione. Ed è spiacevole dovere constatare che perfino all'interno dello schieramento democratico ci siano uomini, magari anche in buona fede (non la metto in dubbio), che danno ancora credito allo *slogan* di « costruire più ospedali », ignorando che un parametro serio non dovrebbe basarsi sulla quantità delle prestazioni curative, sulla durata dei ricoveri, sulla molteplicità e sulla duplicazione delle analisi non mirate e tardando a comprendere che i livelli di salute non vanno misurati in base ai posti-letto, soprattutto quando superano le medie *standards* dei paesi progrediti, laddove si garantisce una più efficace, incisiva, razionale assistenza con spese di gestione largamente inferiori.

A quanti si ostinano a guardare alla riforma con occhio sospettoso e forse anche con ostilità preconcetta è abbastanza agevole dimostrare che non è più sopportabile un sistema che assorbe il 50 per cento della spesa sanitaria globale per le cure ospedaliere, il 24 per cento per la medicina generica, il 20 per cento per il consumo farmaceutico, lasciando soltanto le briciole ai settori più significativi della prevenzione e della riabilitazione.

Si deve appunto a questa disarticolazione dei momenti preventivi, curativi e riabilitativi, onorevoli colleghi, la causa prevalente dell'attuale sperpero di risorse pubbliche; ed è impensabile poter chiudere le falle di questo dissesto se non si pone mano alla saldatura di questi tre anelli che ho citato dianzi, assegnando un carattere (nella pratica, non tanto in teoria) di uniformità e di globalità alla politica della salute.

Voglio dire — e concludo — che fino a quando prevarrà la vecchia concezione secondo la quale l'ospedale è l'unico presidio sanitario da privilegiare, prescindendo dalla rimozione dei fattori che provocano l'insorgere della malattia, dalle strutture post-ambulatoriali, dal lavoro di gruppo dipartimentale, è perfettamente inutile, come fanno i giornali della destra romana, gridare allo scandalo se in questa capitale della Repubblica il costo medio giornaliero di un letto è di 61.000 lire, i tempi per un esame radiografico all'apparato digerente di 22 giorni, con un costo di 1.200.00 lire.

Certo, sono questioni complesse, non riducibili a battute improvvisate o in chiave polemica, ma anche gli esempi — come dire? — di valore emblematico possono elevare il tono del nostro dibattito e stimolare una più puntuale assunzione di responsabilità.

Nei giorni scorsi, peraltro, abbiamo trovato qui al Senato un terreno più avanzato di confronto attorno ad alcune scelte di politica farmaceutica; questa sera si profila una nuova convergenza unitaria su un provvedimento che riguarda la vita delle strutture ospedaliere.

Mi rendo conto — e chiedo scusa — di aver sottoposto i colleghi ad una fatica supplementare, ma mi sembrava che un provvedimento comportante un impegno finanziario che si aggira sui 10 mila miliardi meritasse il sacrificio di qualche minuto di riflessione collettiva, pur sapendo che tale sacrificio è richiesto a chi ascolta e assai meno a chi è delegato a parlare.

Ci rendiamo conto, infine, che particolari circostanze ci obbligano, ancora una volta, a procedere in modo troppo settoriale ed è per questo che ci è parso utile conferire al nostro voto favorevole al disegno di legge n. 1337 un significato di più ampio respiro sorretti dalla fiducia di poter associare la nostra responsabilità a quella degli altri colleghi della maggioranza parimenti impegnati — credo — ad assicurare uno sbocco positivo alla crisi che travaglia in modo tanto acuto e lacerante l'intiero assetto sanitario del nostro paese, parimenti decisi a rendere sollecita ed operante questa riforma che non è un lusso ma una necessità; non è una scelta discrezionale ma un dettato sancito all'articolo 32 della nostra Carta costituzionale che è dovere di tutti e di ognuno rispettare e, finalmente, applicare. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bompiani. Ne ha facoltà.

B O M P I A N I . Signor Presidente, signor Sottosegretario, cari colleghi, vorrei anch'io premettere alle brevi considerazioni nel merito del provvedimento un'espressione di personale ringraziamento e apprezzamento per il relatore, senatore Cravero, per quanto ci ha detto in termini tecnici, che sono evidentemente il presupposto, in tematiche come queste, anche per il corretto indirizzo politico. Ed il fatto che il suo discorso sia stato coronato dagli applausi provenienti da tutti i banchi dimostra come sulle cose concrete ci si possa intendere molto facilmente.

Credo che il disegno di legge che stiamo esaminando abbia un significato di transizione, ma proprio per questo è maggiormente apprezzabile la tendenza che esprime, perchè ci viene a introdurre quasi a quella che sarà la discussione fra qualche settimana del più ampio quadro della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale. Credo che tutti possano condividere — come ha già rilevato il senatore Merzario — sia la filosofia generale del disegno di legge che stiamo esaminando, sia quei punti specifici sui quali si manifesta la novità: e questa consiste non tanto nell'adeguare — quasi per stato di necessità — l'erogazione di fondi necessari alla gestione ospedaliera (rito che si celebra ormai da parecchi anni più o meno alla fine di luglio) ma anche nell'aver inserito agli articoli 7 e 9 dei dispositivi che possono concretamente consentire una più vigorosa verifica dei problemi esistenti nell'interno degli ospedali; cioè guardare, nell'interno degli ospedali, ai singoli settori della spesa sanitaria non più in termini generici e retrospettivi a chiusura di bilancio, ma

in « tempi reali », durante lo svolgimento della complessa vita ospedaliera.

Consentitemi, in qualche minuto, di sviluppare nelle linee essenziali questo concetto.

La preoccupazione sociale di assoggettare a migliore controllo la dinamica della spesa sanitaria oggi è sempre più sentita e discussa, a livello di tecnici sanitari, economisti, opinione pubblica. Lo scopo da raggiungere è quello di pervenire al miglior impiego possibile delle risorse disponibili, e per far questo occorre modificare, in una certa misura, la filosofia attuale della conduzione degli ospedali, che è basata su una conduzione per atti amministrativi successivi, fondata sull'assunzione che — una volta definiti i fini istituzionali dell'ospedale — il raggiungimento di essi deve essere assicurato anche in mancanza di disponibilità finanziaria diretta.

C'è invece da inserirsi in un'ottica diversa, che si basa su due punti: 1) lo spazio proprio dell'assistenza ospedaliera va dimensionato sulle necessità strette della fase intranosocomiale di assistenza, vista in equilibrio ed osmosi con la fase extraospedaliera; 2) la conduzione dell'ospedale deve acquisire i caratteri del tipo manageriale, con adeguato controllo di programmazione, produzione, gestione, in rapporto ad un preciso *budget* in precedenza stanziato e « disponibile ». Ora, il controllo di gestione dell'ospedale si ottiene anche facendo sì che i singoli responsabili dell'attività di settore si assicurino in proprio che le risorse disponibili siano utilizzate nel modo più efficace per raggiungere quegli obiettivi che sono stati prestabiliti (programmati).

Come può realizzarsi tutto questo? Io credo, con un sistema articolato a vari livelli. Anzitutto, mi sembra utile ipotizzare l'istituzione di una direzione tecnica dell'ospedale dotata di capacità di organizzazione, di programmazione e coordinamento delle varie attività svolte dai vari « sottosistemi » che costituiscono l'insieme dell'ospedale, direzione che deve accordare gli obiettivi da raggiungere con quelli propri dell'unità sanitaria locale cui l'ospedale appartiene e, in una prospettiva più ampia, con il piano regionale sanitario.

Questa direzione tecnica deve poter disporre di uno *staff* di persone idonee per preparazione specifica ad elaborare i programmi operativi ed a verificare i risultati conseguiti dalle singole « unità » dell'ospedale, confrontandoli con le previsioni, mediante un'analisi continua del rapporto costo — beneficio fatta insieme agli operatori sanitari. In secondo luogo, tutto il personale ospedaliero va meglio sensibilizzato nell'analisi del rapporto costo-beneficio. Certamente la componente medica deve mantenere la piena autonomia — che è anche responsabilità morale, oltre che professionale — nella decisionalità sull'atto medico e sulla sua estensione; ma ciò non impedisce che i metodi adottati, i risultati raggiunti siano confrontati in un processo di « presa di coscienza » e di continua verifica con i costi. Ciò può avvenire nel contatto fra le unità operative ed i membri dello *staff* di cui si diceva prima ed anche, eccezionalmente, attraverso un metodo collegiale. Il Consiglio dei sanitari, attualmente, svolge qualche iniziativa di programmazione collegiale, soprattutto sotto il profilo della ripartizione dei mezzi per le attrezzature. Ciò però non è sufficiente, e non copre comunque il bisogno di « responsabilizzazione » dei singoli, e dei vari reparti, verso il migliore impiego delle risorse disponibili. In terzo luogo, vanno meglio identificate le caratteristiche di « produzione » dell'ospedale. È noto che è molto difficile misurare la « produzione finale », che è inerente alla quantità di salute ottenuta nella serie di pazienti che ha frequentato l'ospedale. Ciò che può essere più agevolmente misurato, è l'entità delle « produzioni intermedie », che vengono ritenute correlate con la « produzione finale »; faccio qualche esempio: il numero e la qualità delle analisi di laboratorio, radiologiche, caratteristiche degli interventi chirurgici e così via. Si dovrebbe, invece, tentare di fare una valutazione della quantità di salute « in più » conseguita fra « ingresso » e « dimissione » del paziente, e ciò è compito — eventualmente — di un gruppo di sanitari appositamente costituito. Solamente dopo aver stabilito questo, la « produttività » dell'ospedale in termini reali potrebbe essere confrontata con vari parametri (ad esempio tipo di trat-

tamento, tempo di durata eccetera): in tal modo potrebbe essere introdotto il parametro « efficienza ». Veniamo così al quarto punto, il controllo dell'efficienza. Lo definiamo come individuazione della produttività in funzione dei costi di esercizio per una certa unità di tempo. Dobbiamo riconoscere che l'operato della componente professionale, oltre tutto in continuo incremento di specializzazione anche per i progressi della tecnologia sanitaria, è il fattore di maggiore « peso » nella definizione dell'efficienza. D'altra parte, la componente professionale è l'unica responsabile del ciclo di diagnosi e cura, della sua « qualità » e « durata », dunque implicitamente del suo « costo ». Il controllo della spesa, in questo contesto, potrà avvenire identificando i centri di responsabilità, identificando i parametri medi di durata della degenza, di numero d'esami, eccetera per ogni voce nosografica e le variazioni statistiche relative. Su questi parametri potremo costruire una linea di riferimento, per il migliore impiego delle risorse.

Onorevole Presidente, avviandomi alla conclusione, vorrei sottolineare come la difficoltà di valutare in termini quantitativi le esigenze soggettive, personali di salute da un lato e la difficoltà di pervenire a una sensibilizzazione sulla spesa sanitaria da parte dei singoli operatori sanitari dall'altro, siano i termini drammatici attuali del problema in esame. Penso che molto potremmo fare — su quest'ultimo punto — attraverso l'educazione dei futuri medici. A questo proposito voglio ripetere quanto ha detto poco fa il senatore Merzario, sulla necessità cioè di addivenire a una riforma degli studi medici, riforma della quale ci siamo fatti tante volte promotori accesi dando in parecchie occasioni indicazioni su quanto è necessario disporre al fine di ottenere un sistema sanitario più adeguato ai tempi ed allo *standard* europeo al quale dobbiamo fare riferimento.

Si potrebbero ipotizzare dei seminari di economia sanitaria per futuri medici nell'ambito dell'insegnamento della medicina. Si potrebbero organizzare seminari, tenuti da economisti del settore sanitario, per il trasferimento delle informazioni tecniche ai medici appartenenti agli enti ospedalieri. Ciò è fattibile fin d'ora: si tratta di prendere le opportune iniziative di concerto fra i due Ministeri, quello della sanità e quello della pubblica istruzione nel primo dei casi; e con la partecipazione delle regioni e degli ordini professionali nel secondo.

Credo infine che sarebbe molto opportuno, sempre con riferimento alla problematica della ristrutturazione dell'equilibrio fisiologico tra i laureati medici, i diplomati universitari e i paramedici (cui deve mirare la riforma), stabilire la fisionomia professionale di un particolare operatore sanitario: un diplomato di statistica sanitaria, che potrebbe — nell'interno degli ospedali — essere proprio colui che sul campo va raccogliendo le varie informazioni tecniche provenienti dai reparti, dalle corsie, dai servizi. Non è semplicemente l'addetto alla conservazione delle cartelle cliniche, ma è qualche cosa di più operativo — sempre sotto la guida della direzione — che ci consentirebbe di acquisire delle migliori informazioni e di pianificare meglio la gestione ospedaliera.

Ho ritenuto opportuno presentare queste osservazioni, pur nella brevità del tempo e pur considerando che ritorneremo su questi temi, con maggior approfondimento, quando si discuterà di questo settore nell'ambito della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale, perchè mi sembra che nei tempi intermedi potremo prendere qualche ulteriore iniziativa oltre quelle previste agli articoli 7 e 9 di questo disegno di legge. Desidero intanto complimentarmi per avere — con questa iniziativa — finalmente rotto un po' lo schema classico di presentazione di leggi, con valore, direi così, di stato di necessità, proposte annualmente per ripianare i debiti accumulati negli ospedali, introducendo sin da questo momento qualche meccanismo che ci consenta di vedere meglio nella spesa sanitaria intraospedaliera. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve ancora essere svolto un ordine del giorno presentato dai senatori Pittella, Merzario e Bompiani. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , *segretario*:

Il Senato,

rilevando come la organizzazione attorno al Centro studi del Ministero della sanità di un gruppo di funzionari, dirigenti di Enti e gestioni mutualistiche, nonchè di esperti, anticipi la funzione di assistenza ai fini programmatori prevista dal penultimo e ultimo comma dell'articolo 53 del disegno di legge sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale di recente approvato dalla Camera ed ora all'esame del Senato;

in considerazione della fondamentale importanza di disporre di dati di conoscenza del sistema sanitario italiano — in assenza di indicazioni all'articolo 7 i dati dovranno riferirsi al 31 dicembre 1976 — già in preparazione del primo piano sanitario nazionale triennale che dovrà essere presentato al Parlamento entro il 30 aprile 1979;

rilevando la opportunità che in questa sede di studio e di documentazione rivolta specie al Parlamento, al governo ed alle regioni siano raccolti i dati coordinati in merito a tutte le ricerche e studi effettuati o commissionati dallo Stato o da organismi pubblici (Ministeri, Centro studi del Ministero della sanità, CNR, ISPE, IMI-SAGO, e quant'altri) in campo sanitario, biomedico e di organizzazione e gestione dei servizi,

impegna il Governo:

a) a comunicare al Parlamento non oltre il 15 ottobre 1978 i nominativi dei funzionari e degli esperti di cui il Ministro della sanità si avvarrà ai sensi dell'articolo 9;

b) a richiedere immediatamente agli organismi sopra indicati e a ogni altro che il Ministro della sanità ritenga necessario una relazione da presentare entro il 15 ottobre 1978 in merito alle ricerche e studi attualmente in corso o commissionati, ai dati acquisiti ed alle spese già corrisposte o da corrispondere per la loro attuazione;

c) a presentare al Parlamento entro il 30 novembre 1978 una relazione coordinata in merito alle ricerche e studi di cui al punto *b*) precedente, nonchè il programma di lavoro del gruppo di funzionari ed esperti di cui al punto *a*).

9. 1337. 1 PITTELLA, MERZARIO, BOMPIANI

P I T T E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I T T E L L A . Rinuncio ad illustrare l'ordine del giorno che è stato dettato dall'esigenza che il Parlamento ha sentito di una informativa costante e puntuale.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore.

C R A V E R O , *relatore*. Sono d'accordo con l'ordine del giorno in quanto risponde alla necessità di fotografare l'esistente e di dare l'avvio alla programmazione, presentando uomini, idee e fissando i tempi.

Per quanto riguarda la replica, direi che c'è poco da replicare perchè i colleghi Merzario e Bompiani, che ringrazio, non hanno fatto nient'altro che integrare la mia relazione. Il collega Merzario forse ha fatto una prova generale di quel lavoro che dovremmo fare insieme in sintonia dal settembre prossimo, quando saremo correlatori della riforma sanitaria.

Due parole soltanto per quanto riguarda l'ospedale.

Ritengo che la programmazione ospedaliera finora si sia mossa come poteva, anche perchè l'ospedale, in base alla legge ospedaliera, era un'isola a se stante senza la riforma sanitaria. Ora, la programmazione dovrà muoversi nel contesto del territorio e nel contesto della riforma sanitaria. Perciò in questa ottica i posti-letto dovranno essere ridimensionati e gli ambulatori esterni potenziati.

Per quanto riguarda poi il discorso molto puntuale del collega Bompiani sono d'accordo sul fatto che la gestione ospedaliera oltre che con raccordi al di fuori dell'ospedale deve essere attuata con raccordi manageriali anche all'interno dell'ospedale stesso. Tutto ciò per concludere, che oggi si è parlato solo di ospedali e forse potrebbe sembrare una cosa brutta che noi, trattando della riforma

sanitaria, parliamo solo del momento ospedaliero. Ma secondo me il momento ospedaliero non è un momento a se stante, bensì il primo momento, in senso temporale, per avviare quel discorso che ritengo positivo, necessario, indispensabile e che dovrà concludersi presto, per dare al paese quanto richiede, ossia un efficiente servizio nazionale.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* V E C C H I A R E L L I , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il 22 giugno l'altro ramo del Parlamento ha approvato il disegno di legge sull'istituzione del servizio sanitario nazionale, che il Senato prenderà in esame alla ripresa dei lavori e che tutti, Governo, forze politiche e sociali, si augurano divenga presto legge dello Stato. Quel provvedimento darà certamente vita ad un nuovo sistema sanitario e indubbiamente il Governo ha molta fiducia e speranza nell'affidare a questa legge una carica innovativa e riformatrice; mi piace qui rilevare che tutte queste speranze, queste certezze del Governo hanno trovato convinta eco nei vari interventi e particolarmente nelle dichiarazioni conclusive del senatore Merzario. Spero quindi che il provvedimento che stiamo esaminando sia l'ultimo adempimento di un sistema ormai definitivamente superato.

Ringrazio vivamente il relatore, senatore Cravero, per la sua pregevolissima relazione — pregevole per la dovizia di dati e di riferimenti e per la perspicuità ed acutezza di considerazioni e riflessioni — a cui si sono aggiunti i validissimi e qualificati interventi dei senatori Merzario e Bompiani. Ringrazio tutti per il fattivo contributo che hanno dato alla discussione e soprattutto perchè facendo queste riflessioni hanno insieme posto le comuni richieste sottolineando le disfunzioni, le incertezze che si sono pure verificate nella spesa sanitaria. Il Governo naturalmente tiene a dichiarare che accetta questa nuova impostazione che si vuole dare alla spesa sanitaria nella sua innegabile azione riqualificatrice e soprattutto in una prospettiva di equilibrio territoriale per la tutela omogenea della salute dei nostri cittadini.

L'assegnazione straordinaria di fondi per l'assistenza ospedaliera, che il Parlamento è chiamato ad autorizzare, sarà infatti l'ultimo intervento finanziario settoriale. Il processo di progressivo ed irreversibile superamento del sistema mutualistico iniziato per l'assistenza ospedaliera con la legge 17 agosto 1974, n. 386, e per l'assistenza medico-generica e specialistica con la legge 29 giugno 1977, n. 349, sta per concludersi e le regioni, che in questa fase transitoria hanno in tutto o in parte ereditato le relative funzioni degli enti mutualistici, a partire dal prossimo anno progressivamente trasferiranno le stesse ai comuni che le eserciteranno tramite le unità sanitarie locali.

Sta, quindi, per chiudersi un periodo transitorio e di avvio della riforma sanitaria che se da una parte per la sua durata ha aggravato la già precaria funzionalità delle strutture dei servizi ospedalieri, rendendo più evidenti i pregi e l'urgenza di un organico e globale intervento nel settore, dall'altra ha avuto l'indubbio merito di aver consentito alle forze politiche e sociali un necessario riesame e una più attenta valutazione di alcuni istituti (quali la programmazione, il finanziamento, i controlli) ai quali è legato indubbiamente il successo di qualsiasi disegno riformatore, specie nell'attuale situazione economica e finanziaria del paese.

L'esperienza del recente passato è al riguardo ammonitrice per le conseguenze dell'operare in assenza di vincoli programmatici e di spesa. Il finanziamento dell'assistenza ospedaliera erogata dalle regioni è assicurato, ai termini dell'articolo 14 della legge n. 386, da un apposito fondo al quale debbono essere conferite tutte le risorse ad essa destinate. Per far fronte alle eventuali insufficienze di dette fonti di alimentazione fu previsto un concorso dello Stato nella misura massima di 100 miliardi. Il meccanismo di finanziamento dell'assistenza non ha consentito una preventiva valutazione delle risorse da destinare all'assistenza stessa in quanto i fondi più rilevanti che affluiscono al

fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera sono legati alla dinamica salariale. Il fabbisogno finanziario effettivo si è però rivelato di gran lunga superiore alle originarie previsioni in base alle quali si riteneva fosse sufficiente alle esigenze dell'assistenza una somma complessiva di 2.700 miliardi. Già nel corso del 1975 le reali necessità dell'assistenza evidenziarono l'assoluta insufficienza dei fondi disponibili costringendo le regioni ad autorizzare gli enti ospedalieri a ricorrere, come per il passato, ad onerose anticipazioni bancarie per assicurare i livelli minimi dell'assistenza pubblica. Il meccanismo adottato, pertanto, non prevedendo di fatto la preventiva determinazione delle risorse da destinare all'assistenza non ha consentito alle regioni di programmare gli interventi, sostituendo così in sostanza al sistema a consuntivo della retta di degenza *ex lege* 132 del 1968 un altro sistema basato purtroppo sullo stesso principio. Ciò ha comportato interventi straordinari di finanziamento dell'assistenza ospedaliera sulla base di valutazioni del fabbisogno effettuate per il 1975 sui dati a consuntivo e per gli altri anni sugli incrementi della spesa in relazione ai maggiori oneri verificatisi o presunti.

Il fabbisogno del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera è stato così fissato: per il 1975 in 3.300 miliardi, per il 1976 in 3.750, per il 1977 in 4.515, per il 1978 in 5.135. La spesa sanitaria (mi pare che questo sia stato chiesto), dai calcoli fatti, ammonta nel 1978 a lire 11.598,5 miliardi, di cui 5.135 miliardi per parte ospedaliera, 6.463,5 miliardi per parte non ospedaliera (la gran parte naturalmente a medicina generica, farmaceutica, specialistica), a cui si aggiungono 1.200 miliardi per oneri a carico degli enti locali, 600 per equiparazione del trattamento farmaceutico, 500 per assistenza ai non aventi diritto, 100 per la prevenzione, per una somma globale di 13.998 miliardi che tocca il tetto del 6,5 per cento del prodotto nazionale lordo.

Qualche raffronto è stato fatto. C'è stato, pur nella lievitazione dovuta all'inflazione, un certo contenimento. Per esempio nel 1975-1976 la spesa generale, rispetto alla spesa ospedaliera, superava il 50 per cento; invece se andiamo a confrontare il dato del 1978 vediamo che questa percentuale è diminuita. Gli importi per il 1975-76, determinati dal CIPE nella seduta del 5 maggio 1976, sono stati confermati con la legge n. 565, gli importi per il 1977-78 sono stati determinati dal CIPE nella seduta del 23 dicembre 1977; e non ritengo necessario soffermarmi sulle valutazioni effettuate dal CIPE, per le quali rinvio alla relazione che le contiene. Rilevo soltanto che l'aumento complessivo della spesa per il 1977 è pari al 20,4 per cento rispetto al 1976 e che l'aumento per il 1978 è pari al 13,73 per cento rispetto alla spesa determinata per il 1977.

L'espansione della spesa ospedaliera è quindi continua, ciò anche perchè è mancata nel settore un'effettiva programmazione che ne assicurasse la governabilità finanziaria e sanitaria, esigenza questa già avvertita dalle forze politiche (e per tutti cito il disegno di legge n. 4009 della passata legislatura) e pienamente recepita nel disegno di legge di riforma sanitaria.

Mi corre tuttavia l'obbligo di sottolineare che anche in assenza di un vincolo programmatico la gestione regionale dell'assistenza ospedaliera, al di là delle cifre in senso assoluto che possono trarre in inganno, ha determinato, come dicevo, un rallentamento dell'espansione della spesa stessa.

Non si deve trascurare al riguardo di considerare che nel settore ospedaliero finiscono per scaricarsi tutte le disfunzioni del sistema, che comportano un elevatissimo ricorso alla spedalizzazione; l'Italia registra, infatti, una percentuale di ricoveri per abitante, nonchè una durata delle degenze, nettamente superiore alla media europea.

Nonostante l'impegno delle regioni — che va riconosciuto e che nessuno può mettere in discussione — è comunque un dato di fatto che la legge n. 386 ha mancato uno degli obiettivi che come legge di avvio della riforma doveva perseguire: non ha — non poteva, in assenza di una legge di programma — inciso sostanzialmente sull'irrazionale distribuzione delle strutture sanitarie, favorendo la dotazione delle regioni carenti di posti-letto e promuovendo la riconversione dei posti-letto superflui (siamo perfettamente d'accordo su questo riequilibrio).

L'esperienza del passato ed i tempi ristretti a disposizione inducono il Governo a cogliere l'occasione del provvedimento in discussione per chiedere che un'esigenza già riconosciuta nel testo di riforma sia soddisfatta prima dell'approvazione della legge stessa. Mi riferisco cioè all'articolo 9, alla necessità di dotare il Ministero della sanità del supporto tecnico essenziale alla programmazione sanitaria.

Qui si è parlato del centro studi; in Commissione stamane e qui in Aula da parte del relatore e di altri intervenuti ci si è giustamente domandati come si colloca il centro studi in questa visione di azione programmatica, quale azione sarà chiamato a svolgere, come impiegherà la sua dotazione finanziaria.

Dico subito che la dotazione finanziaria di quest'anno è pressochè intatta essendo stati spesi, dei circa 800 milioni che la costituiscono, poco meno di 100 milioni, in buona parte per l'azione di studi ed indagini per Seveso che l'apposita legge fa gravare su tale fondo.

Il centro studi, istituito, come ha ricordato il relatore, presso il Ministero della sanità con la legge n. 383, in virtù dell'articolo 5 della legge in parola ha la funzione di collaborazione tecnica con il Ministro in materia di predisposizione e di attuazione del programma nazionale per quanto attiene naturalmente la parte di competenza del Ministero della sanità. Ha quindi, per sua natura istituzionale, funzione di programmazione ed ora che si sente impellente nel settore una azione di tal genere per correggere disfunzioni ed incertezze, sarà certamente — e qui è bene assicurarlo — ricondotto a tale funzione per essere, unitamente al comitato di esperti che si creerà nel suo ambito, un valido supporto alla programmazione sanitaria per predisporre le migliori condizioni all'attuazione della riforma stessa.

La riforma, certo, — e perciò la necessità della programmazione — non può ridursi solo ad un problema di quantità di risorse da destinare con vincoli più o meno rigidi alle regioni ed ai comuni; ma deve assicurare condizioni di uniformità, di uguaglianza, rispondere ad esigenze di qualità e di funzionalità dei servizi, tendere ad una tutela integrale della salute tanto attraverso la cura e la riabilitazione che attraverso la prevenzione.

Per la realizzazione anche graduale di tutte queste finalità è condizione necessaria ed indispensabile che gli elementi eterogenei del sistema, quali i mezzi finanziari, i servizi, le strutture ed il personale sanitario, debbano essere efficacemente coordinati attraverso la programmazione.

È illusorio comunque pensare che sia possibile programmare senza la preventiva acquisizione di tutte le analisi tecniche, economiche, sanitarie degli elementi stessi. Ciò postula in prospettiva un sistema informativo che operi a tutti i livelli delle strutture, cioè un sistema che abbia la sua base ed il suo sviluppo a livello locale (unità sanitaria, regione), ma che consenta attraverso la standardizzazione delle informazioni lo scambio delle informazioni stesse tra regioni nonchè un momento di coordinamento e di sintesi a livello centrale attraverso il Ministero della sanità.

Allo stato, l'esigenza più immediata è quella di predisporre entro il 30 aprile 1979 il piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982. A tal fine è essenziale dotare il Ministero della sanità di una idonea *équipe* di esperti che imposti e diriga tutto il complesso lavoro di acquisizione di dati, di elaborazione degli stessi; che formuli concrete proposte per la determinazione di indici e *standards* finanziari e sanitari, dei livelli delle prestazioni compatibili, delle necessità quantitative di personale eccetera.

Detto gruppo di persone, altamente competenti nel settore economico-sanitario, utilizzerà come supporto strutturale il centro meccanografico dell'INAM, che è già in grado di assicurare la necessaria dotazione strumentale, nonchè personale tecnico degli enti mutualistici soppressi. D'altra parte le regioni, per la gestione delle convenzioni uniche, si stanno dotando di propri centri meccanografici per cui il centro dell'INAM sarà ampiamente disponibile per le nuove funzioni entro i prossimi mesi.

Il Ministero del tesoro non aveva ritenuto opportuno comprendere nel provvedimento

l'integrazione del fondo per l'anno 1977 in quanto, ferma restando la determinazione del fabbisogno così come fissato dal CIPE, la copertura del relativo onere sarebbe stata prevista in un provvedimento di più ampia portata diretto al risanamento del *deficit* patrimoniale degli enti mutualistici; il risanamento del *deficit* mutualistico avrebbe consentito maggiori entrate al fondo nazionale assistenza ospedaliera e quindi avrebbe reso non più necessario o quanto meno più limitato un apposito intervento finanziario a favore del fondo stesso.

Poichè non è stato possibile attuare in tempi brevi l'operazione programmata dal Tesoro il Governo ha proposto (e quindi ha visto accolta la sua proposta) di definire anche per il 1977 il fabbisogno e la relativa copertura del fondo.

Si ritiene quindi, onorevoli senatori, che il presente disegno di legge possa azzerare la situazione debitoria e liberare strutture ed enti dalle strettoie di angustie finanziarie che ne ritardano e ne appesantiscono l'azione, con tutti gli oneri ed i carichi di interessi passivi ed altri. A questo si aggiungerà, attraverso un'approfondita acquisizione di dati, di conoscenze, di armonizzazione e di omgeneizzazione di indirizzi e di *standards*, un'azione congiunta di concreta opera programmatica che poi si cali con coerenza, prontezza ed efficacia nelle varie realtà locali.

Perchè Parlamento e Governo non falliscano in quest'azione e non deludano le attese già tanto lunghe, e quindi la riforma tanto attesa trovi il migliore terreno di applicazione per la tutela della salute del cittadino, si auspica che questo provvedimento venga subito approvato, sollecitamente e integralmente, per dare quindi un altro concreto avvio alla riforma sanitaria. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Onorevole Sottosegretario, vuole pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato dal senatore Pittella ed accettato dal relatore?

V E C C H I A R E L L I , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo non avrebbe esitazione alcuna ad accettare nella sostanza quest'ordine del giorno, perchè credo che prospetti una doverosa informazione che il Governo deve dare al Parlamento. Se i proponenti potessero modificare qualcosa, preferiremmo che l'« impegna » si modificasse in « invita »; e soprattutto vorremmo modificare alcune date, alcune scadenze, perchè la loro perentorietà non è neanche connessa all'azione del Governo.

Per il punto *b*), per esempio, dobbiamo recepire da vari enti interpellati dei dati per poterli fornire al Parlamento. Occorre dunque un maggiore tempo, per cui, se i proponenti sono d'accordo, il Governo accetta l'ordine del giorno cambiando l'« impegna » in « invita » e le date nelle seguenti: 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre.

Con queste modifiche il Governo accoglie l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Senatore Pittella, è d'accordo con le proposte di modifica del Governo ed insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

P I T T E L L A . Concordo sulle modifiche e non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 1.

Il fabbisogno finanziario del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è stabilito, conformemente alle indicazioni contenute nella delibera 23 dicembre 1977 del CIPE, in lire 4.515 miliardi per l'anno 1977 e 5.135 miliardi per l'anno 1978.

(*È approvato*).

Art. 2.

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, ad integrazione dell'apporto previsto al secondo comma, punto 6), dell'articolo 14 del decreto-legge predetto, è autorizzata la concessione a carico dello Stato di un contributo di 2.683 miliardi di lire a favore del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, corrispondente alla differenza fra l'importo di cui al precedente articolo 1 e il previsto gettito per gli anni 1977 e 1978 dei contributi e delle altre entrate di cui al predetto articolo 14.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per la copertura dell'onere di cui al precedente articolo il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1978, operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.683 miliardi.

Si applicano a dette operazioni le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si provvede, per l'anno 1978, con una maggiorazione delle operazioni stesse.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 4.

Alla erogazione della somma di cui al precedente articolo 2 si provvede:

a) per quanto all'importo destinato ad integrare il Fondo nazionale ospedaliero relativo all'esercizio 1977, mediante trasferimento alle regioni delle quote spettanti in un'unica soluzione entro il 30 settembre 1978;

b) per quanto all'importo destinato ad integrare il Fondo nazionale ospedaliero relativo all'esercizio 1978, mediante trasferimento alle regioni di un dodicesimo ogni mese delle quote spettanti in conformità al riparto del fondo previsto per l'anno stesso. Il saldo dei dodicesimi maturati sarà attuato entro il 30 settembre 1978.

(*È approvato*).

Art. 5.

A far tempo dal pagamento agli enti ospedalieri delle integrazioni riguardanti l'esercizio 1977 e il saldo dei dodicesimi maturati per l'esercizio 1978, è fatto divieto agli enti stessi di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento con il sistema bancario per anticipazioni a breve in misura superiore ad un dodicesimo delle entrate ordinarie stanziate nel bilancio di previsione per l'anno in corso.

(*È approvato*).

Art. 6.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni dettano norme perchè nei contratti per la fornitura di beni e servizi, da stipulare o in corso, da parte degli enti ospedalieri sia inclusa la clausola del pagamento delle forniture entro 90 giorni dalla data della fattura.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentito il comitato centrale per la liquidazione degli enti mutualistici di cui all'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, provvede, entro il 30 novembre 1978, alla rilevazione della spesa sanitaria erogata a qualsiasi titolo: per prevenzione, per cura e per riabilita-

zione nell'ambito di ogni territorio regionale dalle regioni, dagli enti locali: comuni, province e loro consorzi, da enti nazionali: ENPI, ANCC ed altri, dalle istituzioni mutualistiche, dagli enti ospedalieri e da ogni altra istituzione che eroga assistenza sanitaria a carico della finanza pubblica.

La rilevazione, da attuarsi tramite le regioni, deve prevedere una distinzione tra spese per beni e servizi, spese per il personale, spese per le attrezzature e spese per gli investimenti; e ogni altra distinzione utile ad individuare le tendenze della spesa sanitaria.

(*È approvato*).

Art. 8.

Gli enti ospedalieri sono tenuti a fornire i dati relativi alla composizione degli avanzi o disavanzi di amministrazione eventualmente accertati, ai termini di legge, al 31 dicembre 1974 al netto dei rimborsi per i crediti di cui alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e 21 marzo 1976, n. 72.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da emanarsi sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina le modalità ed i termini perentori a pena di decadenza per gli adempimenti di cui al comma precedente, nonchè le modalità per l'applicazione del successivo sesto comma.

Il Presidente della Giunta regionale vigila sull'osservanza degli adempimenti di cui al primo comma e procede, previa diffida, alla nomina di un commissario per l'adozione degli stessi, ove il termine indicato dal decreto ministeriale sia trascorso senza che gli adempimenti medesimi siano intervenuti.

I disavanzi di cui al primo comma, rilevati dai bilanci per tale anno debitamente approvati e dalle variazioni successivamente intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono suscettibili di modifiche in aumento. Eventuali sopravvenienze passive non considerate faranno carico alla gestione corrente.

A parziale deroga di quanto stabilito al secondo comma, punto 4), dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le disponibilità finanziarie degli enti ospedalieri derivanti dagli avanzi delle gestioni anteriori a quella del 1975, saranno fatte affluire in un conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale per essere destinate, prioritariamente nell'ambito regionale, alla copertura dei disavanzi accertati presso i medesimi enti al termine della gestione 1974. Allo scopo è autorizzata anche l'utilizzazione delle disponibilità derivanti dalle operazioni finanziarie di cui alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e 31 marzo 1976, n. 72.

Il decreto ministeriale di cui al secondo comma determina altresì l'estinzione dei crediti degli enti ospedalieri derivanti dal mancato pagamento delle rette di degenza anteriori al 1° gennaio 1975 da parte degli istituti mutualistici di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nonchè dei comuni.

(*È approvato*).

Art. 9.

Dopo il primo comma dell'articolo 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Ministro della sanità può altresì comandare presso il Ministero della sanità, per le esigenze del centro studi, funzionari dirigenti degli enti e gestioni mutualistiche di cui all'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264. Il comando è disposto dai commissari liquidatori su richiesta nominativa del Ministro.

Ai fini della programmazione sanitaria il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi altresì di un gruppo di esperti particolarmente competenti in materia econo-

mica e sanitaria per la formulazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie.

Il numero complessivo dei funzionari e degli esperti di cui ai due precedenti commi non può superare le venti unità.

Il compenso da corrispondere a ciascuno dei funzionari dirigenti e degli esperti di cui ai precedenti commi non può superare per i funzionari dipendenti dalla pubblica amministrazione il 50 per cento della retribuzione loro spettante in via ordinaria e per gli esperti non dipendenti dalla pubblica amministrazione il compenso massimo stabilito per gli esperti chiamati a collaborare con il Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

(*È approvato*).

Art. 10.

Alla maggiore spesa derivante dagli incarichi previsti dall'articolo 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, determinata per l'esercizio finanziario 1978 in lire 170 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P I T T E L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I T T E L L A . Avendo ascoltato un ampio *excursus* di politica non solo sanitaria ma anche finanziaria, mi potrò veramente limitare ad una dichiarazione di qualche minuto.

Questo disegno di legge non ha più il carattere del provvedimento tampone al quale si era da tempo abituati e recepisce molte istanze, molte esigenze che il Gruppo socialista, esprimendo il suo parere su problemi inerenti a disegni di legge aventi per oggetto materia analoga (soprattutto il ripianamento dei debiti delle mutue) aveva fatto presenti e che vede oggi prese in esame positivamente dal disegno di legge in discussione. D'altro lato uno sguardo rapido al *turn-over* finanziario basta per far comprendere come i fornitori ospedalieri, siano essi operanti nei vari settori merceologici, siano essi esclusivamente rivolti, per la loro produzione specializzata, verso il settore ospedaliero, e quindi nell'impossibilità di indirizzare le loro produzioni in altri settori di mercato, si trovino in una situazione sostanzialmente drammatica, tanto più evidente per le attività imprenditoriali operanti esclusivamente nel settore ospedaliero, perchè l'impegno finanziario necessario a produrre un fatturato, ad esempio, di 12 miliardi per anno, diventa per l'Italia del 600 per cento superiore a quello richiesto per assicurare un identico risultato in Germania, negli Stati Uniti d'America o in Svizzera, ove, fra l'altro, il costo del denaro è sensibilmente minore.

Ciò comporta la spinta, per l'industria italiana, a importare prodotti che potrebbero essere agevolmente preparati in Italia, trovando convenienza a chiedere finanziamento al fornitore estero, anzichè al sistema bancario nazionale, con la conseguenza di aprire una prospettiva nella quale, nel giro di pochi anni, molte aziende nazionali, come purtroppo è successo per il passato, saranno ridotte a semplici distributrici di prodotti, con i risvolti intuibili sull'occupazione, sul *deficit* valutario, sulla stessa autonomia.

A rafforzare questa nostra asserzione stanno i dati del disavanzo reale della bilancia commerciale, soprattutto nel campo delle attrezzature biomedicali, scientifiche e chirurgiche, che è ancora intorno al 70 per cento, ma anche i dati riguardanti le forze di lavoro specializzate nel settore, che sono in regresso (di oltre il 15 per cento rispetto al 1974-75 così come quelli che ineriscono

la produzione radiologica nazionale, diminuita del 35 per cento, quella elettromedicale, diminuita del 20 per cento.

Questa situazione di regresso globale è strettamente legata alle insufficienti risorsa della spesa ospedaliera, che è stata per forza di cose finalizzata al pagamento del personale, dei viveri, dei combustibili, dei farmaci, del materiale sanitario corrente, della manutenzione delle attrezzature, e non pure ad un pur logico adeguamento tecnologico e medico-scientifico, indispensabile a mantenere il passo a livello internazionale, anche se abbisognevole di una volontà selettiva finora non operante.

Per questo motivo tutta la parte del disegno di legge che riguarda il ripianamento definitivo dei debiti appare senz'altro opportuna.

Questo provvedimento, però, non può essere considerato interamente soddisfacente; certo, se avessimo avuto più tempo avremmo potuto apportare delle modifiche soprattutto agli articoli 1 e 2 dove non è prevista, per esempio, la copertura degli interessi passivi maturati per le regioni, gli enti locali e gli ospedali per il finanziamento della spesa ospedaliera in assenza della corresponsione di quote adeguate in tempi e quantità, specie per il 1977, da parte del Ministero del tesoro alle regioni; ed ancora all'articolo 3 dove si prevede il ricorso al mercato finanziario per la copertura dell'onere del provvedimento in esame, rastrellando con ciò disponibilità finanziarie che altrimenti potrebbero essere destinate agli investimenti; infine all'articolo 8, ultimo comma, dove è previsto un trattamento diverso per gli ospedali ed i rimanenti operatori pubblici e privati convenzionati riguardo ai crediti nei confronti degli istituti mutualistici, per i quali i crediti anzichè essere dichiarati estinti come per gli enti ospedalieri vengono regolarmente corrisposti.

Peraltro per gli stessi motivi che hanno stimolato le riserve sopra espresse il Partito socialista ritiene necessario procedere all'approvazione immediata e senza modifiche del provvedimento in esame per consentire la regolare funzionalità del servizio ospedaliero almeno fino al 31 dicembre 1978.

Si ritiene inoltre di sottolineare il fatto che con l'approvazione della clausola del pagamento delle forniture entro 90 giorni della data della fattura, prevista dall'articolo 6 della legge in discussione, i fornitori potranno disporre di uno strumento di valore programmatico e finanziario che toglie quegli elementi di incertezza che hanno favorito un aumento, per altri versi ingiustificato, dei costi delle forniture. Conseguentemente dovrà essere richiesta un'adeguata riduzione dei costi dei beni e servizi da imputarsi, nei bilanci ospedalieri, a sopravvenienze attive.

Con queste considerazioni e non tralasciando di ringraziare il relatore per la sua relazione puntuale ed approfondita, che vorrei fosse letta da molti operatori regionali che a mio avviso sono spesso, soprattutto nel Mezzogiorno, una delle cause importanti del ritardo del superamento della frattura tra Nord e Sud anche nel campo della medicina ospedaliera e della medicina in generale, confermo il voto favorevole del Partito socialista. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1914. — « Modifica all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405: istituzione dei consultori familiari » (1346);

C. 1888. — « Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del

personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado » (1347);

C. 2343. — « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia » (1348).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia » (1348) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 1ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni » (1342) (*Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 7ª e 9ª della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Garanzia dello Stato sulle obbligazioni emesse dall'IRI per il consolidamento di passività a breve delle aziende del gruppo » (1324) (*Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 5ª e 6ª della Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1348

P R E S I D E N T E . Sul disegno di legge n. 1348, la cui discussione è prevista dal calendario dei lavori per domani, la 2ª Commissione permanente deve essere autorizzata a riferire oralmente.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P I T T E L L A , *segretario*:

TODINI. — *Ai Ministri dei trasporti e di grazia e giustizia.* — Premesso che di recente è stato nominato presidente della CIT l'ingegner Giancarlo Garassino, residente in Liguria, oberato da diecine di incarichi, e costretto quindi a limitare la sua attività presidenziale alle sole riunioni del consiglio di amministrazione, l'interrogante chiede di conoscere se è vero che al predetto ingegner Garassino siano corrisposte somme a titolo rimborso spese viaggi e soggiorno a Roma anche per suoi familiari. Per sapere inoltre se l'iscrizione dello stesso nell'Albo professionale degli ingegneri sia compatibile con la qualifica di presidente di una società commerciale ad intera partecipazione statale e se i rimborsi disposti a favore di familiari del presidente della CIT siano conseguenza di una nuova prassi instaurata dal Ministro dei trasporti per particolari motivi di cui sarebbe opportuno conoscere le ragioni.

L'interrogante chiede infine di conoscere attraverso quale meccanismo interno la CIT ha provveduto a liquidare una parcella di lire 4.500.000 al neo vice presidente dottor Salvoni addirittura la mattina dopo del giorno della delibera, per consulenze non meglio specificate, e sulla cui opportunità sussistono fondati motivi di perplessità, a parte ogni

considerazione sul buon gusto di far nominare vice presidente della CIT persona che si trovava in contrasto di interessi con la compagnia stessa, e coglie l'occasione per protestare vivamente sulla mancata risposta a precedenti interrogazioni sulla vicenda Salvoni, sulla quale sarebbe opportuno sollecitare l'interessamento della Magistratura penale, in considerazione delle implicazioni di varia natura che la questione comporta.

(3 - 01043)

GIACALONE, PERITORE, MAFAI DE PASQUALE Simona, PISCITELLO. — *Ai Ministri degli affari esteri, della difesa e della marina mercantile.* — Per avere precise notizie sul nuovo, gravissimo episodio della « guerra del pesce » verificatosi nel pomeriggio del 28 luglio 1978 nel canale di Sicilia dove il peschereccio mazarese « Eschilo » è stato affiancato da un sommergibile libico i cui uomini, armi alla mano, hanno costretto due membri dell'equipaggio del peschereccio a seguirli — in vero e proprio stato di arresto — verso la base militare di Misurata.

Gli interroganti chiedono di essere messi al corrente dei passi compiuti dal Governo italiano nei confronti di quello libico e dei provvedimenti che i Ministri, ai quali la presente interrogazione è diretta, intendono prendere in seguito all'episodio che ha suscitato allarme e preoccupazione nella marineria mazarese.

(3 - 01044)

FOSCHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che esistono gravi problemi in ordine alla funzionalità di molti uffici provinciali della motorizzazione civile i quali, come evidenziato anche di recente dall'UNASCA, hanno accumulato mediamente i seguenti ritardi:

1) revisione autovetture (oltre 6 anni rispetto alla scadenza fissata dal codice della strada);

2) emissione di carte di circolazione (anche a distanza di un anno dall'entrata in circolazione dell'autoveicolo);

3) rilascio nuove patenti (dopo 3-4 mesi dall'esame);

4) emissione statini per gli esami (con ritardo di 40-50 giorni);

5) rilascio duplicati patenti (normalmente un anno dopo la richiesta);

che le prove teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti di guida, di cui alla legge n. 14 del 1967, sarebbero caratterizzate da un progressivo scadimento anche per la rapidità di tali prove pratiche (durata di 5 minuti circa), peraltro valutate anche da personale amministrativo di carriera esecutiva;

che in deroga alla circolare ministeriale del 3 maggio 1978 permane, presso diversi uffici provinciali della motorizzazione civile, personale estraneo alla amministrazione pubblica,

l'interrogante desidera conoscere gli intendimenti del Ministro in ordine ai problemi suesposti e se, anche in attesa dell'approvazione del nuovo codice della strada, non ritenga opportuno valutare positivamente i suggerimenti e le proposte da più parti formulate, tra cui l'Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica, allo scopo di migliorare sollecitamente un pubblico servizio di largo interesse tra i cittadini, riducendo per altro verso (mediante una più qualificata preparazione alla guida automobilistica), il rischio della incolumità fisica quanto mai minacciata, con punte drammatiche, specie in questi giorni.

(3 - 01045)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

VILLI, BERNARDINI, BENEDETTI, TROPEANO, CIACCI, MERZARIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei beni culturali e ambientali, della sanità e di grazia e giustizia.* — Premesso:

a) che presso il Centro di chirurgia sperimentale dell'Università di Padova si eseguono da molti anni sperimentazioni sul cane, finalizzate particolarmente allo studio dei meccanismi di insorgenza del diabete mellito;

b) che nel novembre 1977, durante uno degli esperimenti, i ricercatori, constatato

che l'animale — una cagna lupa — era gravido, e poichè l'esperimento era ancora in fase preparatoria e l'animale anestetizzato aveva ricevuto un taglio muscolo-cutaneo del tutto compatibile con la sopravvivenza, decidevano di non sopprimerlo;

c) che, circa venti giorni dopo, un gruppo di guardie zoofile (non laureate nè in medicina e chirurgia, nè in veterinaria, come prevede la legge), durante una ispezione, richiedevano la soppressione dell'animale, nonostante la terapia antibiotica iniziata avesse nettamente migliorato lo stato della ferita e non vi fossero pericoli per la vita della cagna;

d) che, al rifiuto degli sperimentatori di sopprimere l'animale, in data 25 gennaio 1978, l'ENPA (Ente nazionale per la protezione animali) inviava un rapporto alla Pretura di Padova, mentre il sindaco di Padova proibiva con un'ordinanza la cessione dei cani dal canile municipale agli Istituti scientifici e li destinava all'abbattimento, asserendo — *incredibili dictu!* — che « la sperimentazione sugli animali a fini scientifici si è mostrata frequentemente fallace e che la vivisezione e le altre pratiche cui gli animali vengono sottoposti sono inutili, quando addirittura non pericolose »;

e) che tale ordinanza scatenava una serie di reazioni, fra cui la condanna dell'operato del sindaco da parte della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova e dell'Ordine dei medici di Padova, mentre, dal canto loro, le Associazioni antivivisezionistiche, tramite la stampa locale, dipingevano gli sperimentatori biomedici come sadici torturatori e la ricerca sperimentale in medicina e biologia come un *hobby* dettato soltanto da esigenze di carriera e di lucro;

f) che, a seguito di tale campagna di stampa, in data 29 aprile 1978, l'ENPA inviava alla Pretura un secondo rapporto nel quale denunciava pretese violazioni amministrative da parte dei direttori dell'Istituto di semeiotica medica e della Clinica chirurgica, che in tale rapporto si segnalava l'urgenza di procedere prima che i reati cadessero in prescrizione, e che, a seguito di ciò, il pretore inviava, ai suddetti direttori di Istituto e ad un gruppo di docenti dell'Università, un avviso di procedimento penale nei loro confronti;

g) che nel febbraio 1978 la cagna, origine di tutta la vicenda, veniva riconsegnata — guarita — all'ENPA;

h) che in data 18 luglio 1978, presso la Pretura di Padova, si celebrava il processo contro cinque docenti dell'Università di Padova ed un tecnico di laboratorio, che in tale processo le argomentazioni degli avvocati mettevano in luce che l'animale non era stato soppresso per spirito zoofilo e che nessun ricercatore aveva mai programmato di sottoporre l'animale ad un secondo intervento, e gli avvocati sostenevano che nessuna mancanza amministrativa o burocratica era stata commessa, poichè le circolari ministeriali sull'argomento chiaramente affermano che gli Istituti dipendenti dallo Stato (Università, CNR) non sono tenuti a chiedere alcuna autorizzazione per le sperimentazioni sull'animale, rientrando ciò, evidentemente, nell'ambito del loro dovere istituzionale;

i) che il pretore di Padova, Montini Trotti, non teneva alcun conto delle argomentazioni suddette e, dopo aver ammesso come parte civile l'ENPA (Ente parastatale incluso nell'elenco degli enti inutili), condannava a pesanti pene pecuniarie tutti gli imputati — ad esclusione di un ricercatore — i quali presentavano immediatamente ricorso in Cassazione contro la sentenza del pretore;

l) che, in data 23 luglio 1978, il Comitato nazionale universitario di Padova inviava al Ministro della pubblica istruzione una lettera aperta, denunciando che la sperimentazione biomedica era interrotta a causa dell'atmosfera, degna del più cupo oscurantismo medioevale, creata dalla predetta situazione, e rilevando il fatto paradossale che « anzichè punire coloro che non adempiono al compito istituzionale di effettuare ricerca scientifica, venissero condannati i ricercatori che si applicavano continuativamente allo studio »,

gli interroganti (i) chiedono di conoscere quali interventi il Governo intenda effettuare per garantire la libertà della ricerca e assicurare, nel rispetto delle leggi vigenti, lo sviluppo della conoscenza e il progresso della medicina; (ii) desiderano, inoltre, sapere se

sia intenzione del Governo predisporre un disegno di legge che regoli con chiarezza l'attività sperimentale biomedica, che tenga conto delle moderne esigenze della ricerca, e sia sostitutivo della legge 1° gennaio 1941, n. 615, ed includa i contenuti aggiornati delle circolari n. 94 del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 1955, n. 136 del Ministro della sanità del 6 luglio 1964 e n. 53 del Ministro della sanità del 20 marzo 1967.

(4 - 02021)

MURMURA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezozgiorno.* — Per essere informato se la SITON s. p. a., con sede a Vibo Valentia Marina, beneficiaria di prestiti « Isveimer » e di contributi CASMEZ per parecchie centinaia di milioni, abbia eseguito e stia eseguendo i lavori secondo il progetto e con lo scopo di promuovere effettivamente lo sviluppo industriale della zona.

(4 - 02022)

PINNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che le popolazioni interessate, e più segnatamente coloro i quali, per ragioni di lavoro, turistiche o di pedaggio, sono costretti a transitare sul ponte sul fiume Tirso, che congiunge la città di Oristano con la strada statale n. 131, « Carlo Felice », si sono seriamente lamentate per la pericolosità accertata e per la vetustà ed il conseguente logoramento delle strutture che sostengono il ponte;

considerato che la cennata strada statale n. 131 non attraversa più la città di Oristano, ma sfiora la stessa nella circonvallazione, e che il ponte attualmente non viene più curato dall'ANAS, nè tanto meno dal comune di Oristano, che non ritiene, vuoi per motivi finanziari, vuoi per altre ragioni di competenza, di intervenire per gli urgenti e necessari lavori di manutenzione;

accertato che lo stesso comune ha escluso ogni sua responsabilità in ordine ad eventuali sinistri che potessero derivare dall'ulteriore deterioramento della cennata opera pubblica;

rilevato che, specie quando si tratta di problemi riguardanti la Sardegna (come, peraltro, è avvenuto di recente per l'aeroporto del capoluogo regionale, chiuso perchè fortemente deteriorato e pericoloso senza che le competenti autorità fossero intervenute) anche per quanto si attiene, nella fattispecie, alla cennata opera pubblica, viene disattesa ogni pressante richiesta,

si chiede quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda assumere per:

1) far esperire un sopralluogo per accertare la condizione dell'importante struttura sul fiume Tirso;

2) tenere, di concerto con il comune di Oristano e con la Regione sarda, un'apposita riunione per approfondire le urgenti misure onde evitare che la stessa città resti priva del necessario, vitale collegamento con l'arteria provinciale della rete stradale sarda;

3) riferire pubblicamente, mediante le forme consuete, il parere del Ministero per fugare ulteriori preoccupazioni da parte dell'opinione pubblica.

(4 - 02023)

PINNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio nel quale vengono a trovarsi i marittimi delle navi che attraccano nel porto di Oristano per la mancanza di un posto telefonico pubblico, dell'approvvigionamento idrico, della luce e del servizio antincendi.

Per sapere, altresì, anche in correlazione al fatto che diverse navi scaricano materiale infiammabile, se non ritenga urgente ed opportuno:

1) effettuare una visita di controllo per accertare quanto forma oggetto della presente interrogazione;

2) predisporre, d'intesa con la Regione e con il Comune, un programma urgente per dotare il porto delle infrastrutture essenziali, onde garantire l'incolumità dei marittimi e di quanti prestano la propria attività nell'espletamento dei lavori portuali;

3) definire, quanto prima possibile, la installazione di 2 fanaletti all'imbocco portuale, in modo da agevolare, specie durante

la presenza di banchi nebbiosi, l'attracco delle navi.

(4 - 02024)

PINNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che, in quest'ultimo periodo di tempo, si va nuovamente accentuando, in Sardegna, il fenomeno dell'abigeato, con particolare riguardo alla zona centro-occidentale della Isola;

rilevato che, pur sussistendo ancora leggi speciali (14 luglio 1898, n. 404; 11 febbraio 1917, n. 245) ed il conseguente obbligo dell'uso del marchio per il bestiame bovino e del segno per quello ovino e suino, il fenomeno non accenna ad arrestarsi;

considerato che la ripresa dell'attività degli abigeatori coincide con la grave crisi economica che va attraversando l'Isola,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure di carattere economico e sociale il Governo, d'intesa con la Regione sarda, abbia intenzione di predisporre, prima che il fenomeno dilaghi e ponga in serio pericolo l'attività dell'allevamento, sì da scoraggiare ogni sua iniziativa che miri al rilancio dell'importante comparto zootecnico.

(4 - 02025)

PINNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

in quale misura, nel piano per la ristrutturazione della flotta di Stato presentato dalla « Finmare » al Ministero, siano state tenute presenti le esigenze della Sardegna, anche in considerazione dell'insularità;

se sia a conoscenza che l'incidenza del costo dei trasporti delle merci e dei passeggeri rappresenta una vera e propria diseconomia, con gravi danni alle popolazioni nella distribuzione del reddito;

se non ritenga, tenuto conto della plurisecolare sperequazione nei confronti del popolo sardo, di considerare — proprio nella fase di ristrutturazione della flotta di Stato — veramente peculiari e prioritarie tali esigenze per la Sardegna;

se non consideri, conseguentemente, la opportunità di soddisfarle, anche nella considerazione dei programmi di sviluppo di cui al 5° programma esecutivo, in attuazione della legge 11 giugno 1962, n. 588, al piano della pastorizia ed alla stessa legge n. 268 (rifinanziamento e modifica del piano per la rinascita economica e sociale della Sardegna);

se, avuto riguarda alle cennate considerazioni, il Ministro non ritenga giusto tenere nel debito conto le effettive esigenze dell'Isola, sia allo stato attuale, sia in prospettiva, onde facilitare i traguardi previsti nella programmazione regionale.

(4 - 02026)

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sia a conoscena della protesta delle rappresentanze contadine per il mancato approvvigionamento dei fertilizzanti che si riscontra in Sardegna e che si presume sia legato ad una vasta azione speculativa a danno degli agricoltori;

se, nella considerazione della difficile situazione che attraversa l'importante comparto, dal quale fuggono migliaia di addetti, mentre restano in funzione oltre 4.000 pubblici dipendenti appartenenti al settore, non ritenga urgente:

1) accertare la causa delle difficoltà che gli agricoltori sardi incontrano nell'approvvigionarsi dei cennati fertilizzanti;

2) accertare quali eventuali responsabilità abbia la SIR (Società italiana resine), con sede legale in Porto Torres, la quale, essendo produttrice di fertilizzanti (urea) preferisce rivolgersi all'esportazione all'estero in quanto più remunerativa;

3) considerare tale fatto grave di per se stesso e comunque nocivo per lo sviluppo dell'agricoltura, che si vuole privilegiare, ma che, nella pratica, ancora una volta viene sacrificata, nonostante la Regione e lo Stato abbiano erogato ragguardevoli contributi a fondo perduto per quella società;

4) assumere misure idonee per evitare il ripetersi del fenomeno atteso che, anche per quanto si attiene ad altre deficienze (rifornimento inadeguato dei carburanti agricoli, pagamento dell'integrazione comunitaria sui prezzi del grano e dell'olio) nulla è ancora intervenuto per alleviare le gravi condizioni degli agricoltori-coltivatori diretti.

(4 - 02027)

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che il recente aumento dei casi di epatite virale in Sardegna ha riproposto drammaticamente, di fronte all'opinione pubblica, un problema che già preoccupava da tempo intere popolazioni, anche sul piano nazionale;

considerato che, nonostante le ripetute segnalazioni da parte dell'interrogante, che riguardavano numerosi comuni delle province sarde (Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari), non sembra siano intervenuti elementi significativi da parte del Ministero, atti a tranquillizzare in qualche modo l'opinione pubblica;

constatata la sempre crescente diffusione dell'infezione, che occupa ormai, dopo il morbillo, il secondo posto, con una media di 41.000 casi annuali nell'ultimo triennio (vale a dire che, ogni 100.000 abitanti, 80 si ammalano ogni anno di epatite virale);

accertato che l'epatite è una malattia pericolosissima che danneggia gravemente il fegato, difficilmente riparabile e talvolta mortale, e che particolarmente in Sardegna si nota l'insorgere del « virus epatico » o « MS » il quale, come è noto, può presentarsi in due forme, la prima denominata « A » o « MS 1 », la seconda « B » o « MS 2 »;

rilevato che in Sardegna, anche in considerazione delle precarie condizioni igienico-sanitarie, si manifestano entrambi i casi, le cui conseguenze, come le cronache giornalistiche informano, sono talvolta letali,

l'interrogante invita il Ministro a promuovere un incontro triangolare (Ministero-Regioni-Comuni, coadiuvati da personale ad alta specializzazione sanitaria) per un esame attento della situazione in Sardegna sotto il profilo del propagarsi della malattia e per studiare, conseguentemente, tutte le misure idonee a combattere in forme efficaci l'insorgere del male, dotando, in pari tempo, prima che possano verificarsi altri eventi, il corpo sanitario dei necessari strumenti di intervento, sia nella fase preventiva, sia durante lo stesso insorgere della malattia.

L'interrogante chiede di conoscere, infine, quali provvedimenti il Ministro abbia in animo di assumere al riguardo.

(4 - 02028)

PINNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che la Magistratura di Oristano ha rimesso 10 comunicazioni giudiziarie a carico di altrettante persone, tutte residenti a Tramatza, in relazione con i presunti disordini verificatisi in quella località nell'agosto 1974, a seguito della sospensione dei lavori per la costruzione dell'acquedotto;

se sia a conoscenza, altresì, che quel comune del Campidano di Oristano, da oltre 20 anni, è costretto ad approvvigionarsi all'unico rubinetto pubblico esistente in quella località, causa, quest'ultima, di profondi disagi per l'intera popolazione, che ha la convinzione di trovarsi in qualche regione sperduta dell'Africa e non già nel territorio della Repubblica italiana;

se, nella considerazione di quanto sopra segnalato, d'intesa con il Ministro della sanità, non ritenga urgente ed opportuno disporre un'indagine, allo scopo di accertare le profonde cause dell'agitazione sociale, in modo da non associare quella popolazione ad un giudizio negativo da parte della Magistratura e della stessa opinione pubblica regionale e nazionale.

(4 - 02029)

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei gravi danni subìti dai risicoltori dell'oristanese a seguito delle recenti grandinate e del vento che si sono abbattuti sulle risaie e che hanno seriamente compromesso la produzione e falcidiato il reddito dei produttori;

se, in considerazione dei gravi danni registratisi, non ritenga urgente ed opportuno dare pratica attuazione alla legge 25 maggio 1970, n. 364, (istituzione del fondo di solidarietà nazionale), provvedendo, previo accertamento, all'emanazione di un decreto-legge, trattandosi, nella fattispecie, di calamità naturali e di eccezionali avversità atmosferiche, per:

a) il pronto intervento per sovvenire alle più immediate esigenze delle aziende agricole e per l'immediato ripristino delle strutture fondiarie, aziendali ed interazien-

dali, nonchè delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

b) la reintegrazione dei capitali di conduzione, nonchè la ricostruzione e riparazione delle strutture fondiarie, aziendali ed interaziendali e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

c) l'attuazione di iniziative, da parte dei consorzi di produttori, volte ad attenuare i danni economici conseguenti agli eventi calamitosi.

(4 - 02030)

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che con l'attivazione del nuovo Ospedale di Oristano ed il trasferimento nei nuovi locali dei singoli reparti e dei relativi servizi, avvenuto, sia pure con gradualità, da diversi mesi, non sono state corrette le gravi carenze del servizio ospedaliero, ma, anzi, altre disfunzioni e deficienze si aggiungono a quelle precedenti, protraendo nel tempo una situazione di disagio e di precarietà tale da compromettere la certezza della tutela della salute dei cittadini;

considerato che, su 330 posti-letto disponibili, ne sono attualmente utilizzati soltanto 130, che alcuni reparti non sono funzionanti (come, per esempio, quello di rianimazione e l'annessa unità coronarica, quello di traumatologia e quello di pediatria), che altri (chirurgia, medicina ed ostetricia) lo sono solo parzialmente e che, di conseguenza, vengono ammessi a ricovero soltanto i casi di particolare gravità ed urgenza;

constatato che, in termini gravi ed allarmanti, analoghe disfunzioni riguardano i servizi che coinvolgono in una situazione di disagio assistenti e personale e che, di recente, un membro del consiglio di amministrazione dell'ente ha dato le dimissioni.

accertato che il prolungarsi del grave dissesto dell'unico presidio ospedaliero pubblico dell'attuale 4ª provincia sarda, con capoluogo Oristano, solleva motivata inquietudine nella comunità arborense e porta a limiti pericolosi la già precaria situazione dell'assistenza ospedaliera,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere il Ministro (atteso che neanche all'inaugurazione dell'importante complesso ospedaliero era presente un rappresentante del Ministero) nella considerazione che un'importante opera — quale quella del nuovo nosocomio — non nasca mutilata e nella condizione, quindi, di non poter compiutamente fornire quei servizi che la comunità richiede.

(4 - 02031)

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quale fine hanno le Società bonifiche sarde nella permuta dei terreni con l'ETFAS ed a quali scopi vengono destinate le somme incassate dalle vendite dei terreni a fini turistici.

(4 - 02032)

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dello stato di agitazione della popolazione di Arborea, in provincia di Oristano, sia per le condizioni igieniche in cui versano coloro i quali vivono in prossimità della grande porcilaia dell'Ente di sviluppo (ex Società bonifiche sarde), sia per la mancata approvazione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, del progetto presentato dall'Amministrazione civica per dotare il comune di un acquedotto;

se gli risulti, altresì, che la presenza contemporanea in tutti i poderi dei pozzi per l'acqua e della concimaia costituisce un serio pericolo per la salute pubblica, atteso che l'acqua presenta gravi segni di inquinamento e viene usata, oltre che per uso domestico, anche per la presunta pulizia dei bidoni per la raccolta del latte;

se gli risulti, infine, che, in correlazione con lo sviluppo urbano del centro abitato, l'uso, e talora l'abuso, di sostanze biodegradanti e la proliferazione di attività i cui scarichi defluiscono nei corsi d'acqua della rete di canalizzazione consortile costituiscono le cause dell'altissimo livello di inquinamento, con grave pregiudizio dell'igiene e della salute pubblica;

se, nella considerazione di quanto sopra segnalato, non ritenga urgente ed opportuno, d'intesa con il comune di Arborea e la Regione sarda, assumere un'apposita iniziativa per un'indagine conoscitiva atta ad acclarare quanto forma oggetto della presente interrogazione e, in caso affermativo, di con-

certo con gli altri Ministeri competenti, predisporre per un programma di intervento, avuto riguardo all'importanza economica che la produzione del latte rappresenta per quell'importante località della Sardegna.

(4 - 02033)

PINNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

se corrisponde a verità la notizia secondo la quale il nuovo porto di Oristano sarebbe precluso all'imbarco dei prodotti agricoli — segnatamente della produzione vinicola — e sarebbe, invece, utilizzato prevalentemente per lo sbarco e l'imbarco di merci destinate al nucleo industriale di Ottana, nella Sardegna centrale;

come può conciliarsi tale fatto con lo spirito e la lettera della legge 11 giugno 1962, n. 588, e della legge n. 264 (rifinanziamento e modifica del piano per la rinascita economica e sociale della Sardegna e sviluppo e trasformazione dell'assetto agro-silvo-pastorale delle zone interne dell'Isola) che privilegia la valorizzazione delle risorse locali e la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per conseguire la piena occupazione e più elevati e diffusi incrementi del reddito;

se, nella considerazione del fatto che, specie le cantine sociali dell'oristanese e della stessa provincia di Nuoro, si gioverebbero notevolmente della nuova struttura portuale (che corrisponde ad obiettive esigenze di sviluppo territoriale della nuova provincia sarda ed a ragguardevoli vantaggi per le categorie produttrici), non ritenga utile intervenire per impedire quanto sopra segnalato.

(4 - 02034)

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dello scempio compiuto dalla « Bosco-Sarda », in agro di Sa Zeppara (Guspini), in provincia di Cagliari, con il taglio indiscriminato di tutte le piante boschive;

chi abbia autorizzato i tagli ed a quale strategia essi corrispondano, atteso che, anche ad Arborea, come ripetutamente segnalato dall'interrogante, si verifica lo stesso fenomeno;

se non ritenga il taglio delle piante un impoverimento del patrimonio boschivo, già seriamente compromesso dall'Impero romano, dal Regno spagnolo e dalla dominazione piemontese nell'Isola ed attualmente compromesso dalla calata delle società finanziarie.

L'interrogante chiede, pertanto:

1) un sollecito, tempestivo intervento per salvare il salvabile del patrimonio boschivo dall'azione distruttrice della « Bosco-Sarda »;

2) l'accertamento delle responsabilità in ordine alle eventuali « autorizzazioni rilasciate ».

(4 - 02035)

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che, nonostante le leggi vigenti in Italia sulla vivisezione e le relative circolari ministeriali, e specificamente la legge 1° maggio 1941, n. 615, relativamente alle modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo e le sanzioni penali ivi contenute per i trasgressori, essa viene ancora largamente praticata;

considerate le circolari ministeriali e, sègnatamente, la n. 94 della Presidenza del Cosiglio dei ministri (Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica - Direzione generale dei servizi veterinari) relativamente alla cessione dei cani catturati agli istituti scientifici ed ai privati, la n. 136, avente per oggetto la disciplina sanitaria della vivisezione e di tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo, la n. 53 della Direzione generale dei servizi sanitari, avente analogo oggetto;

rilevate le sempre crescenti polemiche in ordine alla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo,

si chiede di conoscere:

se, in ottemperanza alle cennate disposizioni, siano stati o meno predisposti la scheda da parte dei comuni, con relativo numero di ordine, ed un registro dei cani ceduti dai canili comunali nei quali siano chiaramente indicati: *a)* i dati segnaletici dell'animale (sesso, razza, mantello, età, se-

gni particolari); *b*) data d'ingresso al canile; *c*) luogo di provenienza; *d*) istituto scientifico o privato richiedente e relativo indirizzo; *e*) data della domanda e motivo della richiesta; *f*) data di uscita dal canile, eccetera, il tutto firmato dal direttore;

se, in occasione delle richieste provenienti da istituti scientifici per ottenere cani e gatti, sia accertata l'assenza di animali di altra specie, se, altresì, venga o meno considerata la profilassi antirabbica e se, infine, il tutto venga regolarmente segnalato all'Ente nazionale protezione animali;

se la vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo sia permessa solo quando tali esperimenti abbiano come fine quello di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale;

quali provvedimenti il suo Ministero intenda assumere per esercitare una più severa e rigorosa vigilanza perchè venga fatto cessare ogni abuso, facendo in modo che le norme che regolano la vivisezione siano realmente applicate e fatte rispettare.

(4 - 02036)

PINNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso, che, già in altra occasione, l'interrogante, peraltro senza esito, ha avuto modo di interrogare il Ministro sul gravissimo stato di disagio delle popolazioni del Gerrei e del Sarrabus, nella provincia di Cagliari, a causa dell'impraticabilità delle strade;

considerato che, per l'incuria in cui sono state lasciate in questi anni ed in conseguenza delle alluvioni e dei recenti fortunali abbattutisi implacabilmente in quelle località, le strade sono divenute realmente impraticabili, per le profonde buche, la devastazione delle cunette, l'assenza quasi totale di muraglie protettive, anche nelle curve più insidiose, e pongono a serio repentaglio la incolumità dei viaggiatori, talchè, come da più parti riferito, risulta che la stessa Azienda regionale trasporti e numerosi autotrasportatori hanno dichiarato che, ove non intervenissero provvedimenti adeguati, sarebbero costretti ad interrompere i servizi di linea;

rilevata, in particolare, l'impraticabilità del tratto della strada che dal comune di Ballao conduce ad Armungia e dall'altro tratto che da Ballao conduce a San Vito, nel Sarrabus, per i quali si chiede un immediato intervento onde evitare il blocco dei collegamenti che arrecherebbe, ovviamente, grave nocumento alla popolazione scolastica e, più in generale, alle popolazioni e all'economia di quella zona, già duramente provate per la presenza di altri fattori negativi;

accertato, tra l'altro, che altre promesse formulate durante il periodo elettorale non hanno trovato riscontro,

si chiede:

1) un immediato intervento da parte del Ministero, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, per discutere e decidere in ordine ai più urgenti problemi stradali;

2) una risposta da parte del Ministero relativamente alla progettata e mai eseguita strada che dovrebbe collegare il Gerrei con la Trexenta, sì da eliminare anacronistiche distanze tra quelle popolazioni, troppo a lungo dimenticate, le quali, attualmente, per poter accedere alle rispettive località, debbono in pratica percorrere una distanza pari a sei volte il necessario, ove la strada fosse stata realizzata.

Si chiede, infine, di conoscere quale sia lo stato di attuazione dei lavori stradali nel tratto Ballao-Perdasdefogu-Escalaplano.

(4 - 02037)

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se sia a coonscenza del grave stato di Settimo San Pietro, in provincia di Cagliari, a causa delle condizioni del canale di sgrondo delle acque che costeggia l'abitato e nel quale confluiscono rifiuti di ogni genere;

se, nella considerazione del mutare della condizione climatica, non ritenga urgente un intervento da parte del medico provinciale, onde appurare la pericolosità della presenza, in quel canale, di sostanze in decomposizione e putrescenti, che, oltre ad ammorbare l'ambiente, costituiscono un serio pericolo per la salute pubblica.

(4 - 02038)

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che, negli anni

trascorsi, l'interrogante si era fatto premura di denunciare al Ministero l'esigenza di un deciso intervento contro un pericoloso insetto che danneggia le parti verdi della quercia, causando il deterioramento della corteccia, e che, anche quest'anno puntualmente, con i primi caldi, è riapparso nelle campagne sarde;

accertato che si tratta della *limatria dispar*, ovvero di un insetto noto generalmente con il nome di processionaria, il quale attacca e predilige le foglie degli alberi, delle quali si nutre avidamente tanto che al suo passaggio lascia tracce visibili di distruzione « paragonabili a quelle del fuoco » e che, in conseguenza, le piante restano completamente spogliate della parte aerea e non realizzano un sughero di buona qualità, dal quale, specie le popolazioni della Gallura, traggono motivo di lavoro e di secolare sostentamento;

rilevato che, nonostante le periodiche, sistematiche segnalazioni da parte dell'interrogante, nulla è intervenuto ancora per una azione preventiva atta ad evitare l'infestazione del voracissimo insetto, il quale, oltre tutto, scuote ed altera l'equilibrio del bosco, con gravi ripercussioni non solo agricole, ma anche industriali e turistiche ed intuibili ripercussioni sui livelli occupativi;

si chiede di conoscere quale azione urgente il Ministro intenda intraprendere, d'intesa con la Regione sarda ed i comuni interessati, per combattere la ricorrente calamità che, anche quest'anno, rischia di vanificare la produzione del sughero e, con essa, il lavoro per migliaia di famiglie.

(4 - 02039)

PINNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che l'interrogante, già in altra recente circostanza, ebbe modo di rappresentare al Ministero le rivendicazioni, purtroppo quasi sempre disattese, avanzate dall'Ordine nazionale dei biologi per una compiuta attuazione della legge istitutiva che regola l'ordinamento della professione di biologo (legge n. 396 del 24 maggio 1967), che prevede:

a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;

b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;

c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;

d) identificazione degli agenti patogeni (infettanti e infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante, identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;

e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità degli insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini e medicamenti in genere, radioisotopi;

f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;

g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza e metaboliche;

h) analisi e controlli, dal punto di vista biologico, delle acque potabili e minerali;

i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate;

rilevato che, con lettera del 13 marzo 1975, n. 133 — posizione 2ª pagina — della Divisione IV, Ufficio II, il Ministero ha comunicato all'Ordine nazionale dei biologi che il Consiglio superiore della pubblica istruzione — al cui esame era stata a suo tempo proposta la variazione dei titoli di ammissione alla Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva — nella riunione del 24 gennaio 1975, ha ribadito l'avviso che alla scuola in parola possono essere ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia;

considerato che, in forza alla cennata decisione, il Ministero ha comunicato alle competenti autorità accademiche delle Università di Genova, Messina, Padova, Torino e Trieste la relativa modifica per poter accedere alle scuole di specializzazione in igiene e medicina preventiva, talchè ne risultano esclusi i laureati in scienze biologiche, in farmacia, in ingegneria civile, in scienze naturali ed in pedagogia,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga tali circolari discriminanti ed apertamente punitive nei confronti

di una categoria di professionisti altamente apprezzata e qualificata e, comunque, in aperto contrasto con la cennata legge n. 396, stanti le materie trattate dalla Scuola di specializzazione, che formano oggetto della professione di biologo.

Per sapere, infine, quali provvedimenti urgenti il Ministro intenda assumere per ovviare al grave inconveniente lamentato.

(4 - 02040)

PINNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali misure intenda assumere per frenare l'ascesa dei prezzi dei generi di largo consumo nel comune di Tirano, in provincia di Sondrio, che falcidiano i salari e gli stipendio dei lavoratori: infatti, il pane, la pasta, il riso, lo zucchero ed altri generi hanno raggiunto punte elevatissime e, comunque, notevolmente superiori ai listini del Comitato provinciale prezzi.

Per sapere, inoltre, se non ritenga urgente ed opportuno far esperire dei controlli atti a salvaguardare il potere d'acquisto delle masse popolari.

(4 - 02041)

PINNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'ordine del giorno votato dal Consiglio comunale di Mogoro, in provincia di Oristano, nella seduta straordinaria tenutasi il 31 agosto 1974, nel quale « esaminata la situazione sempre più terrificante a causa di un progressivo aumento di vittime innocenti del traffico, dovuto esclusivamente alla mancanza di un cavalcavia al bivio di Mogoro, dove si innesta la strada provinciale Tortolì-Oristano alla strada statale n. 131, "Carlo Felice"; constatato il grave disagio e pericolo non solo per la popolazione di Mogoro, che deve recarsi per ragioni di lavoro alle campagne divise dalla strada statale n. 131, e dove sorge la zona migliore dei vigneti, ma per tutti gli utenti in quanto al predetto bivio si riversa anche il traffico della zona della Marmilla, creando una più difficile condizione per tutti; sentiti il malumore e la preoccupazione della popolazione e le varie dimostrate apprensioni al riguardo, decide di presentare alle autorità competenti in materia e al Governo nazionale, nonchè al Governo della Regione autonoma della Sardegna, lo stato di smarrimento della nostra popolazione, affinchè si intervenga con la massima urgenza alla costruzione del cavalcavia in argomento, ponendo fine alla paura ed ai lutti subiti e alla prospettiva di ulteriori tragedie ».

Si chiede, pertanto, se il Ministro non ritenga urgente ed opportuno, avuto riguardo all'accorato appello, intervenire per esaudire al più presto e compiutamente gli unanimi desideri di quella popolazione, onde evitare ulteriori gravi, irreparabili sciagure.

(4 - 02042)

PINNA. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei trasporti.* — Premesso che circa 4 milioni di passeggeri — in arrivo e in partenza — si affollano ogni anno nei porti sardi, accompagnati, talvolta, da oltre 300 mila automobili, e che, per quanto attiene agli scali aerei, si rileva la presenza di oltre un milione di passeggeri, mentre il movimento delle merci risulta abbia superato i 40 milioni di tonnellate;

rilevato, altresì, che le correnti turistiche vanno estendendosi e consolidandosi in tutto il territorio dell'Isola, con benefici effetti per le risorse locali e sul piano strettamente economico;

accertato, inoltre, che la problematica emergente, relativamente alla situazione dei trasporti, è stata ampiamente dibattuta dal convegno sui trasporti svoltosi a Cagliari nel 1972 ad iniziativa della Camera di commercio, artigianato ed agricoltura, ma del tutto disattesa, almeno per quanto riguarda le concrete proposte in esso formulate,

si chiede ai competenti Ministeri di programmare una riunione triangolare per esaminare compiutamente la situazione dei porti sardi d'interesse nazionale ed internazionale (Porto Torres, Olbia e Golfo Aranci, Arbatax, Cagliari e Porto Foxi), la situazione degli aeroporti civili (Alghero-Fertilia, Olbia-Venafiorita e Cagliari-Elmas), l'asse viario dell'Isola, ancora privo delle necessarie attrezzature agli incroci, e gli altri collegamenti stradali, onde presentare, d'intesa con la Regione sarda, un programma di sviluppo atto a sopperire alle più urgenti necessità dell'Isola.

L'interrogante precisa che l'attuale condizione dei trasporti e della viabilità in Sardegna rappresenta una diseconomia fondamentale che pesa negativamente sullo sviluppo economico e sociale dell'Isola, come si può desumere chiaramente dal reddito regionale che permane basso, ponendosi al 13° posto nella graduatoria delle 20 regioni italiane e risultando ragguardevolmente inferiore a quello medio nazionale (lire 818.616 *pro capite* nel 1973, contro il livello massimo di lire 1.364.453 registrato nella Regione autonoma della Valle d'Aosta e contro la stessa media nazionale di lire 1.071.920).

(4 - 02043)

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della recrudescenza dell'infezione dovuta ad epatite virale che ha nuovamente colpito numerosi comuni della Sardegna e soprattutto quelli della provincia di Oristano;

se gli risulti che particolarmente preoccupante si presenta la situazione nel comune di Santa Giusta, per i forti elementi inquinanti dovuti sia allo sgrondo delle fogne, sia, più in generale, alla costante presenza del deflusso delle acque delle risaie e della cartiera, che presentano un forte tasso di inquinamento, tale da aver quasi completamente distrutto la fauna ittica pregiata dello stagno omonimo;

se non ritenga che quel comune, già tristemente noto nelle cronache sanitarie e nei testi di medicina quale focolaio leproso, è naturalmente da tenere sotto controllo sanitario onde salvaguardare la salute pubblica;

se non ritenga altresì — anche in considerazione di quanto avvenne nel recente passato, proprio in altro comune finitimo della costa centro-occidentale dell'Isola (Cabras), quando persero la vita 9 bambini per un non meglio precisato « male oscuro », ma presumibilmente legato all'insufficienza dei servizi igienico-sanitari ed alla mancanza quasi totale di assetti civili di pronto intervento — urgente ed opportuno:

1) operare, d'intesa con la Regione sarda e con i comuni interessati al triste fenomeno, per un'indagine conoscitiva atta ad accelerare le reali ragioni dell'insorgere, ormai sistematico, della cennata infezione;

2) disporre per urgenti misure sanitarie atte a scongiurare il propagarsi della malattia, specie nei confronti dell'infanzia in generale e di quella scolastica in particolare;

3) decidere, d'intesa con i Ministeri competenti e con la Regione sarda, un programma di pronto intervento, dotando delle necessarie strutture civili quei comuni che ancora ne risultassero privi.

(4 - 02044)

PINNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che con l'istituzione della quarta provincia sarda con capoluogo in Oristano, alcune infrastrutture vano realizzandosi (particolarmente importante quella del porto industriale e commerciale) e che in tale contesto si sviluppano i traffici via mare in correlazione sia con il nuovo insediamento industriale presente nella Sardegna centrale nella media valle del Tirso, sia, più in generale, con i traffici connessi alla produzione vinicola;

considerato, altresì, che i cennati traffici commerciali hanno moltiplicato le ispezioni doganali, le quali, purtroppo, si svolgono in condizioni estremamente disagiate, soprattutto per la carenza dei servizi presenti nella dogana di Torregrande;

accertato che la cennata dogana di Torregrande funziona con un solo funzionario, il quale, anche in relazione alla presenza del « nuovo porto », deve recarsi frequentemente da Torregrande al porto, quasi giornalmente, spostandosi per una distanza superiore ai 20 chilometri;

rilevato che il servizio presenta gravi carenze per l'insufficienza dei locali e per la mancanza di personale (infatti, la dogana di Torregrande conta un solo funzionario allogato in un angusto locale di 2 metri per 3, senza servizi igienici, con una porta ed una finestra perennemente esposta ai venti dominanti, maestrale e scirocco, che pongono in forse la salute dell'addetto che proprio per la precarietà dell'ambiente, viene sostituito ogni 2 mesi),

si chiede di conoscere se non ritenga urgente ed indilazionabile:

1) la costruzione di locali idonei atti ad espletare i servizi di istituto, onde garantire, nel modo più solerte possibile, le opera-

zioni doganali, sì da rendere il servizio meno oneroso e, nel contempo, veramente al servizio dei commercianti, i quali, necessariamente, per le importazioni debbono servirsi della dogana;

2) aumentare l'organico, disponendo per l'invio di almeno due funzionari ed un commesso, avuto riguardo al fatto che, come dianzi accennato, le operazioni doganali vanno moltiplicandosi ed estendendosi;

3) un incontro triangolare (Ministero-Regioni-Comune), per studiare attentamente la delicata questione, provvedendo, in pari tempo, per la soluzione dei problemi accennati, nella considerazione, appunto, che la stessa presenza della nuova realtà provinciale suggerisce provvedimenti idonei all'espletamento dei servizi doganali.

(4 - 02045)

PINNA. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

quali misure straordinarie intendano assumere per combattere il pauroso propagarsi degli incendi in tutto il territorio della Sardegna, incendi che compromettono seriamente il raccolto dei cereali, il patrimonio boschivo, la produzione viticola e gli stessi allevamenti del bestiame;

se non ritengano estremamente urgente, atteso che le misure finora adottate si sono rivelate del tutto insufficienti, predisporre una riunione triangolare Governo-Regione-Province, con l'ausilio dei Comuni, per un compiuto esame della situazione, onde decidere misure di emergenza;

quali provvedimenti immediati intendano assumere, anche separatamente, prima della convocazione della stessa conferenza triangolare.

(4 - 02046)

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi manovre speculative che si vanno estendendo in Sardegna, con particolare riguardo alle province di Oristano e di Cagliari, per quanto concerne l'acquisto del grano da parte di privati, proprio nel momento in cui vanno in scadenza le cambiali agrarie;

se non ritenga urgente, d'intesa con la Regione sarda, predisporre tutte le misure possibili per evitare la svendita del grano, unica risorsa per migliaia di famiglie contadine;

se non ritenga necessario garantire, mediante l'ammasso volontario, almeno un equo prezzo di 17.000 lire al quintale, anche tramite l'intervento dell'AIMA, a sostegno dei produttori sardi.

(4 - 02047)

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che l'interrogante, già in altra circostanza, si era permesso di richiamare l'attenzione del Ministro circa l'esigenza, da più parti avvertita, di prestare la necessaria attenzione ai problemi connessi con la donazione del sangue, più volte ricordati, specie durante gli annuali convegni promossi dall'AVIS;

considerato che, dopo le cennate manifestazioni, in cui normalmente vengono premiati i benemeriti cittadini donatori di sangue, non si dà seguito alla promessa di riconsiderare il ruolo e la funzione altamente sociale dei donatori, ai quali, il più delle volte, viene riservato un trattamento niente affatto consono alla comprovata generosità;

rilevato che anche di recente alcuni associati all'AVIS si sono recati da Oristano all'Ospedale civile di Cagliari per donare il sangue, percorrendo a loro spese un tragitto di 200 chilometri circa, e che sono stati, con surrettizie dichiarazioni, fatti rientrare ai luoghi di provenienza senza effettuare i prelievi,

si chiede di conoscere le vere ragioni di un siffatto comportamento da parte del personale amministrativo o sanitario dell'Ospedale civile di Cagliari — evitando per il futuro che casi del genere abbiano a ripetersi nei confronti di persone che dovrebbero altrimenti meritare nella considerazione generale della società — e se, infine, il Ministro non ritenga utile ed opportuno un incontro a livello triangolare (Ministero-Regione-AVIS) per discutere in ordine ai molteplici problemi che interessano quella benemerita associazione.

(4 - 02048)

PINNA. — *Ai Ministri della marina mercantile, dei trasporti e dell'interno.* — Premesso:

che l'intera opinione pubblica nazionale è stata vivamente colpita dal ripetersi sistematico dei naufragi lungo le coste sarde, con particolare riguardo al mercantile sovietico « Komsomoles » che ha registrato 8 morti e la cui vicenda presenta molti lati oscuri;

che, da 5 anni a questa parte, si vanno registrando disastri di ragguardevoli dimensioni lungo le coste della Sardegna, disastri che possono riassumersi nell'affondamento del mercantile « Fusina », al largo di Capo Pecora (Sant'Antioco), che ha registrato 18 morti ed un solo superstite; nella scomparsa di un motoscafo e di 2 giovani, sempre nei pressi di Capo Pecora; in numerose navi che si incagliano o affondano, come l'« Elisabetta » che viene inghiottita dal mare nei pressi di Porto Corallo; nella successiva tragedia della motocisterna « Universe Patriot », battente bandiera liberiana, che si incendia e va alla deriva, sempre nei pressi di Capo Pecora, con 15 persone disperse e 23 naufraghi (la tragica catena dei naufragi e della carenza dei soccorsi continua, tanto che affondano « Mater nostra », a Mal di Ventre, ed uno *yacht* inglese a La Maddalena, mentre si incaglia nel canale di San Pietro la motonave « Maria Costanza »);

che i disastri non accennano a cessare, tanto che nella costa occidentale dell'Isola scompare il « Martinsicuro II », un peschereccio del compartimento marittimo di Pescara, con tutto l'equipaggio e, in periodo successivo, il mercantile « Yoice », nei pressi di Mal di Ventre, unitamente al mercantile « Dino », sempre nelle infide acque di Capo Pecora, nei pressi di Sant'Antioco, dove, secondo quanto affermano esperti del mare, si troverebbe il più grande cimitero di navi naufragate in tutto il bacino del Mediterraneo (in quest'ultimo periodo di tempo, infine, affondano l'« Omega » nei pressi di Tavolara ed il « Biagino Lubrano »);

considerato che persone responsabili, ormai da anni, vanno richiedendo agli organi competenti mezzi adeguati per approntare il soccorso ai naviganti in pericolo, senza peraltro ottenere alcun sostanziale miglioramento, tanto che, come affermano pubblicamente i comandanti dei rimorchiatori, la tragedia si sarebbe potuta evitare solo che fossero disponibili adeguati mezzi di soccorso;

considerato, inoltre, che il ripetersi periodico e violento del maestrale rappresenta una delle cause principali dei naufragi, spesso tragici e luttuosi, ed impone una revisione radicale dei criteri fin qui seguiti per l'organizzazione dei soccorsi,

l'interrogante chiede cosa si attenda a predisporre una serie di stazioni di ascolto lungo tutto il periplo della costa sarda, di modo che, alla ricezione dei segnali di soccorso, possa scattare un dispositivo efficiente, con rimorchiatori, veloci imbarcazioni inaffondabili, sagole, boe, reti e quanto altro è necessario in simili pericolosi frangenti (compresi aerei, navi ed elicotteri, che non debbono necessariamente levarsi in aria all'ultimo momento, come purtroppo si è verificato in altre circostanze, quando era già avvenuto l'irreparabile), e chiede, altresì, se, data la gravità della situazione innanzi segnalata, i Ministri interrogati non ritengano urgente, d'intesa con la Regione, discutere dell'argomento ed assumere tutte le misure opportune.

(4 - 02049)

PINNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere come si possa conciliare il fatto che, nonostante le recenti disposizioni legislative aboliscano nei documenti pubblici la paternità, questa si trova ancora nei sigilli di tutti i notai d'Italia.

(4 - 02050)

PINNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del grave stato di disagio in cui sono venute a trovarsi numerose popolazioni dell'alto ghilarzese e del sarcidano per la soppressione degli Uffici delle imposte e del registro nei comuni di Ghilarza e di Sorgono;

se gli risulti, altresì, che la provincia di Oristano — paradossalmente — viene a trovarsi con un unico ufficio, il che crea notevoli inconvenienti per quelle popolazioni, atteso che la cennata provincia di Oristano risulta l'unica, dopo quella di Asti, che ha

un solo Ufficio del registro, talchè si va sempre più estendendo il rifiuto da parte dei notai a recarsi in quella località, vuoi per le grandi distanze, vuoi perchè non vi trovano più convenienza economica.

In tale situazione, e nella considerazione dell'affermarsi del nucleo industriale nella Sardegna centrale, presso Ottana, dove sono localizzate le industrie, si chiede se il Ministro non ritenga opportuno, anche per la richiesta degli atti connessi alle cooperative per l'edilizia abitativa, disporre un sopralluogo per accertare le gravi deficienze lamentate e provvedere per la riapertura dei cennati Uffici del registro.

(4 - 02051)

PINNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che le attuali disposizioni legislative stabiliscono la maggiore età al compimento del dicottesimo anno;

rilevato che, invece, le disposizioni notarili stabiliscono in 21 anni la possibilità di testimoniare;

accertato che, permanendo tale disposizione, il testimone risulterebbe più anziano della parte che lo ha chiamato in causa,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono assumere per ovviare all'incongruenza lamentata.

(4 - 02052)

PINNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) le ragioni che impediscono al Ministero di dare risposta in ordine all'esito delle indagini svolte attorno al furto dei reperti archeologici al Museo comunale di Oristano;

2) che cosa si attende per rispondere ad analoga interrogazione formulata dall'interrogante da oltre sei mesi per conoscere quali risultati abbiano conseguito le indagini della polizia.

(4 - 02053)

PINNA. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza delle rivendicazioni, più volte avanzate dall'Ordine nazionale dei biologi, sia al competente Ministero della sanità, sia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per ottenere il convenzionamento dei biologi con gli Enti mutualistici;

2) se siano a conoscenza, altresì, che la categoria si trova in stato di agitazione per ottenere, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la convocazione delle parti (Ordine e Sindacato dei biologi ed Enti) per la stipula di una normativa per la immissione dei biologi nel sistema della mutualità;

3) cosa osti al definitivo inserimento della predetta categoria, avuto riguardo al fatto che, con l'entrata in vigore della legge 24 maggio 1967, n. 396, i biologi iscritti nell'Albo professionale hanno acquisito il diritto ad eseguire le analisi previste dall'articolo 3 della legge stessa;

4) se non ritengano tali ritardi dilatori e defatiganti per la categoria, la quale, sebbene la IV sezione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con decisione n. 361 del 7 aprile 1972, abbia abilitato i biologi ad eseguire le analisi biologiche che « non sono in nulla diverse da quelle analisi che da sempre si sono compiute nei gabinetti di analisi autorizzati a norma dell'articolo 193 del testo unico », e nonostante la successiva circolare della X divisione del Ministero della sanità, n. 107 del 26 luglio 1972, ancora non ha concluso la vertenza;

5) in caso affermativo, quale azione intendano svolgere per tutelare i legittimi interessi della categoria.

(4 - 02054)

BENEDETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che il Consiglio comunale di Fermo, con deliberazione 28 giugno 1974, facendo proprio l'ordine del giorno votato in precedenza dalla Consulta n. 2 di Torre di Palme, ha chiesto al Ministero « la revoca del contratto di affitto a favore dell'Aeroclub Piceno dell'ex campo di volo di Marina Palmense » e quindi « la concessione della stessa area al Comune di Fermo per destinazione ad impianti turistico-sportivi, a servizio dei Comuni di Fermo e Porto S. Giorgio e del retroterra facente parte del comprensorio fermano »;

che tale richiesta, appoggiata dall'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno,

è stata successivamente confermata e riproposta, da ultimo con lettera 11 giugno 1977 del sindaco di Fermo alla quale ha fatto riscontro decisione negativa della Direzione generale del demanio,

per sapere:

se ritenga che la fascia costiera tra Marina Palmense e Torre di Palme, intersecata, quasi a ridosso della spiaggia, dalla sede ferroviaria, dalla statale « Adriatica » e dalle corsie dell'autostrada, non può che trarre notevole vantaggio dalla destinazione dell'area dell'ex campo di volo — estesa sul lato est sino alla riva del mare — ad impianti turistico-sportivi come previsti dal comune di Fermo in armonia con la particolare natura di quel territorio;

se ritenga altresì che in ciò può realizzarsi un generale interesse di tutta la popolazione di quella zona alla sua tranquillità, tale da prevalere sui particolari fini istituzionali dell'Aeroclub;

se pertanto consideri pubblico interesse, giuridicamente tutelabile, quello espresso nelle istanze formulate dagli organismi democratici del comune di Fermo;

se consideri mancante o quanto meno oggi venuta meno qualsiasi ragione di pubblico interesse che, all'epoca della stipulazione del contratto di affitto con l'Aeroclub, possa essere stata addotta a fondamento del contratto stesso come risulta dalla nota 10 marzo 1978 della Direzione generale del demanio;

se ritenga, ove condivida tali valutazioni, di dare disposizioni per lo scioglimento del contratto stipulato il 20 dicembre 1972 con l'Aeroclub Piceno di Fermo — anche in considerazione del fatto che il comune di Fermo non fu sentito all'atto della stipulazione — e perchè sia avviata la procedura per la concessione in favore del predetto comune di Fermo.

(4 - 02055)

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risponde a verità, secondo quanto apparso sulla stampa cittadina, che i lavori di ristrutturazione in corso presso la sede dell'INAIL di Trieste hanno lo scopo di ricavare un appartamento di sei stanze e servizi per il nuovo direttore della sede INAIL e che ciò costringerà l'Ufficio provinciale del lavoro, colà ospitato, in spazi ancora più modesti ed a sicuro scapito della sua funzionalità.

Per sapere in particolare come, se tali notizie risultassero veritiere, simili misure possano conciliarsi con il necessario rigore con cui va elargita la spesa pubblica.

(4 - 02056)

GALANTE GARRONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che nell'interrogazione a firma dello scrivente numero 4 - 01194 del 19 luglio 1977 si formulava l'ipotesi che lo scarto e l'incenerimento di atti della Questura di Roma redatti e raccolti nel 1969 fossero stati eseguiti e portati a termine nonostante il difetto della necessaria approvazione ministeriale;

che a tale interrogazione era data risposta dal Ministro dell'interno *pro tempore*, anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni culturali e ambientali, in data 18 aprile 1978;

che nella risposta stessa si affermava, con riferimento all'anno 1969, che tutti gli atti raccolti dalla Questura di Roma, nel quadro delle indagini sui noti episodi dell'anno stesso, erano regolarmente e integralmente custoditi presso l'archivio dell'ufficio di gabinetto di detta Questura, e che tutti gli altri atti redatti e raccolti dagli stessi uffici nell'anno medesimo erano stati parimenti conservati e che tale documentazione, prima dell'eventuale distruzione, sarebbe stata esaminata e vagliata con la più scrupolosa attenzione;

considerato e messo in rilievo l'altissimo interesse, sotto il profilo storico e giudiziario, di tutti gli atti ora ricordati, relativi ad un periodo di tempo, e precisamente l'anno 1969, tristemente legato agli attentati e alla strage di piazza Fontana,

si chiede di conoscere se e quante volte, nel corso dei dodici mesi trascorsi dalla presentazione dell'interrogazione sopra citata, si sia riunita la commissione di sorveglianza e scarto sugli archivi della Questura di Roma,

in ottemperanza al disposto dell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, secondo il quale le commissioni devono riunirsi almeno due volte all'anno ed ogni qual volta ne siano richieste dal capo dell'ufficio o dal rappresentante dell'amministrazione degli archivi di Stato.

Si chiede altresì di conoscere se nel corso di dette riunioni si sia proceduto alla determinazione della consistenza cronologica e quantitativa, e così della situazione effettiva, dei documenti, tutti relativi all'anno 1969.

Si chiede, infine, nella deprecabile ipotesi che il direttore dell'Archivio di Stato di Roma non abbia provveduto, nel doveroso esercizio delle sue funzioni di sorveglianza, ad invitare, tramite il suo delegato, la competente commissione di sorveglianza e scarto sugli archivi della Questura di Roma a procedere alle determinazioni suddette, se e quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti dei responsabili e se risponda a verità che il funzionario dell'Archivio di Stato di Roma, incaricato delle pratiche concernenti le commissioni di sorveglianza e scarto presso gli uffici di competenza, sia stato sospeso, con recente provvedimento del direttore dell'Archivio di Stato di Roma, dalla sua funzione, e da ogni altra funzione attinente alla qualifica, per l'energia e l'insistenza rivelate nella richiesta di un rigoroso rispetto della legge, e conseguentemente sia stato costretto a proporre avanti alla seconda sezione del Tribunale amministrativo del Lazio ricorso giurisdizionale per violazione di legge e sviamento di potere.

(4 - 02057)

FOSCHI. — *Ai Ministri dei trasporti, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — A conoscenza che l'Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica (UNASCA), con sua nota del 22 giugno 1978, indirizzata ai suindicati Ministri, dichiara la disponibilità delle proprie scuole guida associate per collaborare concretamente all'educazione stradale dei giovani che frequentano la III media dell'obbligo;

tenuto conto che l'UNASCA propone, a tal fine, di mettere a disposizione proprie aule, attrezzature didattiche ed il corpo insegnante, nell'ambito di un programma di massima, degno di tutto rispetto,

l'interrogante desidera sapere se i Ministri interessati non ritengano di esaminare opportunamente tale significativa offerta di collaborazione (semprechè compatibile con le vigenti leggi) allo scopo di inserire, possibilmente, nelle attività para-scolastiche dell'anno scolastico 1978-79, anche l'educazione stradale secondo le indicazioni dell'UNASCA, da concordare con la pubblica amministrazione e gli organismi collegiali della scuola.

(4 - 02058)

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 2 agosto 1978

P R E S I D E N T E . Tenuto conto dell'andamento dei lavori della 1ª Commissione e della circostanza che il disegno di legge sull'amnistia è stato trasmesso dalla Camera dei deputati nel tardo pomeriggio di oggi, la seduta prevista per domani mattina dal calendario dei lavori dell'Assemblea non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 2 agosto, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè statizzazione delle istituzioni scolastiche e dei convitti per sordomuti gestiti dall'Ente nazionale sordomuti (1273) (*Relazione orale*).

2. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia (1348) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 21*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari